

## LXXXVIIIª TORNATA

SABATO 21 NOVEMBRE 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . . Pag. 3825

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche » . . . . . 3728

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite dal Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » . . . . . 3729

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16: Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » . . . . . 3733

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca » . . . . . 3734

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » . . . . . 3735

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume » . . . . . 3736

« Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico tra l'Italia e le Azzorre » . . . . . 3737

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato » . . . . . Pag. 3737

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » . . . . . 3738

« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie. . . . . 3739

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari » . . . . . 3741

« Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari » . . . . . 3748

« Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924, fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani » . . . . . 3750

« Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole » . . . . . 3758

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici » . . . . . 3788

« Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane » . . . . . 3789

« Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane » . . . . . Pag. 3790

« Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero » . . . . . 3791

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato » . . 3792

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna » . . . . . 3795

« Lotteria a favore delle Opere Pie " Russo, Fornari e Marianna Manfredi " di Cerignola (Foggia) » . . . . . 3797

Oratore:

FEDERZONI, *ministro dell'interno* . . . . . 3797

« Convalidazione di decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25 » . . 3797

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali » . . . . . 3802

« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica » . . . . . 3805

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili delle feste nazionali e delle solennità civili » . . . . 3805

Oratore:

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio* . . . . . 3806

« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 » . . . . . 3807

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione ed alla Convenzione doganale stipulati a Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste » . . . . . 3759

Oratori:

GAROFALO . . . . . 3781

SCHANZEE, *relatore* . . . . . 3783

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale » . . . . . 3792

Oratori:

CIANO, *ministro delle comunicazioni* . . . . . Pag. 3795

ORLANDO . . . . . 3794

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 3825

Per la morte della Regina Alessandra . . . . . 3727

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3727

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* . 3727

Per la salute del senatore Bonazzi . . . . . 3723

Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3727

GRANDI . . . . . 3727

Petizioni (Lettura di un sunto di) . . . . . 3727

Relazioni (Presentazione di) . . . . . 3788

Ringraziamenti . . . . . 3727

Sul processo verbale (Dichiarazioni dei senatori Bianchi Riccardo, Pestalozza, Arlotta, Spirito, Diena) . . . . . 3726

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3786, 3823

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, *interim* per la guerra, la marina e per l'aeronautica, e i ministri delle colonie, dell'interno, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle comunicazioni ed i sottosegretari di Stato per l'aeronautica, per la Presidenza del Consiglio e per l'economia nazionale.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BIANCHI RICCARDO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO. Non ho da dire altro se non questo; che se ieri fossi stato presente avrei votato a favore del disegno di legge concernente i provvedimenti contro le società segrete.

PESTALOZZA. Chiedo di parlare sul processo verbale

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Ho chiesto la parola per dichiarare che se fossi stato presente ieri all'appello nominale, avrei votato a favore del disegno di legge contro le società segrete.

ARLOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA. Dichiaro che se ieri fossi stato presente alla seduta, avrei votato in favore del disegno di legge sulle società segrete.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ho chiesto la parola per dichiarare che se ieri fossi stato presente avrei votato in favore dell'ordine del giorno Mazziotti ed altri e del progetto di legge sulle associazioni segrete.

DIENA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Avendo ieri nell'appello nominale dichiarato d'astenermi, doverosamente non votai nella votazione segreta, mentre dal verbale apparirebbe che fossi tra coloro che hanno votato. Ricordo che avvicinandomi alla Presidenza ho presentato ai colleghi segretari le palline per far constatare il mio doveroso atteggiamento. Pregherei quindi di rettificare il verbale.

PRESIDENTE. Il verbale della seduta di ieri sarà rettificato come desidera il senatore Diena.

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale rimane approvato.

#### Per la salute del senatore Bonazzi.

GRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. È da alcuni giorni infermo il nostro amato collega senatore Bonazzi e pare che le sue condizioni siano molto gravi.

Vorrei pregare l'onorevole Presidente di rendersi interprete del sentimento dei colleghi per porgere a lui i migliori auguri di ricuperare la salute e nello stesso tempo per ottenere positive notizie sul suo conto.

PRESIDENTE. Non mancherò di adempiere a questo incarico secondo il desiderio espresso dal senatore Grandi.

Vi aggiungerò gli auguri ferventi di tutti i colleghi affinché il senatore Bonazzi possa ristabilirsi in salute. (*Approvazioni*).

#### Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

PELLERANO, segretario, legge:

« La contessa Elena Filippini Poltoratsky fa voti per asserta denegata giustizia ».

#### Per la morte della Regina Alessandra d'Inghilterra.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i ministri ed i senatori*). Con dolore partecipo al Senato la morte della Regina Alessandra di Inghilterra, vedova del Gran Re Edoardo VII, che tante volte aveva accompagnato in Italia, dividendo la simpatia che per il nostro Paese nutriva il Suo Consorte.

Il Senato partecipa al lutto della nobile Nazione Inglese, legata a noi da sentimenti di amicizia che non è soltanto tradizionale, ma vivente e operante. (*Approvazioni vivissime*).

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Il Governo si associa alle parole che il Presidente del Senato ha testè pronunziato in morte della Regina Alessandra.

#### Ringraziamento.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dalla famiglia del compianto senatore Romolo Tittoni ho ricevuto la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Nel ringraziare l'Eccellenza Vostra per la cortese comunicazione fattami con la sua lettera del 16 corrente pregherei l'Eccellenza Vostra voler partecipare al Senato la viva riconoscenza mia e dei miei figli per la parte presa dall'Alto Consesso alla gravissima sventura che ci ha colpiti.

« Con ossequi,

« Devotissima

« ERSILIA TITTONI »

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, contenente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche, introducendo nell'art. 1 le seguenti modificazioni: alla cifra « 270.000 » sostituire « 300.000 » e alle parole « per tre esercizi », le altre « per tutto il periodo di ammortamento del mutuo ».

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione.*

#### RE D'ITALIA

Veduto il disegno di legge concernente provvedimenti per la costruzione di case popolari economiche da parte di talune cooperative di professionisti, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1922 dal ministro dell'industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro del tesoro;

Ritenuta la necessità, data la persistente crisi edilizia di dare sollecita attuazione ai detti provvedimenti opportunamente integrati per porre in grado le cooperative di giornalisti di Roma di iniziare le costruzioni in base ad un programma già definito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

È approvata una maggiore assegnazione annua nel bilancio del Ministero per l'industria e il commercio di lire 270,000, a cominciare dall'esercizio 1922-23, per tre esercizi a titolo di contributo al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo da fare ai sensi delle vigenti leggi per le case popolari ed economiche, da Istituti mutuanti a favore di cooperative di giornalisti costituite in Roma al 1° gennaio 1921. Tali cooperative sono equiparate a tutti gli effetti di legge, a quelle degli impiegati dello Stato.

#### Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per lo scopo di cui al precedente articolo, colla garanzia principale della prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni o colla garanzia sussidiaria del tesoro dello Stato.

Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei mutui stessi, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo governativo, nonchè dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ROSSI TEOFILO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » (N. 205).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151: Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

**AGNETTI, segretario, legge:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151.

« Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie ».

*Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151.*

**VITTORIO EMANUELE III**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 15 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di

culto di concerto col ministro per le finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Le attribuzioni giurisdizionali deferite alla Corte di cassazione del Regno con l'art. 9 del Nostro decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sono esercitate dalla sezione speciale temporanea indicata nel secondo comma dell'art. 64 dell'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Per la composizione delle sezioni unite nei giudizi menzionati nell'art. 10 del citato Nostro decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, si osservano le disposizioni contenute nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 64 dell'ordinamento approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Alla procura generale della Cassazione potrà essere applicato con Nostro decreto un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello o parificato che sarà posto fuori del ruolo organico della magistratura nei limiti di cui all'art. 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

#### Art. 2.

Le autorità giudiziarie dell'ex-Stato libero di Fiume provvederanno alla trasmissione degli atti processuali alla cancelleria della Corte di cassazione del Regno, come è prescritto nell'art. 13 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373.

La trasmissione sarà fatta a mezzo di pieghi raccomandati e, per le domande e i ricorsi pendenti che siano in istato di essere inoltrati, la trasmissione deve essere eseguita entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 3.

Gli avvisi dell'udienza fissata per la trattazione dell'affare, ed in generale le intimazioni e le comunicazioni da farsi d'ufficio alle parti, sono fatti a cura della cancelleria della Corte di cassazione a mezzo del giudice da cui emana la decisione impugnata.

Per la presentazione degli atti e delle memorie difensive si osserveranno le prescrizioni e le norme interne stabilite per i ricorsi provenienti dalle altre provincie del Regno.

## Art. 4.

L'ammontare dell'ammenda comminata in carcere nel paragrafo 544 dell'articolo di legge ungherese n. 1 dell'anno 1911 sulla procedura civile, si intende indicato in lire italiane.

## Art. 5.

I ricorsi contro i decreti sono trattati in Camera di consiglio. Nel caso preveduto dal paragrafo 557 della citata legge sulla procedura civile la cancelleria della Corte di cassazione provvede in conformità della prima parte dell'art. 3. Le deduzioni dovranno essere presentate per iscritto nel termine che sarà di volta in volta fissato.

Sarà egualmente provveduto in Camera di consiglio alla decisione delle questioni indicate nel paragrafo 529 della legge ungherese sulla procedura civile e in generale di ogni altro affare la decisione del quale non debba essere preceduta da trattazione orale.

## Art. 6.

La cancelleria della Corte di cassazione comunicherà alle parti interessate a mezzo dell'autorità giudiziaria da cui fu emanato il provvedimento impugnato, copia del solo dispositivo della decisione della Corte di cassazione.

Copia integrale della decisione, in carta libera, sarà allegata agli atti processuali da restituirsi dalla cancelleria della Corte di cassazione all'autorità giudiziaria dalla quale essi furono inviati. Se la decisione sia di semplice rigetto dell'istanza d'impugnativa, può esser allegata agli atti soltanto la copia del dispositivo.

Alle parti che la richiegono e a loro spesa potrà anche essere rilasciata in ogni caso copia integrale della decisione medesima.

## Art. 7.

Alla trattazione delle cause davanti la Corte di cassazione le parti, quando la loro comparsa sia ammessa, devono farsi rappresentare da un avvocato scelto fra quelli che sono ammessi al patrocinio davanti la Corte di cassazione ovvero fra quelli dell'ex-Stato libero di Fiume, purchè esercenti da almeno tre anni.

L'avvocato che rappresenti la parte nel giudizio davanti la Corte di cassazione, deve es-

sere munito di mandato speciale qualora non abbia prestato il suo patrocinio in precedenti stadi di giudizio in forza di mandato per condurre la causa a sensi del paragrafo 104 della legge ungherese del 1911 sulla procedura civile.

## Art. 8.

Le domande di revisione e i ricorsi, la decisione dei quali è demandata alla Corte di cassazione, che siano presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposti alle tasse di bollo stabilite dalla tariffa che segue. Alle medesime tasse di bollo sono soggetti gli atti, i documenti e le memorie difensive che le parti presentassero per il giudizio della Corte di cassazione sopra le domande e i ricorsi suddetti. Gli atti del giudizio da trasmettersi d'ufficio a norma di legge alla Corte di cassazione, sono esenti dalle predette tasse.

Sono pure esenti dalle dette tasse di bollo le domande e i ricorsi presentati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, redatti in conformità delle norme vigenti in materia di bollo nell'ex-Stato libero di Fiume e le relative decisioni. Nondimeno anche per questi affari, gli atti, i documenti e le memorie difensive che le parti presentassero per il giudizio della Corte di cassazione, sono sottoposti alla tassa di bollo.

Possono scriversi su carta libera, salvo la prenotazione a debito delle tasse di bollo, le domande, i ricorsi, gli atti, i documenti, le memorie difensive e le decisioni nelle cause e nei procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al gratuito patrocinio a norma dell'art. 14 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

OVIGLIO

DE STEFANI.

## T a r i f f a .

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		Modo di pagamento	N o t e
		fisse	gra- duali		
1	<p><i>Chiamate di causa</i> nei giudizi civili e commerciali:</p> <p>per ciascun avvocato rappresentante le parti nel giudizio . . . . .</p>	3 —	—	Marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dal cancelliere col bollo d'ufficio sulle domande di revisione o sui ricorsi.	<p>La tassa è dovuta indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione dei ricorsi.</p> <p>La tassa è anticipata dagli avvocati all'atto della presentazione del ricorso ed è dovuta anche se si tratti di riassunzione di istanza o di causa riprodotta.</p>
2	<p><i>Atti di procedura civile in materia di giurisdizione volontaria e contenziosa, domande di revisione, mandato speciale indicato nell'articolo 7 del presente decreto, ricorsi, scritture di risposta, ed in genere tutte le domande ed istanze che sotto qualsiasi denominazione si presentano alla Corte di cassazione o si fanno per mezzo dei cancellieri o per delegazione della Corte medesima:</i></p> <p>per ogni foglio . . . . .</p>	6 —	—	Carta bollata.	<p>Sono esenti le copie da distribuire ai giudici. Questi però non possono riceverle che dal cancelliere cui spetta di accertare che nei fascicoli degli atti di causa esiste l'esemplare bollato su ciascun foglio.</p>
3	<p><i>Memorie e scritti difensivi a svolgimento di istanze e di ricorsi:</i></p> <p>Originali e copie da comunicarsi ai procuratori ed avvocati delle controparti:</p> <p>per ciascun foglio . . . . .</p>	6 —	—	Carta bollata.	

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tasse dovute		Modo di pagamento	Note
		fisse	graduali		
4	<p><i>Sentenze definitive</i> in materia civile e commerciale:</p> <p>per ogni sentenza senza riguardo al numero dei fogli:</p> <p>a) quando il valore della causa è indeterminato e non supera L. 5,000 . . . . .</p> <p>b) quando il valore supera L. 5,000, ma non L. 50,000 . . . . .</p> <p>e) quando il valore supera L. 50,000 . . . . .</p>	—	5 —	Virtuale.	La tassa è dovuta per ciascuna sentenza, indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione.
		—	7.50	Le tasse sono riscosse dagli uffici del registro insieme alla tassa di registro ed ove questa non sia dovuta, sono riscosse dal medesimo ufficio con rilascio di bolletta da annotarsi a cura dell'ufficio medesimo a margine della sentenza.	
		—	15 —		
5	<p><i>Documenti</i> di ogni specie quando debbono essere prodotti direttamente dalle parti in giudizio innanzi la Corte di cassazione o quando si vogliano inserire negli atti della cancelleria della Corte medesima . . . . .</p>	1,50		<p>Marche.</p> <p>Le marche devono essere apposte ed annullate dal cancelliere col bollo di ufficio.</p>	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro della giustizia e degli affari di culto*

OVIGLIO.



LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16: Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16: Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, che modifica la ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico col Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

*Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare la ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico, ai termini del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, e di variare conseguentemente la assegnazione dei posti medesimi agli uffici giudiziari del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

La ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico, ai termini del Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, già disposta con Nostro decreto 30 novembre 1924, n. 1962, è modificata come appresso:

<i>Grado 4°</i> - Consiglieri di Corte di cassazione di cui uno con titolo e funzione di presidente di sezione di Corte di cassazione . . . . .	N.	3
<i>Grado 5°</i> - Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello . . . . .	»	45
<i>Grado 6°</i> - Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª categoria	}	152
<i>Grado 7°</i> - Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª categoria .		
<i>Grado 8°</i> - Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª categoria .		
<i>Grado 9°</i> - Giudici aggiunti . . .		

#### Art. 2.

Nella tabella annessa al Nostro decreto 30 novembre 1924, n. 1963, relativa alla assegnazione agli uffici giudiziari dei 200 posti ricordati nell'articolo precedente, sono apportate le seguenti variazioni:

1° alla Corte di cassazione del Regno sono assegnati non 2, ma 3 consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione;

2° alla corte di appello di Roma sono assegnati 4 invece di 3 consiglieri;

3° al tribunale di Campobasso è assegnato un giudice, anzichè due;

4° al tribunale di Roma sono assegnati 4 giudici in luogo di 5.

#### Art. 3.

Nel provvedere ai posti di consigliere, che col presente decreto vengono aumentati nella pianta organica della Corte di cassazione del Regno ed in quella della Corte di appello di

Roma, è data facoltà di prescindere dalle norme dettate con gli articoli 145 e 146 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, ed il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti può essere disposto senza il parere del Consiglio superiore della magistratura.

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
ROCCO  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: " Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca " » (N. 221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495: " Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca " ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura...

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 18 settembre 1924, n. 1495 « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca ».

*Regio decreto legge 18 settembre 1924, n. 1495.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

Visto gli articoli 61 e seguenti del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921, il Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160, e i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2781, e 20 marzo 1924, n. 423;

Ritenuto che nel provvedere alla revisione dei provvedimenti di carattere provvisorio con i quali i magistrati e i funzionari di cancelleria, di ragioneria e gli inservienti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca furono confermati, riassunti, riammessi o comunque mantenuti in servizio, è avvenuto che per la brevità del termine entro il quale doveva farsi tale revisione non sempre fu possibile avere complete informazioni da autorità locali e che mancò talvolta la conoscenza di elementi venuti posteriormente in luce; sicchè taluni magistrati e funzionari sono stati mantenuti in servizio quantunque si trovassero nelle condizioni indicate negli articoli 61 e 63 del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921, e negli articoli 1 e 3 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160. Considerato, pertanto, rendersi necessario riaprire i termini per i provvedimenti di eliminazione disposti dai menzionati decreti, allo scopo di riprendere in esame la posizione di coloro che giusta le disposizioni medesime non potevano essere mantenuti in servizio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro delle finanze;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È riaperto il termine per i provvedimenti stabiliti negli articoli 61 e 63 del Regio decreto

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

14 settembre 1923, n. 1921, per i magistrati e negli articoli 1 e 3 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per i funzionari di cancelleria, di ragioneria e gli inservienti provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca.

Entro il 31 dicembre 1924 può essere ripresa in esame la posizione dei magistrati e funzionari su indicati a carico dei quali siano risultate gravi circostanze, la conoscenza delle quali, a norma delle disposizioni su indicate, avrebbe importato l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni su indicate, sempre che tali specifiche circostanze non siano state precedentemente prese in considerazione. Il riesame sarà effettuato dalle Commissioni indicate nell'art. 64 del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921, modificato dal Regio decreto legge 23 maggio 1924, n. 773, per i magistrati, e nell'articolo 4 del Regio decreto 21 settembre 1923, n. 2160, per i funzionari di cancelleria, di ragioneria e gli inservienti.

Qualora le circostanze risultino di notevole gravità, sulla proposta della Commissione, sarà, con Regio decreto, provveduto a sensi degli articoli 61 o 63 del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921, per i magistrati, e degli articoli 1 e 3 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per i funzionari su indicati.

I provvedimenti previsti nel comma precedente non sono suscettibili di alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

#### Art. 2.

I magistrati e funzionari a carico dei quali saranno adottati provvedimenti a termine dell'articolo precedente, avranno diritto, secondo la natura del provvedimento, al trattamento indicato negli articoli 61 e 63 del Regio decreto 14 settembre 1923, n. 1921; 1 e 3 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160, e nell'articolo 1 del Regio decreto legge 20 marzo 1924, n. 423.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uf-

ficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

OVIGLIO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: " Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie " » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: " Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie " ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943, contenente modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie.

*Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1923, n. 2160;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della Commissione indicata nell'articolo 4 del decreto anzidetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La Commissione indicata nell'articolo 4 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2160, sarà costituita di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, del consigliere di cassazione con funzioni di direttore generale, capo dell'ufficio personale presso il Ministero della giustizia e di un consigliere di Corte d'appello.

Adempiranno le funzioni di segretari due magistrati tratti al Ministero con le funzioni amministrative.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio alla scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: " Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume " » (Numero 223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: " Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume " ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433 « Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume ».

*Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433.*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della nazione  
RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, relativo alla sistemazione provvisoria dai servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume e la sistemazione finanziaria del personale stesso, è prorogato al 31 dicembre 1924.

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
OVIGLIO  
DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre » (N. 193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società Italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di consentire l'estensione del beneficio di cui al comma 4° dell'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, modificato col decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, limitatamente alla imposizione di una tassa fissa di registro di lire 1000 all'atto costitutivo, allo statuto e agli atti di aumento di capitale dell'eventuale costituenda Compagnia italiana cui la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini cedesse ai termini della Convenzione stipulata col Governo italiano il 5 febbraio 1923 la concessione per la posa ed esercizio del cavo telegrafico sottomarino tra Fiumicino e le Azzorre, nonchè all'atto di trasferimento alla medesima di tale concessione, della quota parte del capitale sociale e della cauzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 761, riguardante il computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato.

*Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 761.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290;

Visto il Regio decreto 18 dicembre 1922, numero 1637, modificato col Regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

A partire dal 1º gennaio 1924, per gli agenti delle ferrovie dello Stato stabili, in prova e del ruolo aggiunto, il servizio effettivamente prestato nelle Colonie italiane in qualsiasi epoca dalla loro fondazione, nella suddetta qualità o in quella di impiegato di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato è computato, agli effetti dell'anzianità per gli aumenti periodici di stipendio, con applicazione delle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, modificate cogli articoli 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284.

Art. 2.

Il servizio prestato nelle Colonie italiane anteriormente al 1º gennaio 1924 è computato colle norme dell'articolo precedente agli effetti della determinazione degli stipendi degli agenti nella qualifica rivestita alla data stessa.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione dei benefici concessi dai precedenti articoli saranno stabilite dal commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, anche in eccezione al disposto del 1º comma dell'art. 134 del vigente regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CARNAZZA

DE STEFANI

FEDERZONI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (N. 198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio Esercito nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

*Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal Regio decreto-legge numero 1244 del 19 luglio 1924;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è aggregato, senza voto, un ufficiale del Regio esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra, da nominarsi con decreto ministeriale del ministro per le comunicazioni su designazione del Ministero per la guerra.

## Art. 2.

Il predetto membro aggregato dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

## Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 5 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie ». (N. 238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, numero 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge.

## Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, col quale si apportano variazioni alla tabella A, allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie ed alla consistenza dei residui al 1° luglio 1924 per alcuni capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

*Decreto reale 19 luglio 1924, n. 1416.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 maggio 1923, numero 1285, che autorizza la spesa di lire 6,204,407,165.60 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie;

Visti i Regi decreti-legge 18 gennaio 1923, n. 106 e 24 dicembre 1922, n. 1746, che assegnano alla competenza del Ministero dei la-

vori pubblici i servizi di ricostruzione nelle Terre liberate o redente, e quelli per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e l'acquisto di edifici postali e telegrafici;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Alla tabella A), allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, sono apportate le va-

riazioni risultanti dal seguente prospetto, restando conseguentemente aumentata di lire 8,000,000 la somma complessiva autorizzata, con l'articolo 1 del Regio decreto-legge suindicato, nenchè l'ammontare dei residui risultante dalla ripartizione di fondi di cui all'articolo stesso.

È diminuita di lire 8,000,000 la spesa autorizzata per la « esecuzione dei piani regolatori « degli abitati in tutto o per la maggior parte « distrutti, nelle terre liberate e redente » trasportata al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 106.

Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale ed insulare.	Lavori a cura dello Stato . . . . .	+ 8,000,000
Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia centrale.	Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche (limitatamente alle annualità con scadenza fino al 30 giugno 1928) . . . . .	— 200,000
	Spese per l'impianto di nuovi Uffici idrografici e meteorologici . . . . .	+ 200,000

#### Art. 2.

Nella consistenza dei residui accertati al 30 giugno 1924 e trasportati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

Capitolo 98. — Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale . . . . . + 4,000,000

Capitolo 101. — Ricostruzioni nelle terre liberate e redente . . . . . — 8,000,000

Capitolo 107. — Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale . . . . . — 1,000,000

Capitolo 119. — Edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare . . . . . — 3,000,000

Capitolo 120. — Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale ed insulare + 8,000,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
SARROCCI  
DE STEFANI

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge:

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari ». (N. 136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del Porto di Bari ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 novembre 1919, per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari.

*Decreto reale 30 novembre 1919, n. 2444.*

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma del gr. uff. Ignazio Inglese e del comm. ing. Domenico Lo Gatto, ritenute meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 maggio 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

#### Art. 2.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 fra il ministro dei lavori pubblici, il ministro del tesoro, rappresentato da S. E. il sottosegretario di Stato avv. Bortolo Belotti fu Cesare, ed il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, rappresentato da S. E. il sottosegretario di Stato ing. Sanjust di Teulada Edmondo, in rappresentanza dello Stato, il comune di Bari, rappresentato dal comm. dott. Giuseppe Bottalico fu Gaetano, sindaco della città di Bari, e la Società italiana Unione industriale italo-francese, rappresentata dai signori consiglieri gr. uff. ing. Giovanni Battista Pirelli fu Santino, ed il gr. uff. Giuseppe Orlando fu Luigi, relativa:

a) alla concessione al comune di Bari della costruzione delle nuove opere di sistemazione e d'ampliamento del porto di Bari previste nel suindicato progetto di massima 29 gennaio 1919, con facoltà da parte di esso comune di subconcedere tale costruzione ad una Società italiana che sarà all'uopo costituita e per la quale interviene e si obbliga la Società « Unione industriale italo-francese »;

b) alla concessione al comune di Bari per tutto il tempo della costruzione delle opere portuali concesse conformemente alla precedente lettera a) di tutte le aree portuali attualmente libere, nonchè l'uso gratuito di una parte sufficiente del piano inclinato nei limiti segnati dalla detta convenzione;

c) alla concessione alla predetta Società dell'esercizio e della costruzione delle condutture per la distribuzione di acqua, gas, luce ed energia elettrica; la costruzione e l'esercizio degli impianti di carico e scarico e di depositi di merci, nonchè le aree per la costruzione ed esercizio di depositi: per liquidi infiammabili, per sylos, per frigoriferi e quella da destinare per un punto franco come sono stati già rappresentati in linea di massima nel sopraindicato progetto 29 gennaio 1919; dello sfruttamento per il concessionario ed industrie marittime dello specchio d'acqua dell'intera insenatura fra il Molo di Pizzoli e la Punta di San Cataldo; ed infine la prelazione per la costruzione di un grande bacino di carenaggio.

## Art. 3.

Il comune di Bari è autorizzato ad imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale non superiore a lira una per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio, non superiore a centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta, sui piroscafi che approdano nel porto.

Tali tasse saranno accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica, e saranno versate al comune, il quale dovrà sostenere le spese di riscossione.

## Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 9892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone degli immobili da occupare approvato dal ministro dei lavori pubblici; questi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

## Art. 5.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici sarà stanziata, a partire dall'esercizio finanziario 1921-22, la somma necessaria per corrispondere al concessionario della costruzione delle opere suddette le annualità stabilite negli articoli 3 e 5 della Convenzione approvata con l'articolo 2 del presente decreto, entro il limite massimo di lire 4,969,000.

## Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

PANTANO

SCHANZER

TEDESCO

DE VITO.

V. — *Il Guardasigilli*: MORTARA.

CONVENZIONE FRA LO STATO ED IL  
COMUNE DI BARI PER LA CONCES-  
SIONE DELLA COSTRUZIONE DELLE  
OPERE DI SISTEMAZIONE E DI AM-  
PLIAMENTO DEL PORTO DI BARI.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentodiciannove, addì 25 del mese di novembre, in Roma, ed in una sala di questo Ministero, si sono riuniti dinanzi a me cav. avv. Guido Boni, primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori:

On. avv. Paolo Lembo fu Antonio, nato e domiciliato in Bari, deputato al Parlamento;

Ing. Pietro Caprioglio fu Giuseppe, nato in Valenza (Alessandria) e residente in Roma;

Avv. Pietro Cavasola di Giannetto, nato in Nuoro (Sassari) e domiciliato in Roma;

Cav. Francesco Maffei fu Raffaele, nato in Modugno (Bari) e domiciliato in Roma, testimoni idonei a forma di legge ed a me personalmente congniti;

DA UNA PARTE:

S. E. l'on. dott. Edoardo Pantano fu Francesco, ministro dei lavori pubblici;

S. E. l'on. avv. Bortolo Belotti fu Cesare, sottosegretario di Stato per il Ministero del tesoro, in rappresentanza di S. E. il ministro del tesoro, giusta delega qui allegata sotto il n. 1;

S. E. l'on. ing. nobile Edmondo Sanjust di Teulada fu Giovanni, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, in rappresentanza di S. E. il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, giusta delega qui allegata sotto il n. 2;

Per conto dell'Amministrazione dello Stato;

E DALL'ALTRA:

Il comm. dott. Giuseppe Bottalico fu Gaetano, nato e domiciliato in Bari, sindaco della città di Bari, in rappresentanza della città stessa;

L'on. gr. uff. ing. Giovanni Battista Pirelli fu Santino, nato in Varenna (Como) e domiciliato in Milano, senatore del Regno;

Il gr. uff. ing. Giuseppe Orlando fu Luigi, nato a Genova e domiciliato in Livorno;

In rappresentanza della Società italiana « Unione industriale italo-francese ».

Le parti come sopra costituite, da me primo segretario delegato personalmente conosciute, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Lo Stato concede, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e delle particolari condizioni fissate dalla presente convenzione, al comune di Bari la costruzione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma

del gr. uff. ing. Ignazio Inglese e del comm. ing. Domenico Lo Gatto, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 maggio 1919, per il complessivo ammontare previsto in lire 95,600,000 (lire novantacinque milioni seicentomila); delle quali lire 11,475,000 (lire undici milioni quattrocento settantacinquemila) per arredamenti e lire 84,125,000 (lire ottantaquattro milioni centoventicinque mila) per opere portuali e ferrovie di servizio.

Art. 2.

Lo Stato concede al comune di Bari per tutto il tempo della costruzione delle opere portuali, concesse conformemente al precedente articolo, tutte le aree portuali attualmente libere onde crearvi cantieri per la fabbricazione dei massi artificiali, per depositi di materiali ed officine di costruzione e di riparazione, nonché l'uso gratuito di una parte sufficiente del piano inclinato esistente per poter eseguire la riparazione dei galleggianti necessari ai lavori.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di ampliamento previste dal progetto di massima 29 gennaio 1919 in lire 84,125,000 (lire ottantaquattro milioni centoventicinquemila) saranno interamente anticipate dal comune di Bari, il quale ne sarà dallo Stato rimborsato mediante 50 annualità fisse ed invariabili comprensive dell'interesse e dell'ammortamento al tasso del 5.50, netto da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura, salvo quanto è disposto dall'art. 13.

Art. 4.

Il comune di Bari dovrà, entro un anno dall'approvazione della presente convenzione, sottoporre all'esame del Ministero dei lavori pubblici il programma generale di esecuzione delle opere, accompagnato dal progetto o dai progetti esecutivi dei lavori da eseguirsi in un periodo da 12 a 18 mesi, e che dovranno sottoporsi, come tutti i progetti esecutivi delle opere concesse, all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Successivamente ed in relazione a detto programma, il comune dovrà provvedere alla tem-

pestiva presentazione dei progetti per i lavori da eseguirsi entro periodi sempre dai 12 ai 18 mesi, sino a tutto il sesto anno dalla pubblicazione della pace, dopo che saranno presentati i progetti esecutivi per tutti i rimanenti lavori. Nei progetti esecutivi la previsione della spesa calcolata ai prezzi correnti al tempo della presentazione, comprenderà altresì le spese generali, quelle per studi e compilazione dei progetti, per la direzione e sorveglianza, per interessi durante la costruzione (5.50 %), per manutenzione fino al momento del collaudo e per collaudazione dei lavori.

#### Art. 5.

L'annualità di cui all'art. 3 è fissata nella misura di lire 4,969,000 (lire quattro milioni novecentosessantanove mila), qualunque sia per risultare l'importo effettivo delle opere, ivi comprese le varianti ai progetti, regolarmente autorizzate, nonchè le eventuali ricostruzioni delle opere danneggiate da mareggiate o da altre cause naturali di forza maggiore.

La prima annualità che lo Stato dovrà versare al comune sarà pagata al termine dell'esercizio finanziario nel quale l'ammontare dei lavori eseguiti supererà almeno di un quarto la annualità dovuta.

I pagamenti successivi saranno fatti alla fine degli esercizi finanziari nei quali l'importo totale dei lavori eseguiti sarà superiore di lire 6,211,250 (lire sei milioni duecentoundicimila duecentocinquanta), alle rate già pagate.

Lo Stato potrà effettuare in qualsiasi epoca, previo avviso di un anno almeno, il riscatto delle annualità non ancora scadute versando al comune la somma capitale corrispondente all'interesse di cui sopra.

#### Art. 6.

Il comune dovrà incominciare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del primo progetto esecutivo e svilupparli poi in modo da poter ultimare le opere concesse entro dodici anni dalla data della suddetta approvazione.

Su richiesta del comune, e per cause ad esso non imputabili, da valutare ad esclusivo giudizio del Ministero dei lavori pubblici, po-

tranno essere prorogati i termini fissati per la presentazione dei progetti esecutivi e per l'inizio ed ultimazione delle opere.

#### Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici ed il comune hanno facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti già approvati che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio del nuovo porto.

Le varianti proposte dal comune dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino aumento o diminuzione di spesa in confronto di parti essenziali dei progetti stessi; in tutti gli altri casi, la loro ammissibilità verrà giudicata dal Genio civile di Bari.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione delle opere.

#### Art. 8.

Gli schemi di transazione diretti a prevenire o a troncàre contestazioni giudiziarie in dipendenza della esecuzione delle opere saranno da sottoporsi all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, superi le lire venticinquemila.

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

#### Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà a mezzo dell'ufficio del Genio civile di Bari affinché i lavori siano eseguiti a tutta regola d'arte ed a norma della concessione, senza che, pel fatto di tale sorveglianza, resti menomata la responsabilità che ha il comune per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare i lavori, di eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi, ed il comune ed i suoi appaltatori dipendenti do-

vranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi opportuni ed, all'occorrenza, sospendere momentaneamente i lavori.

Essi, trovando i lavori condotti in modo non soddisfacente, ne constateranno ogni irregolarità con apposito verbale da compilarli previo un solo invito agli agenti locali del comune, riferendone contemporaneamente all'Amministrazione la quale potrà far sospendere i lavori che non si eseguono regolarmente od imporre la demolizione e la conseguente ricostruzione a carico del comune.

#### Art. 10.

Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella rapidità che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'art. 6, il Ministero potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate parti dell'opera. Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre ad imporre le penali di cui all'art. 14, potrà disporre la esecuzione d'ufficio.

#### Art. 11.

Entro sei mesi dall'ultimazione delle opere, o parte di opere comprese nei singoli progetti esecutivi approvati, si addiverrà, da parte dell'Amministrazione governativa, al collaudo per l'assunzione in consegna delle opere. Il collaudo dovrà effettuarsi secondo le norme vigenti per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, verrà consegnata alla Capitaneria di porto.

#### Art. 12.

Lo Stato autorizzerà ai sensi di legge a favore del comune di Bari per far fronte alla eventuale maggiore spesa di costruzione, eccedente il limite corrispondente alle annualità di cui all'articolo 5, l'applicazione di una soprattassa di ancoraggio e di tasse speciali sulle merci imbarcate e sbarcate e sui passeggeri.

Il termine di esecuzione sarà regolato in conformità del successivo articolo 13.

#### Art. 13.

Qualora si prevedesse che, con l'importo delle opere eseguite, si venisse a superare la totale disponibilità dei fondi costituita dall'annualità di cui all'art. 5 e dal gettito delle tasse e sopratasse di cui all'art. 12, si addiverrà ad una riduzione delle opere, senza che, per tale fatto, il comune possa chiedere compensi ed indennità. Se l'ammontare dei lavori eseguiti e regolarmente liquidati risultasse inferiore alla somma sulla quale è basata l'annualità di lire 4,969,000 (lire quattro milioni novecento sessantanove mila), la somma stessa verrà corrisposta per un numero minore di anni, in modo da coprire soltanto la spesa effettivamente erogata.

Qualora pertanto fossero dallo Stato autorizzati con altro provvedimento legislativo i maggiori fondi all'uopo necessari, il comune avrà l'obbligo di eseguire integralmente le opere in conformità delle condizioni della presente convenzione con un prolungamento del termine di esecuzione in proporzione dell'aumentata spesa.

#### Art. 14.

Il comune per l'esecuzione delle opere portuali incorrerà di pieno diritto nelle seguenti penali:

1° lire 300 (lire trecento) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini speciali di cui all'art. 4, salvo l'esecuzione di ufficio di cui all'art. 9;

2° lire 500 (lire cinquecento) per ogni giorno di ritardo a dar compiuta l'opera entro il termine di cui all'art. 6, salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui all'art. 18.

#### Art. 15.

Al termine della costruzione il comune di Bari dovrà restituire allo Stato senza alcun compenso le aree portuali e la parte di piano inclinato concessagli a' termini dell'art. 2.

#### Art. 16.

Il comune di Bari è autorizzato fin d'ora a subconcedere alle stesse condizioni le opere concesse in virtù della presente convenzione ad una Società italiana che sarà all'uopo costituita

e per la quale interviene e si obbliga la Società italiana « Unione industriale italo-francese », in persona dei suoi consiglieri di amministrazione gr. uff. ing. Giovanni Battista Pirelli fu Santino e gr. uff. ing. Giuseppe Orlando fu Luigi.

Lo statuto della nuova Società dovrà poi essere sottoposto alla previa approvazione dei Ministeri competenti, i quali si riservano di prescrivere anche con regolamenti speciali tutte quelle cautele che risulteranno necessarie per meglio garantire l'esercizio del porto di Bari nei riguardi degli interessi nazionali. Lo statuto dovrà, tra l'altro, disporre che i componenti il Consiglio di amministrazione debbano essere in maggioranza sudditi italiani, e che dall'epoca dell'inizio dell'esercizio, di cui al seguente articolo, debbano intervenire di diritto in seno alle riunioni del Consiglio stesso un rappresentante dell'Amministrazione della marina mercantile, uno del Ministero dell'industria e commercio ed uno dei lavori pubblici.

Il capitale sociale sottoscritto dovrà, per tre quarti almeno, essere di produzione italiana.

#### Art. 17.

Lo Stato si obbliga di concedere alla Società di cui all'articolo precedente per la quale accetta e si obbliga la intervenuta Società italiana « Unione industriale italo-francese » la costruzione e l'esercizio delle condutture per distribuzione di acqua, gaz, luce ed energia elettrica; la costruzione e l'esercizio degli impianti di carico e scarico e di depositi di merci nonchè le aree per la costruzione ed esercizio di depositi per liquidi infiammabili, per sylos, per frigoriferi e quella da destinare per un punto franco, come sono stati già rappresentati in linea di massima nel sopracitato progetto 29 gennaio 1919.

La concessione dell'area che sarà destinata a punto franco è subordinata alla condizione che non sia presentata dalla Camera di commercio di Bari, entro cinque anni dalla data di approvazione della presente convenzione, uguale domanda per la quale avrà la preferenza qualora la Camera di commercio esercitasse direttamente per conto proprio il punto franco.

La costruzione degli impianti sopra indicati,

ad esclusione di quelli ferroviari fissi, sarà fatta a totali cure e spese della Società entro cinque anni dall'ultimazione delle opere di cui all'art. 1 e la concessione dell'esercizio avrà la durata di anni settanta decorrenti da questa stessa data. Allo spirare della concessione, essi saranno devoluti in piena proprietà dello Stato, al quale dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, senza indennizzo o compenso alcuno.

La precisa natura e l'entità degli impianti, come pure le relative condizioni di esercizio, ivi comprese le penalità per il caso di infrazione di patti contrattuali, e le tariffe saranno determinate da apposite convenzioni tra l'Amministrazione della marina mercantile e la Società predetta, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni vigenti per le concessioni di Demanio pubblico marittimo.

La cauzione dovrà essere stabilita in misura non inferiore al ventesimo del costo degli impianti.

La concessione comprenderà pure, per tutta la sua durata, lo sfruttamento, per il concessionario ed industrie marittime, dello specchio di acqua della intera insenatura fra il Molo Pizzoli e la punta di San Cataldo, la quale insenatura potrà essere destinata a complemento del porto industriale, al quale scopo la Società studierà e presenterà i relativi progetti per la migliore utilizzazione possibile entro i primi dodici anni della concessione.

Lo Stato concede alla Società medesima la prelazione per la costruzione di un grande bacino da carenaggio, qualora essa ne presenti la domanda, corredata di regolare progetto, entro il termine stabilito per la costruzione delle opere portuali di cui alla presente convenzione.

#### Art. 18.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, si potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza:

1° quando il comune ritardi la presentazione del programma e dei progetti parziali entro i termini stabiliti dall'articolo 4;

2° quando si verificino gravi irregolarità

o negligenza nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;

3° quando il ritardo nel compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici, senza che la eventuale contestazione pendente dinanzi al collegio arbitrale possa sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza, entrerà in possesso di tutte le opere eseguite, nonchè degli impianti e dei mezzi d'opera necessari al complemento dei lavori, provviste di materiali a pie' d'opera, e delle aree espropriate delle quali il comune dovrà consegnare gli atti.

La presa di possesso dà parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per la constatazione di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti del comune e alla presenza dei testimoni, nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite e non colaudate e delle provviste e delle proprietà acquistate, sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta dai funzionari del Genio civile ed esso non potrà eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilità del comune. La valutazione dei mezzi d'opera sarà egualmente determinata da perizia del Genio civile, il quale terrà solamente conto del valore effettivo che essi avranno al momento della presa di possesso.

Tali perizie saranno comunicate, per l'accettazione, all'amministrazione comunale e, qualora questa rifiuti di riconoscerne le risultanze, la valutazione verrà deferita al giudizio del collegio arbitrale da nominarsi secondo il successivo articolo.

#### Art. 19.

Le controversie tra lo Stato ed il comune, in dipendenza della esecuzione della presente convenzione, che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un collegio di tre arbitri nominati, uno dal comune, uno dal Ministero competente per la materia controversa, ed il terzo, cui spetterà presiedere il col-

legio, dal presidente del Consiglio di Stato, fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e la loro sentenza non sarà soggetta ad altro gravame che il ricorso in cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà sottoposta ad altro collegio come sopra costituito.

#### Art. 20.

Il comune, per gli effetti della presente convenzione, elegge domicilio a Bari, nel palazzo comunale.

#### Art. 21.

La presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti ad essa, ivi compresa la subconcessione da parte del comune a favore della « Unione industriale italo-francese », i contratti di appalto e gli atti di espropriazione, ecc., saranno esenti da bollo e da altri diritti fiscali, compresi quelli di segreteria e di archivio.

Il presente atto sarà assoggettato alla tassa di registrazione di lire 2.70 (lire due e centesimi settanta) a carico del comune di Bari.

#### Art. 22.

La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi di approvazione, e, per quanto riguarda il comune di Bari e la « Unione industriale italo-francese », alla emanazione delle prescritte deliberazioni di approvazione.

E richiesto io, primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ho ricevuto e pubblicata la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate prima di sottoscriverla, hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di nove fogli di carta semplice scritti su facciate trentuna e

righe ventiquattro della trentaduesima, da funzionario di questo Ministero e comprende due inserzioni per foglietti due dattilografati su facciate due.

*Il ministro dei lavori pubblici:* EDOARDO PANTANO del fu Francesco.

*Il sottosegretario di Stato per il Ministero del tesoro:* BORTOLO BELOTTI fu Cesare.

*Il sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari:* EDMONDO SANJUST fu Giovanni.

*Il sindaco della città di Bari:* GIUSEPPE BOTTALICO fu Gaetano.

*I rappresentanti della Società italiana « Unione industriale italo-francese »:* G. BATTISTA PIRELLI fu Santino, GIUSEPPE ORLANDO fu Luigi.

PAOLO LEMBO fu Antonio — CAPRIOLIO PIETRO fu Giuseppe — PIETRO CAVASOLA — FRANCESCO MAFFEI fu Raffaele, *testimoni.*

*Il primo segretario delegato ai contratti:* GUIDO BONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento nel porto di Bari ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti, di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le conven-

zioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.

*Regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2796.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze e per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma del grand'ufficiale ingegnere Ignazio Inglese e del commendatore ingegnere Domenico Lo Gatto, ritenute meritevoli di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 15 maggio 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono approvate e rese esecutorie:

1° la convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 tra il ministro per i lavori pubblici, il ministro per il tesoro, rappresentato da Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato avvocato Bortolo Belotti, ed il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, rappresentato da Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato ingegnere Edmondo Sanjust de Teulada, in rappresentanza dello Stato, il comune di Bari, rappresentato dal commendatore dottor Giuseppe Bottalico fu Gaetano, sindaco della città di Bari, e la Società italiana Unione industriale italo-francese, rappresentata dai signori grand'ufficiale Giovanni Battista Pirelli fu Santino, e grand'ufficiale Giuseppe Orlando fu Luigi;

2° la convenzione in data 15 settembre 1923, stipulata fra il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro per i lavori pubblici, il ministro per le finanze, il ministro per la marina (Commissariato per la marina mercantile),



il comune di Bari e la Società Unione industriale italo-francese, apportante modifiche alla convenzione 25 novembre 1919 sopra citata.

#### Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli. Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone e degli immobili da occupare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via provvisoria dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

#### Art. 4.

Per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del presente decreto è autorizzata la maggiore spesa di lire 86,364,655 da portarsi per lire 30,764,655 in aumento di quella autorizzata per il quinquennio 1° luglio 1923-30 giugno 1928 per opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare col Regio decreto 3 maggio 1923, numero 1285.

In conseguenza delle disposizioni del presente decreto, alle assegnazioni stabilite dalla tabella A) annessa al predetto decreto n. 1285, sono apportate le variazioni che seguono:

« Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna, aumento di lire 40,000,000.

« Annualità per concessione di opere marit-

time (limitamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928), diminuzione di lire 9,235,345 ».

#### Art. 5.

Per far fronte ai pagamenti che dovranno effettuarsi in dipendenza e nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precitato Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e al precedente articolo, il ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici, oltre il limite di cui all'articolo 1 del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285, la somma occorrente per portare a lire 8,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 l'assegnazione relativa alle opere di cui al presente decreto.

Gli stanziamenti successivi saranno stabiliti con la legge del bilancio in misura non superiore a lire 8,000,000 per ciascun servizio.

#### Art. 6.

Il decreto 30 novembre 1919, n. 2444, resta abrogato.

#### Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del testo di Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È approvato a tutti gli effetti l'unico testo di convenzione stipulata il 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta dal Consorzio per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

#### CONVENZIONE TRA LO STATO E LE PROVINCIE DI PALERMO E DI TRAPANI A COMPOSIZIONE DELLA VERTENZA RIGUARDANTE LA SOVVENZIONE DOVUTA DAL CONSORZIO PER LA FERROVIA PALERMO-MARSALA-TRAPANI.

L'anno millenovecentoventiquattro, addì 19 settembre in una sala di questo Ministero delle finanze, si sono riuniti i signori: grande ufficiale professore Carlo Conti Rossini, direttore generale del Tesoro e commendatore avvocato Carlo Tonti fu Vito capo divisione nell'amministrazione dei lavori pubblici in rappresentanza dell'amministrazione dello Stato, debitamente a ciò autorizzati rispettivamente da Sua Eccellenza il ministro delle finanze e da Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, mediante deleghe in data 29 agosto 1924, n. 88136, e 7 settembre 1924, n. 15838, che si allegano al primo originale, sotto le lettere A e B; il signor commendatore Raffaele Barabbino fu G. Battista, nato a Palermo, domiciliato a

Palermo, rappresentante la provincia di Palermo, debitamente autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale dell'8 agosto 1924 ratificata dal Consiglio provinciale nella tornata del 13 agosto 1924 pure allegata in copia al primo originale del presente atto (allegato C); e rappresentante il suddetto commendatore Barabbino, anche la provincia di Trapani, debitamente autorizzato con deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia, adottata in data trenta agosto 1924 coi poteri del Consiglio anch'essa allegata in copia al primo originale del presente atto, sotto la lettera D;

Le parti come sopra costituite, premesso:

Che in base alla Convenzione 25 agosto 1874 il Governo concesse al Consorzio costituitosi fra le provincie di Palermo e di Trapani la costruzione e l'esercizio della strada ferrata Palermo-Marsala-Trapani accordando una sovvenzione annua di lire 14,000 per ciascuno dei 127 + 182 chilometri per anni 99 sotto la condizione che, allorquando il prodotto lordo avesse superato le lire 12,000 a chilometro, il sussidio governativo avrebbe dovuto essere diminuito della metà della differenza intercedente fra il prodotto effettivo ed il prodotto minimo di lire 12.000. Fu stabilito inoltre che lo Stato avrebbe partecipato ai prodotti lordi eccedenti lire 29,000 a chilometro, in ragione di una terza parte. Il prodotto chilometrico da servire di base alla diminuzione della sovvenzione era da desumersi dal reddito dell'intera linea, considerata nella sua effettiva lunghezza;

Che colla Convenzione 12 luglio 1876 intervenuta tra il Consorzio suddetto e l'Impresa che assumeva la costruzione della linea, il Consorzio medesimo si obbligava a pagare alla Società, da costituirsi un sussidio annuo di lire 464,000; con l'intesa (art. 4 della Convenzione) che la sovvenzione sarebbe stata ridotta nella stessa proporzione della intera sovvenzione governativa e nei medesimi casi previsti nella Convenzione 25 agosto 1874, intervenuta tra lo Stato ed il Consorzio;

Che procedutosi al riscatto della linea, con effetto dal 1° gennaio 1905, mediante Convenzione fra Stato e Società, il Consorzio sostenne che per questo solo fatto veniva per esso a cessare l'obbligo del pagamento del sussidio, men-

tre l'amministrazione governativa oppose che il riscatto, nulla innovando nei rapporti giuridici fra Società sub-concessionaria e Consorzio, questo avrebbe dovuto continuare a pagare alla Società il convenuto sussidio fino al termine della concessione; sussidio che, per altro, per effetto della convenzione di riscatto restò compreso integralmente nelle annualità di riscatto dovute dallo Stato; e quindi lo Stato, sostituendosi alla Società nella proprietà della linea e continuandole a pagare in proprio la somma corrispondente alla sovvenzione consorziale doveva intendersi surrogato anche in tutti i diritti sociali verso i terzi e cioè verso il Consorzio, per ripetere le somme a cui questo si era obbligato;

Che il giudizio introdotto dall'amministrazione dello Stato con citazione presso il Tribunale di Palermo è stato sempre rinviato in attesa che il Consorzio facesse proposte per transigere la vertenza, in conformità delle promesse da esso fatte;

Che la causa era stata di ufficio cancellata dal ruolo nell'udienza del 31 luglio 1916 essendosi iniziate trattative fra l'Avvocatura erariale generale e i rappresentanti del Consorzio per un amichevole componimento della lite;

Che le proposte di transazione dal Consorzio formulate in apposito memoriale erano basate sulle seguenti premesse:

1° che ammessa in via di ipotesi a fondamento della domanda dello Stato, per il pagamento dei contributi; la Convenzione 12 luglio 1876 stipulata fra le provincie di Palermo e Trapani da una parte e la Società sub-concessionaria dall'altra, è da rilevare che la convenzione medesima pone il pagamento del contributo in correlazione al prodotto lordo chilometrico della linea, nel senso che ad esso deve essere commisurato, degradando con l'aumento del prodotto;

2° che la stessa convenzione conferisce alle menzionate provincie il diritto di partecipazione agli utili qualora il prodotto superi lire 29,000 a chilometro;

3° che in conseguenza di ciò, correlativo alla obbligazione di pagamento del contributo, da parte delle amministrazioni provinciali è il loro diritto di controllo della gestione e dell'esercizio della linea;

4° che non avendo l'amministrazione ferroviaria tenuta una gestione separata della linea, dal 1904 (epoca del riscatto) ad oggi e non potendo fornire la dimostrazione contabile del prodotto della ferrovia in parola, lo Stato non può richiedere il pagamento del contributo per lo stesso periodo di tempo;

e consistevano nell'abbandonare ogni questione per il passato, non potendosi eseguire un accertamento dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente, a causa della omessa contabilizzazione dei prodotti da parte delle ferrovie dello Stato. Quanto all'avvenire le due provincie facevano presente che, ammettendo per ipotesi che lo Stato potesse riprendere i suoi diritti, previo il riconoscimento dei suoi obblighi verso le due provincie, queste in corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato al contributo, avrebbero potuto rinunciare alla loro volta al diritto di controllo ed alla partecipazione agli utili;

Ritenuto che l'affermazione dei patrocinatori del Consorzio relativa alla tenuta o meno di una contabilità distinta da parte delle ferrovie dello Stato dei prodotti di esercizio della linea di cui trattasi è risultata infondata; infatti in seguito ad accordi presi tra il Ministero del tesoro (ora finanze), le ferrovie dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici era stato già stabilito di continuare a tenere in separata evidenza la contabilità dei prodotti della linea Palermo-Marsala-Trapani per rispondere, ad ogni evenienza, alle pretese delle due provincie interessate.

Preso atto che dai calcoli eseguiti per determinare la riduzione del contributo di lire 464,000 annue dovute dal Consorzio, risulta che per gli anni dal 1905, epoca del riscatto, a tutto il 1920, dalle complessive lire 6,960,000 (464,000 × 15 anni) occorre dedurre lire 1 milione e 115,072.68, restando così dovute a tutto il 1920 sole lire 5,844,927.32;

Preso atto che i prodotti del 1923 hanno raggiunto lire 5,887,996.92 e la riduzione del contributo delle due provincie per tale anno ascenderebbe a lire 462,293.23 e cioè sarebbe quasi totale;

Considerato che la somma in contestazione per il periodo intercedente dal 1905 al 31 dicembre 1922 si aggira sulle lire 6 milioni;

Ritenuto che la questione si riduce in sostanza

a stabilire se, avuto riguardo alle condizioni finanziarie dei due enti locali si possa imporre un forte aggravio ai rispettivi bilanci per il pagamento degli arretrati;

Considerato che anche il Ministero dell'interno ebbe a dichiarare in proposito che le condizioni del momento non consentono alcun straordinario aggravio ai contribuenti fondari, dato che, per reintegrare i fondi stornati si dovrebbe elevare fortemente l'aliquota della sovraimposta, il che non è possibile; considerato pure che dal 1918 ad oggi le condizioni finanziarie delle due provincie sono andate peggiorando;

Visto che, pur di addivenire ad una amichevole transazione fra lo Stato ed il Consorzio, le due provincie di Palermo e Trapani, con le due deliberazioni 18 aprile 1924 (Deputazione provinciale di Palermo) e 3 maggio 1924 (Commissione Reale per l'amministrazione della provincia di Trapani) hanno offerto a liquidazione e transazione della somma contestata per il periodo precedente, la somma di lire 600,000 che rappresenta la decima parte del debito in contestazione, da corrispondersi in tre esercizi a cominciare dal 1925 senza interessi;

Convengono e stipulato quanto appresso:

#### Art. 1.

Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### Art. 2.

Le due provincie di Palermo e di Trapani offrono ed il Governo del Re accetta, in complesso lire 600,000 (seicentomila) da corrispondersi in parti eguali da ciascuna provincia in tre esercizi, senza interessi, a cominciare dall'anno 1925, a transazione della vertenza insorta circa la corresponsione, da parte del Consorzio allo Stato, della sovvenzione di lire 464,000 annue dal 1905 fino all'anno 1973 per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani:

#### Art. 3.

Lo Stato rinuncia alla sovvenzione chilometrica di annue lire 464,000 dovuta dal Consorzio

per gli anni decorrenti da quello del riscatto sino al 1973 (fine della concessione).

#### Art. 4.

In corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato alla sovvenzione, le due provincie rinunciano alla loro volta alla eventuale partecipazione agli utili sui prodotti superiori alle lire 29,000 a chilometro, e alla possibilità di controllo sulla contabilità della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

#### Art. 5.

Con la presente Convenzione le parti dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dall'atto di concessione della ferrovia, dall'avvenuto riscatto, nonchè dal giudizio iniziato, al quale rinunziano definitivamente.

#### Art. 6.

La presente transazione non avrà effetto in caso di mancato pagamento, e nei termini indicati, delle somme di cui all'articolo 2, nei riguardi della provincia inadempiente.

#### Art. 7.

La validità della presente Convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi di approvazione.

#### Art. 8.

Alla presente Convenzione, stipulata in tre originali sarà applicata la tassa fissa di registro di lire quattro.

Il presente atto consta di tre fogli di carta bollata su facciate dodici.

*Il rappresentante del Ministero delle finanze:* CARLO CONTI ROSSINI.

*Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici:* CARLO TONTI.

*Il rappresentante delle provincie di Palermo e Trapani:* RAFFAELE BARABINO.

## ALLEGATO A.

## DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Div. IV - Sez. I. - N. 88136.

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 93 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

## DELEGA:

Il grande ufficiale professore Carlo Conti Rosini, direttore generale del Tesoro, a firmare in sua vece la Convenzione fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta dal Consorzio per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

Roma, 29 agosto 1924.

*Il ministro: DE STEFANI.*

## ALLEGATO B.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili

Div. XIII - N. 15838.

*Onorevole Ministero delle finanze  
Direz. generale del Tesoro - Divisione IV*

Roma.

OGGETTO: *Sovvenzione per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani. Transazione.*

## URGENTE

In relazione alla lettera sopra indicata, in ordine al proposto schema di convenzione tra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani, a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta dal Consorzio per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, significasi che

questo Ministero, esaminato il contenuto dello schema di convenzione suddetta, informata a criteri di opportuna correttezza, al fine di risolvere bonariamente una vertenza di fondamento giuridico assai dubbio, e la quale — giusta il parere della Regia avvocatura erariale generale — non avrebbe potuto essere condotta a fine utilmente conclusivo per l'amministrazione, esprime il proprio apprezzamento completamente favorevole al bonario componimento in parola.

- All'uopo, si delega, per la firma della Convenzione di cui trattasi, in rappresentanza di questo Ministero, il grande ufficiale avvocato Torquato De Cupis, capo divisione o in sua vece il commendatore Carlo Tonti fu Vito.

*Il ministro: SARROCCHI.*

## ALLEGATO C.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE  
DI PALERMO

N. 5514.

*Estratto di deliberazione della Deputazione provinciale del dì 8 agosto 1924.*

Presidenza del signor commendatore Signorino coll'intervento dei signori titolari Patermostro, Abbate, Alessi, supplenti: Maggio, Cirrito.

OGGETTO: *Sovvenzione per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.*

La Deputazione: vista la lettera del Ministero delle finanze con la quale comunica che in relazione alle deliberazioni delle due provincie di Palermo e Trapani (quella della provincia di Palermo è del 18 aprile 1924) è stato predisposto lo schema di convenzione a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani e si invitano le due amministrazioni a restituire in segno di approvazione lo schema stesso e ad assicurare che saranno impegnate in bilancio le somme dovute pel triennio 1925-27;

Ritenuto che lo schema di deliberazione ri-

sponde ai deliberati della amministrazione provinciale;

Ritenuto che per la stipula della convenzione da farsi in Roma l'amministrazione provinciale crede opportuno di incaricare il segretario generale commendatore Barabbino Raffaele, già incaricato per la definizione di tale vertenza ed alla cui opera ed attività è dovuta in gran parte la definizione dell'annosa vertenza con vantaggio per le due provincie;

Ritenuto che lo schema di convenzione è il seguente:

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventiquattro addì . . . . . in una sala di questo Ministero, si sono riuniti i signori: grande ufficiale professore Carlo Conti Rossini, direttore generale del Tesoro, in rappresentanza dell'amministrazione dello Stato debitamente a ciò autorizzato rispettivamente da Sua Eccellenza il ministro delle finanze e da Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici, mediante delega in data . . . . . che si allegano al primo originale del presente atto sotto le lettere *A* e *B*.

Il signore . . . . . nato a . . . . . domiciliato a . . . . . rappresentante la provincia di Palermo, debitamente autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale . . . . . pure allegata al primo originale del presente atto sotto la lettera *B*.

Il signor . . . . . nato a . . . . . domiciliato a . . . . . rappresentante la provincia di Trapani, debitamente autorizzato con deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione della provincia pure allegata al primo esemplare del presente atto, sotto la lettera *D*. Le parti come sopra costituite, premesso: che in base alla Convenzione 25 agosto 1874 il Governo concesse al Consorzio costituitosi fra le provincie di Palermo e di Trapani la costruzione e l'esercizio della strada ferrata Palermo-Marsala-Trapani accordando una sovvenzione annua di lire 14,000 per ciascuno dei 127 + 182 chilometri per anni 90 sotto la condizione che, allorquando il prodotto lordo avesse superato le lire 12,000

a chilometro il sussidio governativo avrebbe dovuto essere diminuito della metà della differenza intercedente fra il prodotto effettivo ed il prodotto minimo di lire 12,000: Fu stabilito inoltre che lo Stato avrebbe partecipato ai prodotti lordi eccedenti lire 29,000 a chilometro in ragione di una terza parte.

Il prodotto lordo chilometrico da servire in base alla diminuzione della sovvenzione era da desumersi dal reddito dell'intera linea, considerata nella sua effettiva lunghezza.

Che colla convenzione 12 luglio 1876 intervenuta fra il Consorzio suddetto e l'impresa che assumeva la costruzione della linea, il Consorzio medesimo si obbligava a pagare alla Società da costituirsi un sussidio annuo di lire 464,000, con l'intesa (art. 4 della convenzione) che la sovvenzione sarebbe stata ridotta nella stessa proporzione della intera sovvenzione governativa e nei medesimi casi previsti nella convenzione 25 agosto 1874, intervenuta fra Stato ed il Consorzio;

che proceduto al riscatto della linea, con effetto dal 1° gennaio 1905, mediante Convenzione fra Stato e Società, il Consorzio sostenne che per questo solo fatto veniva per esso a cessare l'obbligo del pagamento del sussidio, mentre l'Amministrazione governativa oppose che il riscatto nulla innovando nei rapporti giuridici della Società sub-concessionaria e Consorzio, questo avrebbe dovuto continuare a pagare alla Società il convenuto sussidio fino al termine della concessione, sussidio che, per altro, per effetto della convenzione di riscatto restò compreso integralmente nelle annualità di riscatto dovute dallo Stato, e quindi lo Stato, sostituendosi alla Società nella proprietà della linea e continuandole a pagare in proprio la somma corrispondente alla sovvenzione consorziale doveva intendersi surrogato anche in tutti i diritti sociali verso i terzi e cioè verso il Consorzio, per ripetere le somme a cui questo si era obbligato;

che il giudizio introdotto dall'Amministrazione dello Stato con citazione presso il Tribunale di Palermo è stato sempre rinviato in attesa che il Consorzio facesse proposte per transigere la vertenza in conformità delle promesse da esso fatte;

che la causa era stata di ufficio cancellata dal

ruolo nelle udienze del 31 luglio 1916 essendosi iniziate trattative fra l'Avvocatura erariale generale e i rappresentanti del Consorzio per un amichevole componimento della lite;

che le proposte di transazione dal Consorzio formulate in apposito memoriale erano basate sulle seguenti premesse:

1° che ammesso in via di ipotesi a fondamento della domanda dello Stato per il pagamento dei contributi la Convenzione 12 luglio 1876 stipulata fra le provincie di Palermo e Trapani da una parte e la Società sub-concessionaria dall'altra, è da rilevare che la Convenzione medesima pone il pagamento del contributo in correlazione al prodotto lordo chilometrico della linea nel senso che ad esso deve essere commisurato degradando con l'aumento del prodotto;

2° che la stessa Convenzione conferisce alle menzionate provincie il diritto di partecipazione agli utili qualora il prodotto superi lire 29,000 a chilometro;

3° che in conseguenza di ciò correlativo alla obbligazione di pagamento del contributo, da parte delle Amministrazioni provinciali, è il loro diritto di controllo della gestione e dell'esercizio della linea;

4° che non avendo l'Amministrazione ferroviaria tenuta una gestione separata della linea, dal 1904 (epoca del riscatto) ad oggi e non potendo fornire la dimostrazione contabile del prodotto della ferrovia in parola, lo Stato non può richiedere il pagamento del contributo per lo stesso periodo di tempo, e insistevano nell'abbandonare ogni questione per il passato, non potendosi eseguire un accertamento dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente, a causa della omessa contabilizzazione dei prodotti da parte delle ferrovie dello Stato. Quanto all'avvenire le due provincie facevano presente che, ammettendo per ipotesi che lo Stato potesse riprendere i suoi diritti, previo il riconoscimento dei suoi obblighi verso le due provincie, queste, in corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato al contributo, avrebbero potuto rinunciare alla loro volta al diritto di controllo ed alla partecipazione agli utili.

Ritenuto che l'affermazione dei patrocinatori del Consorzio relativa alla tenuta o meno di una contabilità distinta da parte delle ferrovie dello Stato dei prodotti di esercizio della linea di cui

trattasi è risultata infondata; infatti in seguito ad accordi presi fra il Ministero del tesoro (ora finanze), le ferrovie dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici era già stato stabilito di continuare a tenere in separata evidenza la contabilità dei prodotti della linea Palermo-Marsala-Trapani per rispondere ad ogni evenienza alle pretese delle due provincie interessate. Preso atto che dai calcoli eseguiti per determinare la riduzione del contributo di lire 464,000 annue dovute dal Consorzio, risulta che per gli anni dal 1905, epoca del riscatto, a tutto il 1920, dalle complessive lire 6,960,000 ( $464,000 \times 15$  anni) occorre dedurre lire 1,115,072.68 restando così dovute a tutto il 1920 solo lire 5 milioni 887,996.92. Preso atto che i prodotti del 1923 hanno raggiunto lire 5,887,996.92 e la riduzione del contributo delle due provincie per tale anno ascenderebbe a lire 462,293.23 e cioè sarebbe quasi totale.

Considerato che la somma in contestazione per il periodo intercedente dal 1905 al 31 dicembre 1922 si aggira sulle lire 6 milioni.

Ritenuto che la questione si riduce in sostanza a stabilire se, avuto riguardo alle condizioni finanziarie dei due Enti locali, si possa imporre un forte aggravio ai rispettivi bilanci per il pagamento degli arretrati;

considerato che anche il Ministero dell'interno ebbe a dichiarare in proposito che le condizioni del momento non consentono alcun straordinario aggravio ai contribuenti fondiari, dato che, per reintegrare i fondi stornati si dovrebbe elevare fortemente l'aliquota della sovraimposta, il che non è possibile, considerato pure che dal 1918 ad oggi le condizioni finanziarie delle due provincie sono andate peggiorando;

Visto che, pur di addivenire ad una amichevole transazione fra lo Stato ed il Consorzio, le due provincie di Palermo e Trapani, con le due deliberazioni 18 aprile 1924 (Deputazione provinciale di Palermo) e 3 maggio 1924 (Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Trapani) hanno offerto a liquidazione e transazione della somma contestata per il periodo precedente la somma di lire 600,000 che rappresenta la decima parte del debito in contestazione da corrisondersi in tre esercizi a cominciare dal 1925 senza interessi.

Convengono e stipulano quanto appresso:

## Art. 1.

Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

## Art. 2.

Le due provincie di Palermo e di Trapani offrono ed il Governo del Re accetta in complesso lire 600,000 (seicentomila) da corrispondersi in parti uguali da ciascuna provincia in 3 esercizi senza interessi a cominciare dall'anno 1925 a transazione della vertenza insorta circa la corresponsione, da parte del Consorzio allo Stato, della sovvenzione di lire 464,000 annue dal 1905 fino all'anno 1973 per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

## Art. 3.

Lo Stato rinuncia alla sovvenzione chilometrica di annue lire 464,000 dovuta dal Consorzio per gli anni decorrenti da quello del riscatto sino al 1973 (fine della concessione).

## Art. 4.

In corrispettivo della rinuncia da parte dello Stato alla sovvenzione le due provincie rinunziano alla loro volta alla eventuale partecipazione agli utili sui prodotti superiori alle lire 29,000 a chilometro, e alla possibilità di controllo sulla contabilità della direzione generale delle ferrovie dello Stato.

## Art. 5.

Con la presente Convenzione le parti dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dall'atto di concessione della ferrovia, dell'avvenuto riscatto nonchè dal giudizio iniziato al quale rinunziano definitivamente.

## Art. 6.

La presente transazione non avrà effetto in caso di mancato pagamento, e nei termini indicati, delle somme di cui all'articolo 2 nei riguardi della provincia inadempiente.

## Art. 7.

La validità della presente Convenzione è subordinata per quanto riguarda lo Stato alla

emanazione dei necessari provvedimenti legislativi di approvazione.

In linea di urgenza e coi poteri del Consiglio. Su proposta del presidente

## DELIBERA:

approvare lo schema di Convenzione di cui sopra è parola, autorizzando il presidente a firmarla, ed incaricando il commendatore Raffaele Barabbino a recarsi in Roma per la stipula del detto atto.

Dispone che nel bilancio degli anni 1925-26 e 1927 siano stanziati in bilancio le somme dovute dall'Amministrazione provinciale in esecuzione della Convenzione in ragione di centomila lire all'anno.

*Il presidente:* SIGNORINO.

*Il deputato onziano:* ABBATE.

*Il segretario generale:* BARABBINO.

Copia conforme all'originale:

*Per il segretario generale:* BASILE.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE  
DI PALERMO

Si certifica da me sottoscritto che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio di questa provincia, ai termini di legge, addì 10 agosto 1924, giorno festivo, e che contro di essa non è stata presentata alcuna opposizione.

Palermo, 30 agosto 1924.

*Per il segretario generale:* A. BASILE.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 5 settembre 1924.

*Per il prefetto presidente:* CIANCIOLO.

*Il commissario relatore:* PUSATELLI.

*Il segretario:* SPECIALE.

Copia conforme uso amministrativo:

*Il segretario:* SERIO.

Ratificata integralmente dal Consiglio provinciale di Palermo con deliberazione del 12 agosto 1924 inviata alla locale prefettura con elenco del 6 settembre 1924, n.



Per copia conforme all'originale che si rilascia sulla richiesta della Direzione generale del Tesoro.

Palermo, 6 settembre 1924.

*Il segretario generale:* BASILE.

Visto, *il presidente* CAPUTO.

#### ALLEGATO D.

L'anno millenovecentoventiquattro, addì 30 del mese di agosto nella sala delle Commissioni dell'ufficio provinciale.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

per l'Amministrazione della provincia di Trapani riunita sotto la presidenza del signor cavaliere ufficiale dottore Filippo Cardelli, con l'intervento dei commissari signori dottore Bon-signore, barone Drago, professore Basile, dottore Cucchiara, capitano Faraci con l'assistenza del segretario capo divisione avvocato Paolo Fici, in assenza del segretario generale dottore ragioniere Gentile Antonino.

Vista la propria deliberazione in data 3 maggio 1924 resa esecutoria il 12 maggio stesso, n. 5549, colla quale si addiveniva alla proposta transazione della vertenza tra lo Stato e le provincie di Palermo e Trapani per la sovvenzione ferroviaria alle condizioni da parte delle dette provincie di corrispondere in parti uguali la somma di lire 600 mila infra tre esercizi senza interessi e di rinunciare a qualsiasi ed ogni richiesta derivante dall'atto di concessione e dell'avvenuto riscatto a cominciare dal 1925 e da parte del Governo di rinunciare ad ogni pretesa per l'avvenire.

Visto lo schema di convenzione predisposto dal ministro delle finanze.

Ritenuto che detta Convenzione è basata sulle condizioni di cui alla superiore deliberazione e che pertanto può approvarsi.

Attesochè a rappresentare l'Amministrazione provinciale di Trapani per la firma dell'atto di convenzione può delegarsi il commendatore av-

vocato Raffaele Barabbino, segretario generale della deputazione provinciale di Palermo, che lo ha delegato a rappresentarla. Coi poteri del Consiglio conferiti dal Regio decreto 30 gennaio 1924.

Su proposta del relatore barone avvocato Drago,

DELIBERA:

approvare lo schema di convenzione predisposto dal ministro delle finanze a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione per la ferrovia Palermo-Trapani di cui all'allegato A (1) e di delegare a rappresentare la provincia di Trapani nell'atto di transazione il commendatore avvocato Raffaele Barabbino, segretario generale della deputazione provinciale di Palermo.

Letto e confermato viene sottoscritto.

*Il commissario anziano:* DRAGO.

*Il presidente:* CARDELLI.

*Per il segretario generale:* FICI.

Il sottoscritto segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Trapani

#### CERTIFICA

che la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio, in data 30 agosto 1924, riguardante sovvenzione per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani venne ieri 31 agosto (giorno festivo) affissa nella tabella di pubblicità di quest'Ufficio e che nessuna opposizione venne presentata.

Trapani, 1<sup>o</sup> settembre 1924.

Per copia conforme:

*Per il segretario generale:* FICI.

Visto, *il presidente:* CARDELLI.

N. 11935,

Visto: Trapani, li 5 settembre 1924.

*Per il prefetto:* TOMASELLI.

Trapani, 6 settembre 1924.

Per copia legale:

*Per il segretario generale:* FICI.

Visto, *il presidente:* DRAGO.

(1) Si omette la trascrizione dell'allegato A perchè è conforme al testo di Convenzione di cui si propone l'approvazione col presente disegno di legge.

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole » (N. 219).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole.

*Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 settembre 1919, numero 1660;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, eretta in ente morale col

Regio decreto 6 agosto 1916, n. 1025, ha facoltà di contrarre, con enti o Istituti di credito, mutui estinguibili in un periodo non eccedente i 30 anni, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni per provvedere all'acquisto, costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, alla compera di terreni e trasformazione agraria di essi e all'impianto, in genere, di colonie agricole per gli orfani stessi.

Art. 2.

Con decreto del Ministero per l'economia nazionale, su domanda del presidente dell'opera, debitamente autorizzato dal Consiglio generale, potrà essere assunto dallo Stato l'onere del contributo degli interessi, in ragione non superiore al 3 per cento, ed eventualmente all'ammortamento, afferente a ogni singolo mutuo.

Art. 3.

Il beneficio del concorso governativo non potrà essere concesso che a seguito di accertamento sulla destinazione del mutuo e per gli scopi indicati all'art. 1, in base a regolare perizia di spesa da vidersi dal competente ufficio del genio civile.

Art. 4.

Il pagamento del concorso governativo sarà effettuato a favore dell'ente o dell'Istituto mutuante, in rate semestrali fisse posticipate, il 30 settembre ed il 31 marzo degli esercizi finanziari successivi a quello per il quale la somma del mutuo sia stata effettivamente erogata.

Durante la esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento e restauro dei fabbricati o di trasformazione dei terreni potrà essere concesso il concorso per una quota parte dell'onere degli interessi semplici gravanti le somministrazioni eventualmente accordate dagli enti od Istituti mutuanti, in conto del mutuo ed in proporzione dell'andamento dei lavori stessi.

Art. 5.

Il concorso governativo sarà esente da ritenute per tasse ed imposte, e per qualsiasi altro titolo.

## Art. 6.

Per provvedere agli oneri, di cui ai precedenti articoli, alle condizioni e con le limitazioni ivi indicate, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25, e per la durata di un trentennio, apposito stanziamento, in somma non superiore alle lire 250.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
NAVA  
DE STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*. (Fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione ed alla Convenzione doganale stipulati a Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste » (N. 232).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione ed alla Convenzione doganale stipulati a Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste ».

Prego l'onorevole, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

**Articolo unico.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 14 marzo 1924, n. 342, col quale è data esecuzione ai seguenti due Atti internazionali stipulati in Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche soviettiste socialiste:

1° Trattato di commercio e di navigazione, con l'annesso protocollo finale;

2° Convenzione doganale.

*Regio decreto 14 marzo 1924 n. 342.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, ministro dell'interno, presidente del Consiglio, di concerto con i ministri delle finanze, dell'economia nazionale, della giustizia e degli affari di culto, della guerra, della marina e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti due atti internazionali stipulati in Roma il sette febbraio millenovecentoventiquattro fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche soviettiste socialiste:

1° Trattato di commercio e di navigazione, al quale è annesso un protocollo finale;

2° Convenzione doganale.

## Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno 23 marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
DE STEFANI  
CORBINO  
OVIGLIO  
DIAZ  
THAON DE REVEL  
CIANO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

CONVENTION DOUANIÈRE ENTRE L'ITALIE  
ET L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIETISTES SOCIALISTES.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, désireux de favoriser dans toute la mesure du possible les relations économiques entre leurs deux Pays, ont décidé de conclure une Convention douanière, basée sur le principe de la compensation réciproque en ce qui concerne les réductions des droits d'importation et d'exportation, accordées de part et d'autre, et ont nommés à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Exc. BENITO MUSSOLINI, *Son Président du Conseil, Ministre pour l'intérieur et par interrim des Affaires Etrangères;*

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes:

Monsieur NICOLAS JORDANSKI, *Représentant Plénipotentiaire de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes en Italie;*

Monsieur JACQUES JANSON, *Membre du Comité Exécutif Central de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes;*

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

## Art. 1.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés à la liste Annexe A, jointe à la présente Convention, bénéficieront, pendant toute la durée de la convention, des pourcentages de réduction, indiqués dans ledit Annexe A.

Si par des circonstances économiques exceptionnelles le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes était amené à augmenter les droits afférants aux produits, énumérés au dit Annexe A, soit modifiant les droits de base, soit instituant ou augmentant des coefficients ou surtaxes quelconques, ledit Gouvernement s'engage à entrer en pourparlers avec le Gouvernement d'Italie dans le but d'établir les remèdes pour ne pas préjudicier aux intérêts italiens.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Union, énumérés dans la liste Annexe B, jointe à la présente convention, ne seront pas soumis à leur importation en Italie, pendant toute la durée de la convention, à des droits, y compris les coefficients, autres ou plus élevés, que ceux fixés dans le dit Annexe B.

Si par des circonstances économiques exceptionnelles le Gouvernement de l'Italie était amené à augmenter les droits ou les coefficients afférants aux produits énumérés audit Annexe B, soit modifiant les droits de base, soit instituant ou augmentant des coefficients ou surtaxes quelconques, il s'engage à entrer en pourparlers avec le Gouvernement de l'Union dans le but d'établir les remèdes pour ne pas préjudicier aux intérêts de l'Union.

## Art. 2.

Les produits, énumérés à la liste A et les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés à la liste Annexe C, ne pourront dans aucun cas être soumis, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait

être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

Les produits, énumérés à la liste *B* et les produits naturels ou fabriqués d'origine et en provenance de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, énumérés dans la liste Annexe *D*, ne pourront dans aucun cas être soumis, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

#### Art. 3.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie qui ne sont pas énumérés dans les listes *A* et *C*, acquitteront, à leur entrée dans le territoire de l'Union, les droits du tarif général de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes. Toutefois, si quelques réductions des droits de douane étaient accordées à un pays quelconque sur les marchandises intéressant la production italienne, le Gouvernement de l'Union examinera de l'esprit le plus bienveillant la demande du Gouvernement italien pour l'extension des réductions susdites aux marchandises similaires italiennes.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Union, qui ne sont pas énumérés dans les listes Annexes *B* et *D*, acquitteront, à leur entrée dans le territoire italien, les droits du tarif général italien. Toutefois, si quelques réductions des droits de douane étaient accordées à un pays quelconque sur les marchandises intéressant la production de l'Union, le Gouvernement italien examinera de l'esprit le plus bienveillant la demande de l'Union pour l'extension des réductions susdites aux marchandises de l'Union.

#### Art. 4.

Les droits de sortie pour les produits, indiqués à la liste Annexe *E*, ci-jointe, exportés de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes vers l'Italie, bénéficieront, pendant toute la durée de la convention, des pourcentages des réductions indiqués dans l'Annexe *E*.

Si par des circonstances économiques excep-

tionnelles le Gouvernement de l'Union était amené à augmenter les droits de sortie afférents aux produits, énumérés à la liste Annexe *E*, soit modifiant les droits de base, soit instituant ou augmentant des coefficients ou des surtaxes quelconques, il s'engage à entrer en pourparlers avec le Gouvernement italien dans le but d'établir les remèdes pour ne pas préjudicier aux intérêts italiens.

#### Art. 5.

A l'exportation vers l'Italie, il ne sera perçu dans l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes et à l'exportation vers l'Union il ne sera perçu en Italie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autre nature, qu'à l'exportation des mêmes produits vers le pays le plus favorisé à cet égard.

De même, toute autre faveur accordée par l'une des deux Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard des droits et taxes d'exportation, sera immédiatement et sans conditions, étendue à l'autre.

#### Art. 6.

Quant à la garantie, à la perception des droits, et aux autres formalités douanières à l'importation et à l'exportation, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur que l'une d'elles accorde ou pourrait accorder à l'avenir à une tierce Puissance quelconque.

#### Art. 7.

Les dispositions des articles précédents ne sont point applicables:

a) aux faveurs, que chacune des deux Parties contractantes ait accordées ou accorderait à l'avenir à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière;

b) aux obligations, imposées à l'une ou l'autre des Parties contractantes par une union douanière, déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir;

c) aux avantages préférentiels, que l'Italie ait accordés ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, Protectorats ou Possessions;

d) aux avantages préférentiels, que l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes ait

accordés ou pourrait accorder à l'avenir aux Etats dont le territoire, à la date du 1<sup>er</sup> août 1914, faisait, sous tous les rapports, partie de l'ancien Empire de la Russie, et qui étaient soumis au tarif douanier dudit Empire et aux pays continentaux limitrophes de l'Asie.

#### Art. 8.

Les taxes intérieures de production, de fabrication ou de consommation, qui soit pour le compte de l'Etat, soit pour le compte des Administrations municipales ou corporations, grèvent ou grèveront les produits de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes ne pourront frapper, sous aucun motif, ni d'un taux plus élevé ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés aux listes annexes A et C.

De même les taxes intérieures de production, de fabrication ou de consommation qui, soit pour le compte de l'Etat, soit pour le compte des Administrations municipales, ou corporations, grèvent ou grèveront les produits italiens, ne pourront frapper, sous aucun motif, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires d'origine et en provenance de l'Union, énumérés aux listes annexes B et D.

#### Art. 9.

Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers Pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Partie, ou

si elle soumet les marchandises d'un tiers Pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, dans le cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine, délivrés par les autorités qui seront, à cet effet, désignées d'accord entre les deux Gouvernements.

Chacune des deux Parties prendra ses mesures, afin que le commerce ne soit entravé ni par des formalités non nécessaires, lors de la délivrance desdits certificats d'origine, ni par des taxes trop élevées.

#### Art. 10.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour de la signature.

Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications et restera exécutoire pendant trois années.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et revêtue de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le sept février mil neuf cent vingt-quatre.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) NIC. JORDANSKY.

(L. S.) J. JANSON.

## ANNEXE A.

## Tarif des droits à l'entrée dans l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes.

Numéro du tarif de l'Union	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pour- centage de réduction
ex 6-1	Fruits et baies frais ou salés, ou conservés, non spécialement dénommés. . . .	60 %
6-2	Limons, citrons et cédrats. . . . .	75 %
6-3	Oranges, oranges amères et mandarines . . . . .	60 %
ex 6-4	Pêches, abricots et raisin frais . . . . .	75 %
ex 7	Figues sèches et autres fruits et baies secs de toute espèce. . . . .	60 %
8	Ecorces de limons, citrons, cédrats, oranges et oranges amères, sèches ou en saumure . . . . .	60 %
ex 11-2	Amandes avec coque et sans coque . . . . .	30 %
ex 13	Conserve de tomates, importée en récipients hermétiquement fermés et en d'autres récipients de toute sorte. . . . .	40 %
ex 28	Vin de raisin. . . . .	
	ex 1. en fûtailles et autres récipients:	
	b) d'une teneur alcoolique de 13°,5 jusqu'à 20° inclusivement . . . . .	50 %
	ex a) et ex b) Vermouth et marsala d'une teneur alcoolique jusqu'à 20°, inclusivement . . . . .	75 %
	2. en bouteilles ou en autres petits récipients:	
	ex a) Vermouth et marsala d'une teneur alcoolique jusqu'à 20° inclusivement . . . . .	75 %
58-5 a)	Liège: brut et en déchets. . . . .	100 %
60	Liège ouvré.	
	1. en tablettes et en cubes. . . . .	2 %
	2. en bouchons pour bouteilles, non associé à d'autres matières; en bouchons pour tonneaux et en autres objets de toute sorte, non dénommés. . . . .	33 %
	3. en ouvrages de déchets de liège, même associé à d'autres matières. . . . .	2 %
ex 64-3 b)	Tresses en paille et en copeau . . . . .	60 %

Numéro du tarif de l'Union	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pour- centage de réduction
ex 66-7	Marbre de toute sorte et albâtre, même à surface sciée ou polie mais non lissée:  en blocs et morceaux de toute épaisseur . . . . .  en tables:  a) d'une épaisseur supérieure à 15 cm. . . . .  b) d'une épaisseur de 15 cm. ou moins . . . . .	100 %    33 %  65 %
ex 71-2	Pierre ponce naturelle en morceaux . . . . .	2 %
ex 71-4	Pierre ponce naturelle moulue, broyée ou autrement réduite en petits morceaux, même agglomérée en blocs . . . . .	2 %
ex 88	Caoutchouc, guttapercha et balata et leurs ouvrages:  3. Caoutchouc élastique mou et caoutchouc liquide:  a) fils de caoutchouc élastique . . . . .  ex b) caoutchouc élastique en feuilles et tables; ouvrages de caoutchouc élastique mou non dénommés, de toute sorte, non associés à d'autres matières . . . . .  c) biberons et tétérèlles en caoutchouc, ouvrages en caoutchouc sans couture, ouvrages de toute sorte, non dénommés, en caoutchouc élastique associé à d'autres matières . . . . .  6. Caoutchouc en feuilles même avec couches de tissus, tubes, tranches pour transportateurs même associés avec des tissus et des fils de fer. . . . .  7. Courroies de transmission en caoutchouc . . . . .  8. Caoutchouc durci:  a) feuilles, pains, barres, tuyaux même coupés et lissés. . . . .  b) articles non dénommés, même associés avec d'autres matières, petites caisses d'ébanite, séparateurs pour accumulateurs . . . . .	50 %    50 %  50 %  50 %  50 %  2 %  50 %
91	Soufre et fleur de soufre . . . . .	100 %
ex 93	Matériaux boriques et composés:  2. acide borique non raffiné . . . . .  4. acide borique raffiné et borax anidre . . . . .	2 %  75 %
ex 95-1	Crème de tartre brute (non dépurée), tartre de calcium brut et lie de vin . . . . .	2 %
108-5 e)	Acide citrique . . . . .	50 %



Numéro du tarif de l'Union	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pour- centage de réduction
ex 117-1	Huile d'olive . . . . .	20 %
ex 119-4	Huiles essentielles de fruits du genre « citrus » (huiles de citrons, limons, oranges, mandarines, cédrats, bergamotte, etc.) . . . . .	50 %
ex 124-1	Sumac: . . . . .	
	non moulu et moulu . . . . .	100 %
ex 167-1 b)	Machines traîneuses ( <i>trattori e trattrici</i> ) . . . . .	100 %
ex 167-3	Moteurs électriques: . . . . .	
	Dinamo et moteurs électriques pesant jusqu'à 8 kg. et ventilateurs, considérés dans la note 2 ad 167-3 . . . . .	40 %
ex 167-4	Transformateurs électriques: . . . . .	
	Transformateurs à la tension supérieure à 30,000 volts, considérés dans la note ad 167-4 . . . . .	2 %
167-5	Machines et utensiles pour l'agriculture, sans moteurs à vapeur, non dénommés. . . . .	2 %
ex 167-6	Moissonneuse-lieuses, moissonneuses, charues à vapeur, égreneuses, batteuses, à vapeur, rateaux à chevaux, trieurs, pulvérisateurs injecteurs, souffleurs, pressoirs et détritroirs pour graines et fruits. . . . .	100 %
173-2	Motocycles, même à 3 roues, sans ou avec <i>side-car</i> . . . . .	2 %
173-3	Voitures automobiles pour le transport des personnes, avec 8 places ou moins. . . . .	2 %
173-4	Voitures automobiles pour le transport de marchandises et omnibus automobiles pour le transport des personnes avec plus de 8 places . . . . .	2 %
173-6	Pièces de rechange pour voitures automobiles pour le transport de marchandises unies aux mêmes voitures et faisant partie de l'ensemble pour leur service . . . . .	2 %
173-7	Toutes les pièces de rechange, autres que celles indiquées aux nn. 5 et 6 et accessoires pour les véhicules énumérés aux num. de 2 à 4 . . . . .	2 %
180-3	Ouate de soie et bourre de soie, peignées, teintées ou non . . . . .	20 %
180-4	Soie grège . . . . .	35 %
ex 185	Soie moulignée et fils de soie: . . . . .	
	1. Soie grège moulignée (organsin, chaîne et trame) . . . . .	
	a) écrue, blanchie et teinte . . . . .	20 %
	b) cuite, blanchie et teinte . . . . .	20 %

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Numéro du tarif de l'Union	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction
ex 188	Tissus de coton, non dénommés, blanchis, mercerisés, teints, imprimés et fabriqués avec des fils teints: imprimés et moussolines . . . . .	55 %
ex 189	Tissus de coton autrement manufacturés:	
	ex 1 - futaine (bumasea) . . . . .	55 %
ex 190-1	Cordes, cordages, ficelles et filets:	
	cordes et ficelles de manilla . . . . .	60 %
	câbles goudronnés pour navires . . . . .	60 %
195	Tissus en soie:	
	1. mesurant au kilogramme jusqu'à 30 mètres carrés inclusivement . . . . .	50 %
	2. mesurant au kilogramme plus de 30 mètres carrés, tulles, rubans et passementerie . . . . .	50 %
	3. tissus brochés . . . . .	50 %
	Les toiles à bluter, considérées à la note ad 195, sont exemptes.	
197	Tissus en soie mélangée avec d'autres matières textiles:	
	1. tissus . . . . .	50 %
	2. rubans, et passementerie . . . . .	50 %
x 210-1 b)	Bonnetts et chapeaux:	
	en feutre de poil . . . . .	60 %
	en feutre de laine . . . . .	70 %
ex 212-2	Boutons en métal, y compris les œillettes, agrapés et boucles pour chaussures.	40 %
ex 212-6	Boutons en corozo, os, corne, celluloid . . . . .	40 %
	Graines de vers à soie . . . . .	100 %

## ANNEXE B.

## Tarifs des droits à l'entrée en Italie.

Numéro du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée (lires-or)	Coefficient de majoration
ex 36	Caviar . . . . .	60 —	—
ex 74	Haricots et pois . . . . .	1.50	—
122	Tourteaux de graines oléagineuses . . . . .	exempts	—
140	Chanvre :		
	a) brut . . . . .	exempt	—
	b) peigné . . . . .	exempt	—
142	Lin :		
	a) brut . . . . .	exempt	—
	b) peigné . . . . .	exempt	—
213 a)	Crin animal, brut . . . . .	exempt	—
215	Soies de porc :		
	a) brutes . . . . .	exemptes	—
	b) nettoyées et liées en petites bottes ou disposées en paquets . . . . .	8 —	—
ex 227 a)	Tapis d'orient . . . . .	8 —	0.5
246	Cocons à soie . . . . .	exempts	—
247 a) 1	Soie dévidée grège, simple . . . . .	exempte	—
ex 248	Déchets de soie :		
	a) écrus :		
	1. frisons, et bourre de soie et de doublons . . . . .	exempts	—
	2. autres . . . . .	exempts	—
ex 274	Minerais métallique :		
	ex a) de fer :		
	ex 2. autres : ématite et manganèse . . . . .	exempts	—
	b) de manganèse et de fer manganèse . . . . .	exempts	—
ex 278	Déchets de fer et d'acier :		
	a) de toute sorte, en morceaux de toute dimension, destinés aux forges et aux aciéries pour être bouillis de nouveau ou refondus, sous la surveillance des douanes . . . . .	exempts	—

Numéro du tarif italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée (liras-or)	Coefficient de majoration
		par quintal	
	b) en déchets, en bandes de tôle étamée, boîtes, petits pots et autres récipients semblables en tôle étamée, usés ou neufs de rebut, destinés aux usines pour en tirer l'étain sous la surveillance des douanes . . . . .	exempts	—
	c) petits déchets provenant de l'ouvrage du fer et de l'acier (limailles, petits déchets du tournage, écaille, rognures et petits déchets similaires) . . . . .	exempts	—
593	Amiante brut, même en poudre . . . . .	exempt	—
601	Graphite . . . . .	exempte	—
ex 604	Bois:		
	ex a) commun:		
	1. brut ou simplement dégrossi à la hache. . . . .	exempt	—
	6. brins de bois pour allumettes . . . . .	exempts	—
	ex b) fin:		
	1. brut ou simplement dégrossi à la hache. . . . .	exempt	—
609	Douves pour fûtaille . . . . .	exemptes	—
645	Essence de térébenthine . . . . .	3 —	0.5
ex 653	Goudron végétal y compris la poix navale . . . . .	exempt	—
ex 777 a) 1	Lycopode et racines de calame: non pulvérisés . . . . .	2 —	—
805	Peaux impropres à la pelleterie, crues, fraîches (même salées ou en saumure, sèches ou marinées (pickled) . . . . .	exemptes	—
806	Peaux pour pelleterie, crues, fraîches ou sèches . . . . .	exemptes	—
ex 879 a)	Pierres semiprécieuses brutes: malachite, lapislazzuli et cristal de roche. <i>La malachite, le lapislazzuli et le cristal de roche en morceaux sciés, qui ont été soumis à un travail de polissage, suivent le régime conventionnel du n. 879-a.</i>	exemptes	—
892	Chaussure en caoutchouc, mêmes doublées d'étoffe . . . . .	1.25	—
938 b)	Boyaux: salés . . . . .	2. —	—
		par quintal	

## ANNEXE C.

Liste des positions du tarif de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes indiquant les produits originaires et en provenance de l'Italie admis à l'importation dans l'Union sur le pied de la Nation plus favorisée.

## CATÉGORIES ET NUMEROS DU TARIF DE L'UNION

## CATÉGORIE I.

2. ex 4 « pâtes alimentaires », 5 (2 et 4), 9, 11, 13, 16, 24 (1 et 4), 28 (1 a, 2), 30, 35, 37 (2);

## CATÉGORIE II.

41, 50, 53, ex 55 « cuir pour semelles et peaux pour gants », 57 (3, 4, 5, 7).

## CATÉGORIE III.

ex 59 « futailles », 62 (3, 7, 8).

## CATÉGORIE IV.

ex 65 (5-a) ciment », 66 (8), 67 (2) 69 (4), 70 (1, 2), 73, 74, 77.

## CATÉGORIE V.

88, (4, 5).

## CATÉGORIE VI.

93, 94 (2), 95, 101, 108 « acide tannique, tartrique, gallique pyrogallique », 109 (2), 117, 118, 120, 124, 134 (1), 135 (1).

## CATÉGORIE VII.

148 (7), 156 (1-v; 2-v; 3), 160, 161, 167 (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 169 (1 et 8), 172, 173 (5), 174.

## CATÉGORIE VIII.

178.

## CATÉGORIE IX.

179 (3), 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 296, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 210 (1-g) 211, 212, ex 213 « Perles en verre, articles fabriqués avec ces perles et tubes en verre pour ornement des lustres », 215.

## ANNEXE D.

Liste des positions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, admis à l'importation en Italie sur le pied de la Nation la plus favorisée.

## CATEGORIES ET NUMEROS DU TARIF ITALIEN.

CATÉGORIE	VI. — 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74.
CATÉGORIE	VIII. — 109.
CATÉGORIE	X. — 117.
CATÉGORIE	XXVII. — 564.
CATÉGORIE	XXVIII. — 569.
CATÉGORIE	XXXII. — 604 a) 2, 3, 4, 5; 604 b) 2, 3, 4; 604 c); 610; 612, 622, 623.
CATÉGORIE	XXXIV. — 639 a).
CATÉGORIE	XXXV. — 643, 644, 648.
CATÉGORIE	XXXVII. — 675, 680 f).
CATÉGORIE	XLVIII. — 912 d).
CATÉGORIE	XLIX. — 918, 924, 925.

## ANNEXE E.

## Droits à la sortie de l'Union des Républiques Socialistes Sovietistes.

Numéro du tarif de l'Union	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction
8	Crin animal (y compris les queues de chevaux) . . . . .	75 %
22	1. Lin cardé, peigné, écreu . . . . .	2 %
	2. Déchets de lin, étoupe de lin, . . . . .	2 %
25	1. Cocons à soie. . . . .	75 %

TRAITÉ DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTISTES SOCIALISTES.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, animés du désir des rapports réguliers politiques et économiques, ont résolu de conclure à cet effet un traité de commerce et de navigation et ont nommé leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie :

S. E. BENITO MUSSOLINI, *Son Président du Conseil, ministre pour l'intérieur, et par interim des affaires étrangères.*

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes :

Monsieur NICOLAS JORDANSKI, *Représentant Plénipotentiaire de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes en Italie;*

Monsieur JACQUES JANSON, *Membre du Comité Exécutif Central de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes;*

lesquels après avoir échangés leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1.

Les rapports diplomatiques et consulaires normaux sont établis entre le Royaume d'Italie et l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes.

Le pouvoir de chacune des Etats contractants est mutuellement reconnu comme le seul l'égal et souverain du Pays respectif, avec toutes les conséquences, qui s'en suivent pour l'autre Partie, selon les droits des gens et les coutumes internationales.

Art. 2.

Les deux Parties contractantes déclarent qu'elles maintiennent leurs réclamations, ainsi que celles de leurs ressortissants, existantes envers l'autre Partie, ayant trait aux biens et aux droits concernant les obligations encourues par le Gouvernement actuel ou les Gouvernements antérieurs de chacune des deux Parties envers les réclamants.

Elles déclarent en outre qu'aucun préjudice

n'est porté par le fait de la conclusion du présent traité de commerce et de navigation entre les deux Parties contractantes, aux réclamations existantes, ayant trait au paiement de compensation ou à la restitution des biens et des droits dont il s'agit, ces réclamations devant être soumises, toutes autres conditions égales, à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux réclamations du Gouvernement ou des citoyens d'un autre Etat.

Art. 3.

Considérant que le monopole du commerce extérieur dans l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes appartient à l'Etat, le Gouvernement italien accordera à la Représentation commerciale de l'Union et à ses organes la possibilité d'exercer, dans le territoire de l'Italie, les fonctions imposées à cette Représentation par le Gouvernement de l'Union, à savoir :

a) pourvoir aux intérêts de l'Union et de ses citoyens en ce qui concerne le commerce extérieur;

b) régier le commerce extérieur et l'échange de marchandises entre l'Union et l'Italie, conformément aux lois de l'Union, en tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois italiennes;

c) exercer le commerce extérieur du Gouvernement de l'Union et de l'Italie par l'information réciproque et par d'autres mesures.

Le Représentant commercial et les membres du Conseil de la Représentation commerciale, dans le nombre à fixer d'après un accord entre les Parties contractantes, formeront une partie intégrante de la Représentation plénipotentiaire et jouiront de l'inviolabilité personnelle, de l'extraterritorialité de leurs bureaux et des autres privilèges et immunités accordées aux membres des Missions diplomatiques.

La Représentation commerciale et ses organes auront le droit de se servir du chiffre.

Le Gouvernement de l'Union assume la responsabilité de toutes les négociations conclues par sa Représentation commerciale en Italie. En conséquence, les marchandises, qui se réfèrent à ces négociations, ne seront pas assujetties à des judiciaires de caractère préventif.

L'activité de la Représentation commerciale

de l'Union en Italie, en tout cas, ne sera pas mise par le Gouvernement italien dans des conditions, sous tous les rapports, moins avantageuses que celles de l'époque qui précédait la conclusion du présent traité.

#### Art. 4.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre Partie la faculté d'entrer dans son territoire pour des raisons d'affaires ou de travail ou pour un autre motif quelconque, qui d'après les accords à prendre entre les administrations compétentes des deux Pays, soit jugé comme méritant considération, sous condition de réciprocité et sous réserve des lois et règlements existants dans les pays respectifs à l'égard de l'entrée des étrangers. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes, qui auront obtenu la permission d'entrer dans le territoire de l'autre, pourront y séjourner, exercer le commerce, l'industrie, ou le travail intellectuel ou manuel, sous condition d'observer les règles existantes dans chacun des deux Pays et sous condition de réciprocité.

Ils jouiront aussi de la pleine liberté d'application de leur travail et ils ne seront pas obligés à adhérer aux organisations syndicales.

Ils auront en outre le droit de sortir du territoire du Pays.

#### Art. 5.

Les ressortissants italiens dans l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes et les ressortissants de l'Union en Italie seront entièrement libres, à condition de réciprocité, de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires, qu'ils choisiront eux mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles, qui sont ou seront fixées par les lois générales du pays pour les nationaux ou pour les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard.

Aucune incapacité judiciaire ni obligation de cautionnement ne devra être imposée par l'une

des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie, en tant qu'étrangers. Lesdits ressortissants auront libre accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire valoir leurs droits et pour s'y défendre.

Ils pourront se servir à cet effet d'avocats, de notaires et d'agents, qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges, qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

#### Art. 6.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, qui seront admis dans le territoire de l'autre, ne pourront ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux, sauf les cas spéciaux, prévus par les lois en vigueur à l'égard de tous les étrangers. Dans ces cas les ressortissants des deux Parties ne pourront pas être soumis à des conditions moins favorables que celles faites aux ressortissants du pays le plus favorisé.

Ils seront exempts de tout service obligatoire civil, naval, ou militaire, soit dans la troupe régulière que dans la milice. Il seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, aussi bien que de toute contribution pécuniaire ou en nature, établie à titre d'équivalent d'un service personnel.

Ils seront également dispensés de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, à l'exception des contributions, prestations et réquisitions militaires, qui seront supportées, également, par tous les ressortissants du pays, à titre de propriétaires ou de locataires des biens immeubles.

Les voitures, les automobiles, les chevaux, et les autres moyens de transport par terre pourront en outre être assujettis aux réquisitions militaires.

Il reste entendu qu'une juste indemnité devra être payée à ceux qui auront été astreints aux prestations et réquisitions susdites.



## Art. 7.

Les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, admis dans le territoire de l'autre, auront la faculté de communiquer librement par poste, par télégraphe, et de se servir de codes télégraphiques, sous condition d'en signaler préalablement la clef, aux conditions et suivant les règlements établis par la convention télégraphique internationale de Péetrograde du 1875, révisée à Lisbonne en 1908.

## Art. 8.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage à permettre dans son territoire, aux ressortissants de l'autre Partie, l'exercice du commerce intérieur avec les administrations publiques centrales et locales, avec les sociétés privées et avec ses propres ressortissants conformément aux lois et dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

Il est aussi entendu que les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes, dans l'exercice de leur commerce et de leur industrie, ne pourront pas être soumis à ce titre dans le territoire de l'autre Partie, à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ou plus élevés, que ceux, qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée à cet égard.

De même les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quelconques d'ordre général, dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des deux Parties contractantes ou ceux d'un autre Etat quelconque seront étendus, sans conditions, aux ressortissants de l'autre Partie.

## Art. 9.

Les sociétés commerciales, industrielles et financières (y compris les Sociétés et les Instituts publics d'assurance), domiciliées dans le territoire d'une des deux Parties contractantes et y ayant été valablement constituées d'après leur loi nationale, seront reconnues, avec les modalités et sauf les limitations fixées dans les dispositions en vigueur, sous condition de réciprocité, comme ayant l'existence légale dans le

territoire de l'autre Partie contractante. Elles auront le droit d'ester en justice devant les tribunaux, suivant les prescriptions et les lois en vigueur, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

En tout cas, lesdites Sociétés jouiront, dans le territoire de l'autre Partie contractante, des mêmes droits d'ordre général, qui sont ou pourront être accordés aux Sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Les deux Parties contractantes s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui concerne les impôts, taxes et autres droits, qui pourront grever les Sociétés de l'une Partie dans le territoire de l'autre, dans le but d'éviter une double imposition.

En tout cas, il est convenu que, jusqu'au moment où une telle convention ne sera pas stipulée, le traitement fiscal, prévu au deuxième alinéa de l'article précédent pour les ressortissants, sera étendu aux Sociétés de tout genre.

## Art. 10.

Chacune des deux Parties contractantes garantit aux ressortissants et aux personnes juridiques, y compris les sociétés commerciales ou civiles, de l'autre Partie, le traitement fait aux nationaux, en ce qui concerne la jouissance, l'inviolabilité, et la pleine disponibilité de tous leurs biens, soit qu'il s'agit de biens importés dans les territoires respectifs conformément aux stipulations de ce traité, soit qu'il s'agit de biens acquis ou desquels lesdits ressortissants et personnes juridiques soient devenus possesseurs légitimes.

## Art. 11.

Les successions légitimes et testamentaires, soit quant à l'ordre de succéder, soit quant à la mesure des droits de succession et à la validité intrinsèque des dispositions, sont réglées par la loi nationale du défunt en ce qui concerne les biens meubles, et, en ce qui concerne les biens immeubles, par la loi en vigueur pour les ressortissants de l'Etat où les immeubles se trouvent.

Les deux Parties contractantes s'engagent à régler définitivement la matière des successions des ressortissants italiens dans l'Union des Ré-

publiques Sovietistes Socialistes et des citoyens de l'Union en Italie par une convention à conclure dans le délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.

#### Art. 12.

Les Parties contractantes s'engagent à reconnaître toute clause d'arbitrage introduite dans les contrats entre leurs respectifs ressortissants et sociétés de toute sorte.

Elles s'engagent également à donner exécution aux décisions des arbitres, nommés en conformité des susdits contrats, si ces décisions réunissent les deux conditions suivantes :

1° que la décision ne soit pas contraire à une autre décision prononcée sur le même objet par les autorités judiciaires de l'Etat où elle devrait être exécutée ;

2° que la décision ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public ou au droit public intérieur du pays.

Une convention à conclure dans le délai de trois mois, après l'entrée en vigueur du présent traité, fixera les modalités pour l'exécution des décisions susdites.

#### Art. 13.

Les ressortissants italiens admis dans l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes et les ressortissants de l'Union admis en Italie, en conformité de l'article 4, auront la faculté d'importer et d'exporter librement, avec eux, en exemption de droits de douane et de tout autre droit d'importation ou d'exportation, et sous réserve des dispositions douanières en vigueur, les instruments et outils de travail, nécessaires à l'exercice de leur profession ou de leur métier, ainsi que les objets destinés exclusivement à leur usage domestique et à leur consommation personnelle, dans la quantité prévue par les dispositions susmentionnées.

#### Art. 14.

En observant les principes établis à l'article 4 du présent traité, les négociants, fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront droit, sur présentation d'une carte de légitimation dé-

livrée par les autorités de leur Pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre, de faire en ce Pays les achats pour leur commerce, leur fabrication ou toute autre entreprise, auprès des négociants ou producteurs de ces marchandises ou dans leurs locaux de vente, et de rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons de commerce, qui procèdent à la revente ou qui font usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou des modèles, mais non des marchandises.

La carte de légitimation susmentionnée devra être établie conformément au modèle annexe A, joint au présent traité, et sera valable pour toute la durée de l'année solaire pour laquelle elle a été délivrée.

Les échantillons, importés ou exportés par les négociants ou producteurs ou par leurs commis-voyageurs, seront importés et exportés en franchise temporaire de tous droits d'entrée et de sortie, sous condition de réexportation et en observant les règles qui seront établies d'un commun accord entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.

#### Art. 15.

Les marchandises envoyées par les producteurs ou commerçants d'un des deux Pays aux expositions ou foires d'échantillons, ayant lieu sur le territoire de l'autre, et auxquelles soient admis des produits étrangers, seront admises sous le régime de l'admission temporaire et jouiront de la franchise des droits de douane et des autres taxes d'importation, dans le cas où, étant demeurées invendues, elles soient réexportées dans le délai de deux mois à partir de la clôture de l'exposition ou de la foire.

#### Art. 16.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage à ne faire aucun traitement différentiel en ce qui concerne le transit des personnes, bagages, et marchandises de l'autre Partie contractante vis-à-vis des personnes, bagages, et marchandises d'un tiers Etat quelconque.

En tant que le transit soit permis, les mar-

chandises en transit, venant des territoires de l'une des deux Parties contractantes ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Le libre transit est, en tous cas, assuré aux personnes et à leurs bagages sous réserve des dispositions établies à ce sujet par chacune des Parties contractantes.

#### Art. 17.

En ce qui concerne le transport des personnes, des biens et des marchandises par chemins de fer intérieurs, par route et par voies d'eau, les deux Parties contractantes s'assurent réciproquement le même traitement des personnes, des biens et des marchandises nationaux.

Chacune des deux Parties contractantes s'engage en outre, sous ce rapport, à étendre aux ressortissants, aux biens et aux marchandises de l'autre, toute faveur, qui ait été ou qui pourrait être accordée aux ressortissants, aux biens et aux marchandises du Pays le plus favorisé à cet égard.

#### Art. 18.

La réglementation de la protection réciproque des droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, notamment des brevets d'invention, des marques commerciales et de fabrique, des échantillons et modèles, des noms et raisons sociales des ressortissants des deux Parties contractantes reste réservée à des conventions spéciales, qui devront être conclues au plus tôt possible.

Jusqu'à la conclusion de ces conventions, les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique susvisés seront exercés, à partir de l'entrée en vigueur du présent traité, dans les territoires de chacune des deux Parties contractantes, par les ressortissants de l'autre, dans les limites et avec les modalités des dispositions des lois intérieures et des conventions, arrangements ou traités internationaux, conclus avec celui des autres Etats, qui est le plus favorisé à cet égard.

#### Art. 19.

Sans préjudice des dispositions plus favorables existant dans le présent traité, toutes les facilitations, les droits et les privilèges d'ordre général qui, dans l'Union des Républiques Socialistes Socialistes ou en Italie, sont ou seront accordés, en matière de commerce, aux ressortissants de toute autre nation étrangère ou à leurs biens, seront étendus, sous condition de pleine réciprocité, aux ressortissants italiens et à leurs biens dans l'Union et aux ressortissants de l'Union et à leurs biens en Italie.

Toutefois cette disposition ne s'applique pas :

1° aux avantages préférentiels, que l'Italie ait accordés ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, Protectorats ou Possessions ;

2° aux dispositions spéciales relatives au commerce, contenues dans les traités que l'Union ait conclu ou pourrait conclure à l'avenir avec les Etats, dont le territoire, à la date du 1<sup>er</sup> août 1914, faisait, sous tous les rapports, partie intégrante de l'ancien Empire Russe et aux pays limitrophes continentaux de l'Asie.

#### Art. 20.

Les navires de chacune des deux Parties contractantes, et leurs cargaisons, seront traités, dans les ports de l'autre, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie sur le même pied que les navires nationaux, ainsi sous le rapport des droits et taxes, — quelle qu'en soit la nature ou la dénomination — perçus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, des conditions de leur chargement et déchargement dans les ports, rades, baies, havres, bassins et docks, et, en général, pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages et leurs cargaisons.

Tout privilège et toute franchise, accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes, sera accordé, à l'instant même et sans conditions, à l'autre.

#### Art. 21.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes seront libres de faire usage,

sous les mêmes conditions et en payant les mêmes taxes que les nationaux, des canaux maritimes, écluses, bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de débarquement, signaux et feux servant à désigner les eaux navigables, du pilotage, des grues et poids publics, magasins et établissements pour le sauvetage et magasinage de la cargaison, des navires et autres objets, en tant que ces établissements ou institutions sont destinés à l'usage public, soit qu'il soient administrés par l'Etat, soit par des particuliers.

Sauf les règlements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne sera perçu aucune taxe, s'il n'a été fait réellement usage de ces établissements et institutions.

#### Art. 22.

Les navires italiens, entrant dans un port de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, et, réciproquement, les navires de l'Union, entrant dans un port d'Italie, qui n'y viendraient que pour décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison, qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la marine marchande nationale.

#### Art. 23.

Avec la permission et sous la surveillance des autorités compétentes, des transbordements directs de marchandises d'un navire à un autre pourront être effectués, sans passer par aucun dépôt intermédiaire sur flotteurs ou à terre et sans paiement d'aucun droit ou taxe, sauf ceux de surveillance.

#### Art. 24.

Les navires italiens et les navires de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur

cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur cargaison pour une destination étrangère.

#### Art. 25.

Sous réserve des exceptions générales prévues à l'article 32, les navires italiens pourront charger ou compléter leur cargaison dans un port de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes à destination d'un autre port de l'Union, situé sur une autre mer.

Les mêmes navires, au cours de leur voyage, et pendant la période de deux années à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, seront admis à exercer le transport par mer des marchandises et voyageurs entre les ports suivants: Odesse, Novorossisk, Poti, Batoum et Rostov.

Les navires de l'Union seront admis, au cours de leur voyage et pendant la même période de deux années, à exercer le transport par mer des marchandises et voyageurs entre les ports suivants: Trieste, Gênes, Naples, Livourne et Catane.

#### Art. 26.

Dans les ports les plus importants, ayant accès sur la Mer Noire et la Mer d'Azoff, les ressortissants et les Sociétés italiennes de toute sorte, et surtout les Sociétés italo-russes pour le commerce extérieur, auront le droit d'introduire dans les magasins de la douane ou dans les espaces couverts ou découverts, réservés à cet usage par la douane, les marchandises d'origine et provenance italienne. Ces marchandises ne pourront être introduites dans les dits magasins ou espaces, que dans le cas, où elles seraient accompagnées de l'autorisation préalablement nécessaire pour l'importation dans l'Union.

Ces marchandises pourront y rester pendant six mois, à partir de la date d'introduction, et y être manipulées dans les limites consenties par les lois de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, sans être soumises à des droits de douane ou autres taxes douanières. Pendant la dite période les marchandises, admises dans les entrepôts, qui ne soient pas vendues dans l'Union, pourront être réexportées en exemption de tout droit de douane ou autre

taxe douanière. A l'échéance des 6 mois les marchandises, qui se trouveraient encore dans les dits magasins ou espaces, devront être réexportées aux mêmes conditions indiquées ci-dessus.

Le Gouvernement italien accordera au Gouvernement de l'Union et aux ressortissants ou aux Sociétés de l'Union la faculté d'introduire des marchandises dans les magasins et dépôts francs des principaux ports italiens. Ces marchandises pourront être manipulées dans les dits magasins et dépôts dans les limites consenties par les lois italiennes. En outre les deux Parties contractantes s'engagent à conclure une convention spéciale en vue d'assurer aux marchandises de l'Union dans le port de Trieste l'usage des magasins en dépôt ou des espaces, ainsi que de l'outillage et des installations du port.

L'exemption des droits de douane et des taxes douanières prévue par cet article ne comprend pas le magasinage, l'assurance et les autres rétributions analogues.

#### Art. 27.

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes s'engage à ne pas considérer comme portant atteinte aux dispositions qui règlent le monopole d'Etat du commerce extérieur — et par conséquent à ne pas les entraver d'aucune manière — l'achat et l'embarquement sur les navires italiens, en départ des ports de l'Union, de provisions destinées au ravitaillement de ces navires et de leurs équipages.

Les provisions, visées à l'alinéa précédent, seront établies dans une liste, que les deux Gouvernements fixeront dans la Convention de navigation prévue à l'art. 31.

#### Art. 28.

La nationalité de navires sera constatée d'après les lois de l'Etat, auquel le navire en question appartient, au moyen des titres et patentes se trouvant à bord délivrés par les autorités compétentes.

Jusqu'à la conclusion d'un accord spécial, qui sera compris dans la convention maritime prévue à l'art. 31 pour la reconnaissance respec-

tive des certificats de jaugeage, les navires de chacune des deux Parties contractantes, mesurés selon des règles, basées sur la méthode anglaise (système Moorsom), ne seront pas assujettis dans les ports de l'autre Partie, pour le paiement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage, la capacité nette de registre inscrite sur les papiers de bord étant considérée comme équivalente à la capacité nette du registre des navires nationaux.

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront pas changer de nationalité, sans que le vendeur ait obtenu, préalablement, le permis de retrait de pavillon délivré par l'autorité de l'Etat dont ils relèvent.

#### Art. 29.

Sont complètement affranchis du paiement des taxes et droits maritimes dans les ports de chacun des deux Etats :

1° les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu qu'il soit, en repartiront sur lest;

2° les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquittés déjà ces droits dans un autre port du même Etat, sous réserve des périodes de validité établies pour ces droits par les lois respectives, et sauf les exceptions existantes, sous ce rapport, même pour les navires nationaux;

3° les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Cette exemption ne s'étendra pas aux droits de phare, de pilotage, de remorquage, de quarantaine et autres droits payables par corps de bâtiment pour le service et l'outillage, établis dans l'intérêt de la circulation et imposés également aux bâtiments indigènes et à ceux appartenant à la nation la plus favorisée.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et rechargement des marchandises pour réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitail-

lement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

#### Art. 30.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des Etats respectifs accorde à ses propres navires en pareilles circonstances. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour les personnes que pour les navires et leur cargaison.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

#### Art. 31.

Les deux Parties contractantes s'engagent à entâmer des négociations, dans le délai de trois mois à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de conclure une convention spéciale de navigation dans le but de :

1° régler les questions concernant la police des navires et de la navigation, les formalités de douane et de santé, pendant le séjour des navires dans les ports respectifs, dans le cas où ces questions ne soient pas réglées dans le présent Traité ou dans la Convention consulaire entre les deux Pays;

2° régler toute autre question technique ou intéressant le développement des relations commerciales maritimes entre les deux Parties contractantes.

#### Art. 32.

Les dispositions du présent Traité ne s'étendent pas :

a) à l'application de lois spéciales pour la conservation, la rénovation et le développement de la marine marchande nationale;

b) aux privilèges concédés aux sociétés pour le sport nautique;

c) à l'exercice des services de port, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime, et à l'exercice de la pêche, ainsi qu'à la chasse dans la zone côtière, qui sont réservés à la marine nationale;

d) au cabotage, qui, sauf les exceptions prévues à l'article 25, est réservé au pavillon national;

e) aux privilèges qui sont ou pourront être conférés aux pays situés sur l'Océan Arctique et sur la Mer Blanche, en ce qui concerne l'exercice de la pêche et la vente des produits de la pêche dans les ports de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes situés sur les mêmes mers;

f) à la navigation sur le cours d'eaux intérieurs.

#### Art. 33.

Le présent Traité entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications, et, sauf les clauses politiques, restera exécutoire pendant trois années.

Dans le cas, où aucune des Parties contractantes n'aurait notifié six mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour, où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

#### Art. 34.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome aussitôt que possible et au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le sept février mil neuf cent vingt-quatre,

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) NIC. JORDANSKY.

(L. S.) J. JANSON.

ANNEXE A.

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE.

Pour l'année . . . . . n.º de la carte . . . . .

(Armoiries)

Valable pour des voyages à l'étranger.

Porteur (*prénom et nom de famille*) . . . . .

Fait à . . . . . le (*jour, mois, année*) . . . . .

(Sceau)

(Autorité compétente)

(Signature)

Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un . . . . .  
 (*désignation de la fabrique où du commerce*) . . . . . à . . . . .  
 sous la raison . . . . . est employé, comme voyageur de commerce,  
 dans la maison . . . . . à . . . . . qui y possède un . . . . .  
 (*désignation de la fabrique ou du commerce*) . . . . .

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des  
 achats pour le compte de sa maison, ainsi que de la maison suivante (*désignation de la*  
*fabrique ou du commerce*) à . . . . . il est certifié, en outre,  
 que la dite maison est tenue d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exer  
les dites maisons sont tenues cice de son commerce (*industrie*).  
leur

Signalement du porteur.

. . . . .  
 Age: . . . . .  
 Taille: . . . . .  
 Cheveux: . . . . .  
 Signe particuliers: . . . . .

(Signature)

AVIS.

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des  
 achats autrement qu'en voyageant et pour le compte  
de la maison susmentionnée  
des maisons susmentionnées.

Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se confor-  
 mera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat.

## PROCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation, conclu, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même traité:

## Ad. Art. 4.

Les deux Parties contractantes déclarent que, dans le but de développer les échanges entre les deux Pays, elles s'efforceront d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 4 avec le même esprit de libéralité.

Dans ce sens doit être interprétée la clause « sous condition de réciprocité », contenue dans ledit alinéa, étant entendu que chacune des deux Parties contractantes se réserve la liberté d'appliquer les limitations, édictées pour des raisons d'ordre public par les lois et règlements respectifs, concernant la matière dont il s'agit, et applicables aux ressortissants du pays le plus favorisé à cet égard.

## Ad. Art. 8.

Chacun des deux Pays pourra, malgré les dispositions du dernier alinéa de l'article 8, établir des limitations spéciales à l'activité des étrangers pour ce qui concerne les industries présentant un intérêt de tout premier ordre pour la défense nationale ou formant l'objet d'un monopole d'Etat. Il est en outre entendu que les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ne dérogent pas aux dispositions spéciales en vigueur, dans certaines zones du territoire de chacun des deux Pays, dans l'intérêt de la défense nationale.

## Ad. Art. 9.

Les deux Parties contractantes déclarent que les mots « *les mêmes droits* » contenus dans le deuxième alinéa de l'article 9, ne signifient pas « *les mêmes concessions* ».

## Ad. Art. 10.

Les sociétés financières et industrielles rentrent dans les sociétés commerciales ou civiles, selon leur nature juridique.

Il est entendu que les dispositions de l'article 10 ne doivent préjudicier en rien à la législation du Pays respectif concernant en particulier:

1° le séquestre ou la confiscation des biens privés en vertu d'arrêts et sentences judiciaires, ou de règles douanières et postales;

2° la perception des impôts et charges établis par les lois en vigueur.

## Ad. Art. 14.

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes déclare que:

1° Les commis-voyageurs pourront être admis à l'exercice de leur activité dans l'Union, conformément aux dispositions de l'article 14, dans le cas où les firmes ou les sociétés, qu'ils représentent, aient été dûment enregistrées dans l'Union.

2° Les négociants, fabricants et autres citoyens italiens, ayant en Italie des maisons de commerce ou d'industrie, ainsi que les sociétés industrielles et financières, ne pourront exercer leur activité dans l'Union qu'après avoir été enregistrées conformément aux lois et règlements de l'Union en vigueur.

La faculté d'accorder ou non cette enregistrement dépend de la décision des autorités compétentes de l'Union.

## Ad. Art. 18.

Il est convenu que, jusqu'à la stipulation des conventions prévues par l'art. 18, aucune des deux Parties contractantes ne pourra invoquer, en vertu de ce Traité et du bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée, en faveur de ses ressortissants, des droits et privilèges plus étendus que ceux accordés par elle même aux ressortissants de l'autre Partie contractante.



## Ad. Art. 21.

Sont censés être canaux maritimes les canaux soit naturels, soit artificiels, qui forment une partie intégrante d'un port, ou qui sont destinés à permettre l'entrée dans un port.

Sont censés être ports maritimes les ports qui, tout étant situés sur les fleuves, sont fréquentés par des navires marchands maritimes.

## Ad. Art. 27.

En attendant que la liste des marchandises qui devront être considérées, comme provisions de bord, soit établie par la Convention de navigation prévue à l'article 31, le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les autorités maritimes dans les ports de l'Union appliquent la disposition du premier alinéa de l'article 27 avec la plus grande bienveillance et en tenant compte, dans la mesure la plus large, de toutes les nécessités de la navigation maritime.

## Ad. Art. 28.

Le Gouvernement de l'Union des Républiques Sovietistes Socialistes déclare que les dispositions de l'article 28 ne dérogent en rien au droit de l'Union sur tous les bâtiments de l'ancienne flotte russe, soit militaire, soit commerciale, qui formaient la propriété du Gouvernement Russe ou étaient sujets à la nationalisation en vertu du décret de l'Union du 26 janvier 1918 et qui ont été emmenés à l'étranger pendant l'intervention ou se sont soustraits d'une autre manière quelconque à la nationalisation.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Parties contractantes sans autre ratification spéciale par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition, à Rome, le sept février mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

NIC. JORDANSKY.

J. JANSON.

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Desidero per prima cosa scusarmi di parlare ancora una volta dei rapporti tra l'Italia e la Unione delle Repubbliche Socialiste sovietiste, argomento di cui spesso io mi era occupato. Questa volta però si tratta principalmente di dogane, di navigazione e di commercio; poco di politica, e soltanto di riflesso.

Della convenzione doganale io non dirò nulla. Ma, sul trattato di commercio, credo che non sia inopportuna qualche osservazione, di cui il Governo, se crede, potrebbe tener conto quando si tratterà di rinnovare il trattato medesimo. Il tempo di questo rinnovamento non è lontano, perchè la convenzione doveva avere la durata di tre anni, ed è in vigore già da più di un anno e mezzo.

Prima di tutto, non posso non osservare che, nell'accordo provvisorio del 1921, vi era una clausola, da cui si faceva dipendere la validità del trattato stesso. Vi era l'impegno reciproco di ciascuno dei due Stati, di astenersi da ogni atto d'ostilità e di propaganda, diretta o indiretta, contro le istituzioni dell'altro.

Una clausola simile era stata convenuta con l'Inghilterra; però non fu mantenuta. L'inadempienza di questo impegno fu una delle cause principali della caduta, come tutti ricordano, del Ministero Mac Donald.

Intanto, nel nostro trattato, la clausola non si trova più... È scomparsa, si dice, perchè ora vi sono relazioni ufficiali fra i due Stati. Però sarebbe stato forse prudente, ancora per qualche tempo, di mantenerla, o almeno di ricordare quell'impegno!

Si pensi infatti all'opera, che non è stata mai smessa, che continua sempre, attivamente, della terza Internazionale che ha sede in Mosca, e che di là incoraggia, dirige, sussidia, aiuta in tutti i modi il movimento comunista nell'Europa intera e nell'Asia, e forse nell'Africa.

È vero che il Governo dei Sovieti fa continuamente dichiarare che è estraneo all'opera della terza Internazionale e che non è punto responsabile di ciò che essa fa... Peccato che sono quasi sempre gli stessi uomini che si trovano alla testa dell'uno e dell'altra!

Intanto, una cosa grave è il privilegio con-

cesso agli agenti commerciali: e su ciò desidererei richiamare particolarmente l'attenzione del Senato e del Governo.

È bene fermare prima di tutto questo punto: il commercio estero è in Russia nelle mani del Governo; solo all'interno, dopo parecchi anni di tentativi di regime comunista non riuscito, furono autorizzati i privati a vendere e comprare; ma per il commercio estero fu tenuto fermo il monopolio del Governo. Da ciò derivano conseguenze gravissime, nel parlare delle quali non farò che ripetere e parafrasare ciò che ha detto l'onor. Schanzer nella sua importantissima relazione.

Poiché il monopolio del commercio estero in Russia, appartiene allo Stato, i rappresentanti comunisti dell'Unione Socialista dei Sovietj sono considerati come agenti diplomatici, e godono delle immunità e dei privilegi relativi, fra i quali l'inviolabilità personale e l'extra territorialità per il loro ufficio.

Il nostro relatore a questo proposito non può trattenersi dall'esclamare: « Siamo in presenza di una rappresentanza diplomatica di nuovo genere, una rappresentanza commerciale assistita da un corpo collegiale di persone tutte investite, al pari del rappresentante, dei privilegi diplomatici ».

Questa condizione di cose, egli aggiunge, non può non preoccupare chi pensi alla tendenza del Governo dei Sovietj alla propaganda internazionale.

In Italia noi abbiamo un numero grande di questi agenti commerciali. Si dice che ve ne sono centinaia; che a Genova in particolare ve ne è un forte numero. Essi dunque sono tutti inviolabili nelle loro persone e nelle loro valigie, nelle quali possono far passare quello che vogliono.

È vero che con altri Stati vi furono convenzioni simili; però il numero degli agenti commerciali era stato almeno determinato, limitato. Per esempio, ho letto pochi giorni fa, nel riassunto di una convenzione fatta con la Germania, la quale fu telegrafata ai nostri giornali, da Berlino, il 28 ottobre: « La Delegazione commerciale tedesca a Berlino gode della extra territorialità; questa però viene riconosciuta a solo dieci persone della delegazione ».

Voce. Bastano.

Nella nostra convenzione il numero non è

determinato; però si potrebbe determinare, purchè in un articolo è detto che i due Governi, d'accordo, possono fissare il numero dei rappresentanti e agenti commerciali. Non so se questo sia già stato fatto. Nel caso opposto, fo voti che il Governo determini presto il numero preciso di cotesti agenti. Non è ammissibile che centinaia di persone, con figura di rappresentanti commerciali, godano della inviolabilità diplomatica e della extra-territorialità.

Farò anche cenno di un'altra questione che ha pure la sua importanza e uno speciale interesse per i nostri connazionali che vanno a commerciare in Russia, o in Italia con la Russia. Infatti, dal monopolio che il Governo dei Sovietj ha del commercio, si fa anche derivare una condizione privilegiata alle merci oggetto di negozio, in quanto esse non possono essere sottoposte a sequestro preventivo. Questa conseguenza veramente non mi sembra punto logica, perchè dal momento che un Governo esercita una funzione estranea alla funzione propriamente statale, quando esso si fa commerciante, deve sottoporsi alle leggi che regolano il commercio, nè più nè meno che una ditta qualsiasi.

E pure, per il sequestro preventivo fu stabilito, proprio in uno dei patti di questo trattato, che non possa farsi luogo ad esso. Ma si domanda: quando vi sarà stata una sentenza, sarà ammessa la procedura esecutiva ordinaria? Questo resta dubbio; ed è cosa importantissima, perchè, nel caso di risposta negativa, i cittadini italiani si troverebbero in una condizione di vera inferiorità. E ciò fu anche rilevato dall'onorevole relatore in vari punti del suo importante lavoro, che spero sia stato letto dai nostri colleghi.

Non proseguirò in questa analisi, e vengo alla conclusione. La durata di questo trattato è stata fissata, come ho già detto, in tre anni, dei quali più che la metà è trascorsa. Occorre provvedere, quando dovrà essere rinnovato, a rimuovere questi inconvenienti che mi sembrano gravissimi; e fin d'ora sarebbe bene fare una raccomandazione in tal senso al Governo. I voti fatti dal relatore, ai quali mi associo, non dovrebbero essere dimenticati quando si dovrà rinnovare il trattato. Si dovrebbe dichiarare che la rappresentanza commerciale dei Sovietj non può sottrarsi al giudizio dei tribunali or-

dinari, nè alla procedura esecutiva. Senza di questo, nessuna garanzia, nessuna sicurezza avrebbero in Russia i nostri connazionali.

SCHANZER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, *relatore*. Avendo già diffusamente esposto il contenuto del trattato di commercio e di navigazione e della convenzione doganale con la Russia nella mia relazione scritta, mi limiterò a rispondere brevemente alle osservazioni del collega Garofalo.

Non ho mancato di indicare nella mia relazione quello che può essere il lato di questi accordi che si presta alla critica, vale a dire quella reciprocità, più formale che sostanziale che da essi emerge nel trattamento dei sudditi dell'una e dell'altra Potenza. Ma questa imperfetta reciprocità, per cui la condizione degli Italiani in Russia è inferiore a quella dei Russi in Italia, è un'inevitabile conseguenza delle profonde differenze di regime economico, sociale e giuridico tra la Repubblica dei Sovieti e l'Italia ed in genere gli altri paesi europei. Non si può negare questa condizione di cose, la quale però si viene mano mano attenuando, poichè la Russia, per la necessità di riavvicinarsi all'economia europea, torna lentamente a sistemi economici che divergono sempre più dal comunismo puro e convergono di nuovo verso forme capitalistiche. Essa ritorna, anche in altri campi, come quello del matrimonio, delle successioni ecc., su quella che era la prima espressione del regime bolscevico. Se non che, malgrado la nuova economia politica inaugurata da Lenin e poi accentuata con una nuovissima economia politica, ancora più affine agli antichi sistemi, per cui in Russia si è restituito ai privati il piccolo commercio, la piccola industria e via dicendo, malgrado tutto questo persistono tuttavia notevolissime differenze, specie nel regime della proprietà, tra noi e la Unione delle repubbliche sovietiste.

Ad ogni modo, ponendo la questione sopra un terreno essenzialmente pratico, l'Ufficio centrale si è domandato: è preferibile non avere accordi commerciali con la Russia per l'impossibilità attuale di realizzare una perfetta reciprocità di trattamento dei cittadini Russi in Italia e dei cittadini Italiani in Russia, oppure non è minor male tollerare temporaneamente una siffatta imperfetta reciprocità e fare co-

munque degli accordi commerciali con la Russia per prendere posizione sui mercati Russi e poter concorrere in qualche modo alla messa in valore delle grandi risorse di quel vastissimo paese? Posto su questo terreno il problema, l'Ufficio centrale ha creduto che la risposta non potesse essere dubbia. Ed invero, sarebbe un grandissimo errore se l'Italia rinunciassero a riallacciare regolari rapporti economici e commerciali con la Russia. Ciò significherebbe semplicemente cedere il nostro posto ad altri che sono i nostri concorrenti nella lotta internazionale economica.

L'atteggiamento verso la Russia di tutta l'Europa ha attraversato tre fasi. Nella prima fase l'Europa erige una specie di cordone sanitario intorno alla Russia e cerca di debellare con mezzi militari il bolscevismo, sostenendo e sovvenzionando i diversi tentativi contro-rivoluzionari. Ebbene questa politica, dalla quale solo l'Italia si tenne prudentemente lontana, è completamente fallita. Gli eserciti rossi trionfarono dei diversi generali che avevano tentato la restaurazione monarchica ed il regime bolscevico uscì rinforzato dalla vittoria delle armi. Seconda fase: l'Europa si convince che la Russia è un elemento troppo importante dell'economia europea perchè convenga alla lunga escluderla dall'ambito dei traffici europei, ed allora vari accordi commerciali provvisori furono conclusi tra cui quello Italo-Russo del 26 dicembre 1921. Così si arrivò alla Conferenza di Genova, la quale ebbe fra i suoi propositi principali la conclusione di un accordo generale tra la Russia e i vari Stati di Europa per la ripresa dei traffici commerciali. Fallito il tentativo di Genova, sia perchè i tempi non erano maturi e sia per l'opposizione ostinata dei Russi a riconoscere certi principi indispensabili alla garanzia degli interessi europei, si è entrati nella terza fase, in cui le singole nazioni hanno ripreso la loro libertà di azione, ed allora una specie di gara è sorta fra le maggiori nazioni del mondo per riallacciare i rapporti economici con la Russia e per assicurarsi una favorevole posizione sui mercati di essa. Così l'Inghilterra aveva negoziato e formulato un trattato commerciale col Governo di Mosca al tempo del gabinetto laburista; succeduto il Governo conservatore, questo trattato è stato sospeso, ma è da ritenere che

presto le trattative saranno riprese. Così dicasi della Francia la quale da qualche tempo si mostra occupata e preoccupata di rendere definitivi i suoi rapporti commerciali con la Russia. Così, infine, la Germania, alla vigilia di Locarno, ha conchiuso con Mosca un trattato di commercio e una convenzione doganale. In questo quadro s'inseriscono logicamente gli accordi italo-russi che oggi discutiamo.

Detto questo, vengo alle osservazioni del collega Garofalo. Egli ha parlato della propaganda. Orbene, siamo tutti d'accordo che bisogna evitare nel modo più assoluto che nei confini d'Italia possa esser fatta la propaganda bolscevica (*benissimo*), sia quella della Terza Internazionale o peggio un'altra che possa avere una marca diversa. Ma a questo proposito io posso riportarmi a recenti dichiarazioni fatte dal signor Cicerin, ministro degli affari esteri di Russia, il quale, in un'intervista con un giornale tedesco, parlò dei rapporti amichevoli tra la Russia e l'Italia e disse che, mentre la Russia aveva bisogno dei prodotti della fiorente industria italiana, l'Italia aveva bisogno delle materie prime della Russia, concludendo che non vi erano ragioni di conflitto nei rapporti internazionali tra i due paesi e che ad ogni modo ciascuno dei due Governi si asteneva rigorosamente dall'immischiarsi nelle condizioni interne dell'altro. E posso ugualmente riferirmi alle dichiarazioni fatte in quest'aula dal Capo del Governo, onorevole Mussolini, nel suo discorso del 20 maggio, quando disse: Non credo che il Governo Russo voglia compromettere la sua posizione dando motivo di sospetto ai governi coi quali si trova in rapporto diplomatico. Debbo anzi dichiarare con tutta lealtà che al Governo Italiano non risulta che l'atteggiamento dei rappresentanti della repubblica Russa in Italia dia luogo ad osservazioni. Ma ad ogni modo io eserciterò la più assidua e severa vigilanza al riguardo.

Ed io credo che possiamo pienamente confidare nelle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, che in questa materia giustamente non è proclive ad una eccessiva tolleranza.

L'onorevole collega Garofalo ha osservato poi che l'art. 3 del trattato stabilisce una nuova forma di rappresentanza diplomatica, perchè accanto all'ambasciatore vi è una rappresen-

tanza collegiale commerciale i cui componenti godono di tutti i privilegi e delle immunità diplomatiche, essendo anche i loro uffici coperti da queste immunità. È aggiunto, però, nell'art. 3 che il numero di questi delegati commerciali sarà stabilito e fissato di comune accordo. Ora l'onorevole Garofalo raccomanda al Governo che questa fissazione di numero sia fatta, al quale proposito avevamo già scritto nella nostra relazione che, prendendo atto delle dichiarazioni fatte nel maggio scorso dall'onorevole Presidente del Consiglio, pensavamo che sarebbe conveniente addivenire nel momento opportuno alla determinazione del numero dei componenti la rappresentanza commerciale russa in Italia, determinazione per la quale, come ho detto, nell'art. 3 del trattato è stata fatta esplicita riserva.

L'onorevole Garofalo ha parlato anche della questione della non sequestrabilità delle merci russe in Italia. Certo, questa è una condizione di cose eccezionale; il commercio estero è monopolio del Governo russo: lo Stato Russo è commerciante in Italia.

Si è pattuito nei diversi trattati che le merci del Governo russo in quanto esercita il commercio non siano sequestrabili. È una condizione del tutto singolare, e potrebbe essere, a mio avviso, transitoria, condizione che si giustifica, tra l'altro, con uno speciale stato di fatto, vale a dire che verso il Governo Russo pendono nei diversi paesi numerosi reclami dei danneggiati dalla rivoluzione russa, i quali, se fossero fatti valere direttamente dagli interessati con misure preventive di sequestro, paralizzerebbero l'attività commerciale dello Stato russo, con danno indiretto anche dei paesi che con la Russia commerciano. Pure noi in Italia abbiamo dei concittadini nostri, industriali, commercianti, professionisti ed anche poveri operai, i quali sono stati spogliati di tutti i loro beni dalla rivoluzione russa, e che hanno dei reclami da far valere. Ora, sull'argomento dei risarcimenti che dovrebbe pagare il Governo russo a codesti danneggiati fu presentato nell'altro ramo del Parlamento un ordine del giorno invitante il Governo italiano ad iniziare senza indugio trattative dirette col Governo russo per ottenere pronti e congrui risarcimenti. L'onorevole Presidente del Consiglio accettò quell'ordine del giorno come raccoman-

dazione. E il vostro Ufficio centrale, pur senza formulare alla sua volta un ordine del giorno, ha anche esso incitato il Governo a spingere innanzi attivamente i negoziati su questa grave ed urgente questione.

Ora, tornando all'argomento dell'insequestrabilità delle merci russe in Italia, ripeto che forse transitoriamente la accennata insequestrabilità si può giustificare. Ma in avvenire, quando i reclami dei nostri connazionali saranno soddisfatti, converrebbe di poter fare a meno di una pattuizione così eccezionale.

Importante è l'osservazione fatta dall'onorevole Garofalo per quel che riguarda gli eventuali giudizi di esecuzione verso il Governo russo, in quanto possano essere richiesti nei rapporti commerciali. A questo proposito io non ho mancato di riportare quasi integralmente nella mia relazione un'importantissima sentenza della nostra Corte di cassazione, appunto sull'argomento se lo Stato russo, come tale, sia soggetto alla giurisdizione dei tribunali italiani per quel che riguarda i giudizi di cognizione e di esecuzione. Ebbene, la rappresentanza dello Stato russo in un caso determinato aveva sostenuto che lo Stato russo, come Stato estero, non può essere soggetto ai tribunali italiani. La nostra suprema corte regolatrice ha deciso invece in senso contrario, che, cioè, è bensì applicabile l'articolo del trattato che riguarda la non sequestrabilità delle merci, ma che lo Stato russo, come commerciante in Italia, è soggetto ai giudizi di cognizione e di esecuzione dei nostri tribunali. Quindi, se è possibile in una rinnovazione del trattato introdurre espressamente questo principio, tanto meglio, ma ad ogni modo ritengo che, indipendentemente da ogni pattuizione internazionale, il principio in questione sia incontrovertibile, perchè in Italia le sentenze della suprema corte regolatrice fanno legge non solo per i privati, ma anche per il Governo italiano e a *fortiori* per i Governi esteri.

E con ciò credo di aver sufficientemente risposto all'onorevole Garofalo. La sola ragione che si potrebbe forse invocare per dire che si sarebbe potuto prescindere da speciali accordi commerciali con la Russia è questa, che il nostro commercio con la Russia non ha ancora una grande importanza nel quadro generale del commercio estero dell'Italia. Ma a questo pro-

posito è da ricordare anzitutto che l'ampiezza dei traffici italo-russi ha già raggiunto la misura del periodo prebellico, il che è cosa molto importante. E proprio ieri, l'agenzia ufficiale russa di Mosca ha pubblicato un comunicato nel quale si mette in evidenza la grande importanza dei rapporti commerciali che si sono determinati proprio in questi ultimi mesi tra la Repubblica russa e l'Italia. Vi si dice: « Il capitale italiano manifesta un interesse particolare per la Transcaucasia, dove sono dei pozzi di petrolio da sfruttare, e una società, mista italo-belga, recentemente costituita, ha incominciato importanti lavori di sfruttamento ». Poi vi è la Società milanese S. I. C. E. (Società italiana per il commercio estero) la quale ha costruito un grandissimo stabilimento nella Georgia occidentale per la produzione dei semi da bachi. La stessa Società ha esportato dalla Russia una notevole quantità di prodotti petroliferi ed ha concluso con il Governo russo dei contratti per centinaia di milioni, che sono già in corso di esecuzione, per l'importazione in Russia di cotone, di sete artificiali, di automobili e via dicendo. Ho riferito nella mia relazione i dati statistici sui traffici italo-russi. Mentre che nel 1924 ancora la bilancia commerciale nei rapporti fra i due paesi era tutta a favore della Russia, contrapponendosi solo nove milioni di lire di importazioni italiane in Russia a 134 milioni di lire di importazioni russe in Italia, invece nei primi nove mesi di questo anno abbiamo già uno spostamento completo della situazione, per cui la bilancia commerciale tende a diventare favorevole alla Italia.

Certa cosa è che la Russia potrà un giorno diventare uno dei più importanti mercati di consumo dei prodotti della industria italiana, mentre che noi potremo trarre dagli immensi territori di quel paese una sempre maggiore quantità di materie prime necessarie alla nostra industria, e potremo, quando sarà maggiormente progredita l'accumulazione dei capitali e l'organizzazione dei crediti in Italia, partecipare meglio ed in più larga misura a quelle imprese a cui la Russia offre ancora un campo vergine per feconde iniziative.

Ed io concludo col dire che l'Ufficio centrale ritiene che il trattato e la convenzione doganale in esame rappresentino un primo passo verso la collaborazione economica fra i due

paesi che, col tempo, potrà assumere grande importanza; e, ad ogni modo, pur non chiudendo gli occhi alle imperfezioni giuridiche attuali del trattato, noi dobbiamo considerarlo e valutarlo soprattutto nel suo significato realistico, come lo strumento migliore che ci si offre nell'ora attuale per la nostra penetrazione in un vasto mondo economico, ricco di risorse e di possibilità future. (*Approvazioni, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Arlotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cadorna, Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Carrissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cipelli, Cirincione, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Contarini, Corbino, Cornaggia, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Della Noce, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vivo, Dorigo, D'Ovidio Enrico, Durante.

Fadda, Fano, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Maingo, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Molmenti, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Moseconi.

Nava, Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palummo, Passerini Angelo, Paulucci Di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Pitacco, Poggi, Polacco, Porro, Puntoni.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Rampoldi, Rattone, Reggio, Reynaudi, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Segré, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della-Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani, Treccani.

Valvassori-Peroni, Venosta, Venturi, Venzi, Vicini, Vigoni, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, concernente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche (N. 264):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla

Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie » (N. 205):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	182
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, « Modificazione della ripartizione dei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 » (N. 206).

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1943: « Modificazione alla composizione della Commissione incaricata di emettere parere circa i provvedimenti inerenti alla sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari delle nuove provincie » (Numero 222):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433: « Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume » (N. 223):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della Società italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre (N. 193):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 761, relativo al computo del servizio coloniale a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato (N. 197):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321, relativo all'aggregazione di un ufficiale superiore del Regio esercito nel consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 198):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416 portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie (N. 238):

Senatori votanti . . . . .	203
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2444, che approva e rende esecutoria la Convenzione 25 novembre 1919 per la concessione delle nuove opere di si-

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

stemazione e di ampliamento del porto di Bari (N. 136):

Senatori votanti . . . . . 203

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari (N. 137):

Senatori votanti . . . . . 203

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Approvazione del testo della Convenzione 19 settembre 1924 fra lo Stato e le provincie di Palermo e di Trapani a composizione della vertenza riguardante la sovvenzione dovuta per la ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (Numero 165):

Senatori votanti . . . . . 203

Favorevoli . . . . . 183

Contrari . . . . . 20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra a contrarre mutui per il funzionamento delle colonie agricole (N. 219):

Senatori votanti . . . . . 203

Favorevoli . . . . . 187

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Cassis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASSIS. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione

sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, concernente la riforma dei servizi del Ministero dei Lavori Pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cassis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6114, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici » (N. 215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al Testo Unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici ».

Prego l'on. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.

*Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 2135.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con il Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:



## Art. 1.

All'articolo 24 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato col Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

È vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuta preventiva autorizzazione a norma di apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Questo determinerà, altresì, le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Il contravventore alle disposizioni del presente decreto e a quelle del regolamento di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2000, oltre all'arresto e alla sospensione dall'esercizio della professione, a termini del secondo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane » (Numero 212).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo all'ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.

*Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 644.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie di concerto con i ministri delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Alla importazione dei « Lavori e manufatti di ogni genere di pelli conciate » provenienti dalle Colonie italiane è concessa la franchigia doganale entro i limiti di un quantitativo annuo di quintali trecento.

## Art. 2.

La voce 117 ex-j della tariffa doganale da applicare alle importazioni nel Regno, dei prodotti delle Colonie italiane approvata col Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è modificata nel modo seguente: « semi di neuk e di cotone ».

## Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI  
DE STEFANI  
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del R. decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane » (N. 213).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: » Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane.

*Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 645.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto l'articolo I del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri per le finanze, e per l'economia nazionale, Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione nel Regno delle « gommeresine » provenienti dalle colonie italiane è concessa la franchigia doganale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI  
DE' STEFANI  
CORBINO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del R. decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924, num. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 2 giugno 1924, n. 1053.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il decreto relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero;

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai concorsi che saranno banditi per le scuole medie all'estero, in conseguenza del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1659, saranno ammessi, anche se non ancora di ruolo, coloro che abbiano insegnato nelle scuole medie governative all'estero e, con regolare certificato, dimostrino o di aver preso parte ai concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione col decreto dell'8 marzo 1923 o con successivi decreti sino alla pubblicazione del presente decreto, oppure di aver presentato domanda al Ministero dell'Istruzione per l'assunzione in ruolo entro il 10 gennaio 1924, qualora

siano compresi nelle categorie indicate al secondo comma dell'art. 31 del R. decreto delegato 26 giugno 1923, n. 1413.

Detti concorrenti, se otterranno la classificazione necessaria potranno essere inclusi *sub conditione* nella graduatoria, ma non otterranno la nomina all'estero, perdendo ogni diritto agli effetti dei concorsi di cui al presente decreto, se, al momento in cui verrà loro fatta l'offerta per l'estero, non saranno stati assunti nei ruoli del Regno, sebbene compresi fra i vincitori dei concorsi per le scuole del Regno.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice per i concorsi a cattedre di scuole medie all'estero si compone del direttore generale delle scuole italiane all'estero o di chi ne fa le veci, di un professore di Università o di Istituto di istruzione superiore e di un preside o professore di scuole medie governative.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

GENTILE

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle Ferrovie dello Stato » (N. 224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle Ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1243, relativo alla unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato.

*Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, circa l'approvazione dell'accordo concluso fra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ferrovie comprese nel territorio della città di Fiume fanno parte della rete delle ferrovie dello Stato.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-25 gli introiti e le spese delle linee e degli impianti ferroviari medesimi saranno iscritti nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, restando unificata la gestione delle

linee e degli impianti ferroviari stessi con quelli delle linee formanti la rete esercitata dalla detta Amministrazione.

Art. 2.

Il rimborso alla predetta Amministrazione delle ferrovie dello Stato del disavanzo relativo alle mentovate linee fiumane, per il periodo 6 ottobre 1921-30 giugno 1924, sarà effettuato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 450 « saldo delle gestioni delle linee ferroviarie delle nuove provincie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

CIANO

DE STEFANI.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

-Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale » (N. 211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 19 giugno 1924, n. 1153, col quale vengono istituite le scuole ed i gradi per motoristi navali colle seguenti varianti e aggiunte:

*Alla fine del primo comma dell'articolo 5 dopo le parole: navali e meccanici, aggiungere le parole: e industriali.*

*Alle prime due parole del secondo comma dell'articolo 5, Questi ultimi, sostituire le parole: Gli ingegneri.*

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno ed il relativo regolamento;

Sulla proposta del ministro delle comunicazioni, di concerto coi ministri della marina e dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Per la direzione di macchina e per il servizio di ufficiale di macchina a bordo di motonavi, quando la forza dell'apparato motore superi i 400 cavalli asse, e indipendentemente dalla forza dell'apparato motore, per le stesse funzioni a bordo di motonavi destinate al trasporto di passeggeri o a viaggi al di là degli stretti di Gibilterra, di Suez e del Bosforo, è istituito il grado di macchinista per motonavi.

## Art. 2.

Per la direzione di macchina e per il servizio di ufficiale di macchina a bordo di motonavi, quando la forza dell'apparato motore non superi i 400 cavalli asse, e semprechè non si tratti di motonavi destinate al trasporto di passeggeri o a viaggi al di là degli stretti indicati nel precedente articolo, è istituito il grado di motorista navale.

## Art. 3.

Per motonavi, agli effetti del presente decreto, s'intendono le navi il cui unico mezzo

di propulsione sia costituito da motori a combustione interna.

Il presente decreto non si applica al materiale che, ai sensi del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, è compreso sotto la denominazione di « galleggianti ».

## Art. 4.

Sono riconosciute per la preparazione teorico-pratica degli aspiranti ai gradi di cui agli articoli 1 e 2, le scuole istituite a Trieste ed a Genova, rispettivamente presso il Regio istituto industriale e presso la Regia scuola superiore navale, ed il ministro delle comunicazioni ha facoltà di riconoscere, per gli stessi effetti, quelle altre scuole che, a cura ed a spese di privati, persone o enti (armatoriali, industriali, commerciali) singoli o consorziati, potranno essere istituite a Napoli ed a Palermo in numero di una scuola per ognuna delle città suindicate.

## Art. 5.

Alle scuole per macchinista per motonavi sono ammessi soltanto i macchinisti in prima e gl'ingegneri navali e meccanici.

Questi ultimi sono dispensati dal seguire i corsi teorici, restando però obbligatori per essi la frequenza delle esercitazioni pratiche e l'esperienza a queste riferibile. Non potranno inoltre conseguire il grado se non comprovino di avere compiuto almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina.

Per il conseguimento del grado di motorista navale, alle scuole suddette saranno ammessi i macchinisti in secondo, i fuochisti autorizzati alla direzione di macchine di forza non superiore ai 150 cavalli indicati e gli operai meccanici.

Gli operai meccanici dovranno provare di avere compiuto un tirocinio di almeno 6 mesi presso uno stabilimento di costruzione di motori a combustione interna, sia a bordo di una motonave durante il montaggio dell'apparato motore, sia come aiutanti nella condotta del motore durante la navigazione.

Con Regio decreto sarà stabilito quali condizioni possano sostituire l'obbligo della frequenza delle scuole.

## Art. 6.

Gli esami avranno luogo alla fine di ciascun corso presso la sede delle rispettive scuole e della commissione esaminatrice faranno parte il comandante del porto, un ufficiale del genio navale ed un ufficiale macchinisti della Regia marina.

## Art. 7.

Le competenze, ed ogni altra indennità dovute ai membri delle commissioni esaminatrici, indicati nel precedente articolo, saranno ad esclusivo carico dell'ente o del consorzio dal quale la scuola è finanziata.

## Art. 8.

Il riconoscimento, di cui all'articolo 4, è subordinato alla osservanza di norme che, relativamente al piano di finanziamento delle scuole, ai programmi, alla durata dei corsi, agli orari, alle modalità del tirocinio pratico, ed agli esami, saranno emanate con Regio decreto.

Pure con Regio decreto saranno stabiliti gli altri requisiti necessari per il conseguimento dei gradi di cui agli articoli 1 e 2.

## Art. 9.

Le norme contenute nel presente decreto non diverranno obbligatorie, per la direzione ed il servizio di macchina a bordo delle motonavi, prima del 1° gennaio 1927, e con Regio decreto saranno stabilite le norme transitorie relative ai marittimi attualmente forniti della qualifica di motorista autorizzato e del grado di motorista patentato.

## Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

CIANO.

THAON DI REVEL.

CORBINO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Trattandosi della conversione di un decreto-legge mi limiterò a fare qualche brevissima osservazione. Questo decreto-legge risponde ad una vera necessità del momento, dato il largo sviluppo che le motonavi hanno preso nella navigazione. In seguito a questa rapida invasione del nuovo tipo di motrice, crederei che si dovesse adottare qualche temperamento, sia pure in sede di regolamento o in via dispositiva, per non ostacolare l'impiego degli attuali macchinisti di macchine a vapore nelle motonavi, vista anche la facilità con cui i vecchi macchinisti sono passati dall'uso delle caldaie cilindriche a quelle a tubi e dal combustibile solido a quello liquido. Occorrono disposizioni che servano per questo periodo transitorio. Perché è certamente meglio un macchinista pratico che un giovane macchinista munito della nuova patente, ma con solo sei mesi di navigazione.

La seconda questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del governo riguarda la disposizione, in base alla quale, quando la forza dell'apparato motore non superi i 400 cavalli, si richiede il diploma di motorista, che all'articolo 5 del decreto è equiparato al grado di secondo macchinista, per conseguire il quale occorrono studi abbastanza importanti: e siccome in questa classe dovrebbero entrare anche i motoscafi da sport che hanno pochi cavalli di forza, io credo che se richiedessimo per questi conducenti la patente di motorista, ciò ostacolerebbe lo sviluppo di questo sano sport che contribuisce all'avviamento al mare e quindi allo sviluppo marittimo del paese.

Ritengo che per i conducenti piccoli motoscafi da diporto siano sufficienti titoli uguali a quelli che si richiedono ai conducenti di automobili terrestri.

Queste imbarcazioni del resto navigano nei porti e in non lunghi tragitti fuori, e sui fiumi canali e laghi; il pericolo perciò è minimo, non superiore a quello che si verifica per gli automobili terrestri. Non vi è dunque ragione di essere troppo esigenti verso i loro conduttori.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chiedo di parlare.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Debbo far presente all'onorevole senatore Orlando che questo disegno di legge segue a 18 mesi di distanza la istituzione delle scuole per i motoristi navali, istituite a Genova e a Trieste, e posso assicurarlo che quelle scuole hanno un perfetto funzionamento e che da esse escono i vecchi macchinisti navali adatti perfettamente e completamente istruiti per la condotta delle più perfette e delle più grandi motonavi che ora si conoscano.

Il Governo ha voluto appunto lasciare questo intervallo di tempo fra l'istruzione teorica e l'applicazione effettiva della legge, per far sì che un certo numero di macchinisti navali fossero istruiti per affrontare con sicurezza e con pratica assoluta la condotta delle nuove macchine a combustione interna.

Circa il fatto dei motoristi navali, fino adesso la condotta dei motori è stata fatta dai motoristi patentati dalla Regia marina. Le capitanerie di porto rilasciavano il permesso di partire alla nave, accertandosi che i motoristi e i direttori di macchine dei motovelieri avessero il certificato di motoristi della Regia marina. Come è noto al senatore Orlando, la Regia marina sia in tempo di guerra che in tempo di pace, ha istruito un grandissimo numero di motoristi navali i quali, congedati dalle armi, hanno preso servizio nella marina mercantile. Esistono degli esami pratici per abilitare i fuochisti e i conducenti di macchine al disotto di 150 cavalli e i conduttori di macchine a combustione, alla condotta dei piccoli motovelieri a combustione; esistono già questi esami e ci sono delle commissioni che periodicamente si riuniscono alle capitanerie di porto.

Credò certamente che quanto ha detto l'onorevole Orlando sia degno di considerazione, ma, d'altra parte, non mi risulta che vengano compiute delle speciali fiscalità verso i conduttori di piccoli motoscafi a scoppio. Ad ogni modo, come già esiste, sarà riaffermato il concetto di richiedere a questi conduttori di piccole macchine a scoppio gli stessi requisiti che si richiedono per i conduttori degli automobili terrestri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna ».

Prego l'onorevole senatore segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, col quale vengono ripristinati i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

*Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 agosto 1908, n. 540 e 23 agosto 1912, n. 1018, che istituiscono i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna;

Visto il Regio decreto 20 dicembre 1923, numero 3235, col quale i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna vennero ridotti ad uffici circondariali di porto;

Visto il Regio decreto 30 aprile 1924, n. 566, che istituisce il Ministero delle comunicazioni; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro delle comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ripristinati i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna, ed aggregati rispettivamente alle direzioni marittime di Livorno, Napoli e Venezia.

## Art. 2.

I limiti territoriali e le suddivisioni in uffici dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna risultano dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro dal ministro delle comunicazioni.

## Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
CIANO.

V. — Il Guardasigilli: OVIGLIO.

*Tabella della circoscrizione territoriale dei compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.*

Direzioni marittime	Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
Livorno	Viareggio		Dal torrente Parmigliola al comune di Ripa escluso.	Marina di Carrara	Marina di Massa Forte dei Marmi
poli	Torre Del Greco		Da Portici incluso a Torre del Greco incluso	Portici	Resina
Venezia	Ravenna		Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro		Cervia Porto Corsini Primaro Porto Garibaldi Volano Porto di Goro

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro per le comunicazioni*

CIANO.



PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questò disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria a favore delle Opere Pie " Russo, Fornari e Marianna Manfredi " di Cerignola (Foggia) ». (Numero 202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria a favore delle Opere Pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cerignola (Foggia) ».

Prego l'on. senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 202).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Chiedo al ministro degli interni se accetta la raccomandazione dell'Ufficio centrale di usare severità nella concessione delle lotterie.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il governo accetta la raccomandazione, anzi dichiara che essa è già applicata.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il comune di Cerignola (Foggia) è autorizzato ad emettere una lotteria nazionale non eccedente un milione, a beneficio delle Opere pie Tommaso Russo, Orfanotrofio Fornari e Ricovero Marianna Manfredi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La lotteria sarà esente da ogni tassa e diritto erariale.

Il programma finanziario e conseguente esecuzione sarà approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 ». (N. 251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1140, 10 luglio 1924, n. 1141, 10 luglio 1924, n. 1179, 19 luglio 1924, n. 1206, 19 luglio 1924, n. 1207, 25 luglio 1924, n. 1208, 25 luglio 1924, n. 1209, 28 agosto 1924, n. 1735, 28 agosto 1924, n. 1431, 11 settembre 1924, n. 1442, 18 settembre 1924, n. 1513, 18 settembre 1924, n. 1514, 25 settembre 1924, n. 1515, 25 settembre 1924, n. 1507, 16 ottobre 1924, n. 1730, 16 ottobre 1924, n. 1731, 16 ottobre 1924, n. 1732, 16 ottobre 1924, n. 1733, 23 ottobre 1924, n. 1734, 30 ottobre 1924, n. 1838, 10 novembre 1924, n. 1839, 10 novembre 1924, n. 1840, 10 novembre 1924, n. 1920, 10 novembre 1924, n. 2046, 10 novembre 1924, n. 2047, 10 novembre 1924, n. 2079, e 10 novembre 1924, n. 2080, coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nella annessa tabella, dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

EGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

**Tabella dei Decreti Reali che hanno autorizzato prelevamenti dal fondo di riserva  
per le spese impreviste durante la sospensione dei lavori parlamentari.**

Data e numero dei Decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	DENOMINAZIONE	
		<b>MINISTERO DELLE FINANZE.</b>	
23 ottobre 1924, n. 1734, e 10 novembre 1924, n. 2046 .	56	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	24,000 —
28 agosto 1924, n. 1431 . . . .	198	Spese per le automobili pei servizi centrali . . . . .	300,000 —
10 novembre 1924, n. 1839 . . .	331	(Modificata la denominazione). Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'articolo 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488 e della convenzione 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1324 . . . . .	250,000 —
18 settembre 1924, n. 1514 . . .	429-ter (nuovo)	Contributo nelle spese per la costruzione della cripta dei Morti in guerra, sotto la nuova chiesa di S. Rosalia in Palermo . . . . .	25,000 —
16 ottobre 1924, n. 1731 . . . .	429-iv (nuovo)	Contributo nelle spese per l'erezione di un monumento a Balilla, in Zara . . . . .	5,000
16 ottobre 1924, n. 1732 . . . .	431-ter (nuovo)	Sussidio straordinario da concedersi alla Amministrazione comunale di Fiume . . . . .	500,000 —
30 ottobre 1924, n. 1838 . . . .	448-bis (nuovo)	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319) . . . . .	10,000 —
19 luglio 1924, n. 1207 . . . . .	450-ter (nuovo)	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni al personale giornaliero per lavori di revisione delle contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative, da effettuarsi presso la centrale del debito pubblico . . . . .	100,000 —
		<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.</b>	
16 ottobre 1924, n. 1733 . . . .	9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. . . . .	40,000 —
11 settembre 1924, n. 1442 . . .	9-bis (nuovo)	Premi di operosità e di rendimento al personale incaricato dello studio e della preparazione di provvedimenti di carattere legislativo . . . . .	15,000 —

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Data e numero dei Decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	DENOMINAZIONE	
16 ottobre 1924, n. 1733 . . .	81 (aggiunto)	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero, ecc. . . . .	20,000 —
16 ottobre 1924, n. 1733 . . .	109 (aggiunto)	Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . .	220,000 —
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.			
10 novembre 1924, n. 1840 . . .	21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio, ecc.	200,000 —
19 luglio 1924, n. 1206, 28 agosto 1924, n. 1735, e 10 novembre 1924, n. 1840	29	Spese eventuali all'estero . . . . .	214,000 —
25 luglio 1924, n. 1208 . . . . .	53-ter (nuovo)	Contributo dello Stato per la partecipazione di una rappresentanza italiana alla grande adunata mondiale degli « scouts », a Copenaghen . . . . .	50,000 —
25 settembre 1924, n. 1507 e 10 novembre 1924, n. 1840 . . . . .	56	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. . . . .	958,000 —
10 novembre 1924, n. 2079 . . .	56-bis (nuovo)	Spese da sostenere in occasione della convocazione in Roma del Consiglio della Società delle Nazioni .	350,000 —
25 settembre 1924, n. 1515 . . .	57-bis (nuovo)	Sovvenzioni al Clero cattolico Albanese . . . . .	441,500 —
25 settembre 1924, n. 1507 . . .	59-bis (nuovo)	Somma dovuta al professore Umberto Ancarani, insegnante di ruolo nelle Regie scuole italiane all'estero per competenze ad esso dovute quale maestro-agente al Brasile . . . . .	15,000 —
19 luglio 1924, n. 1207 . . . . .	89 (aggiunto)	Assegnazione per spese civili e politiche del Regio Consolato generale italiano a Spalato . . . . .	100,000 —
MINISTERO DELLE COLONIE.			
18 settembre 1924, n. 1513 . . .	35-bis (nuovo)	Indennizzo dovuto al ragioniere Edoardo Campus, vittima di infortunio automobilistico per fatto del conducente di un autoveicolo del Ministero delle colonie . . . . .	30,000 —

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Data e numero dei Decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	DENOMINAZIONE	
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.	
29 giugno 1924, n. 1140 . . .	114	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, ecc. . . . .	260,000 —
16 ottobre 1924, n. 1731 . . .	138-bis (nuovo)	Spese per lavori di adattamento e restauro degli edifici in cui sono alloggiati il Regio Istituto magistrale ed il R. Liceo-ginnasio di Zara . . . . .	13,000 —
28 agosto 1924, n. 1735 . . .	142-ter (nuovo)	R. Università di Torino — Urgenti lavori di restauro al tetto della grande aula dell'Istituto di anatomia umana normale . . . . .	80,000 —
16 ottobre 1924, n. 1732 . . .	146-bis (nuovo)	Sussidio straordinario da concedersi alla Università di Perugia per colmare il <i>deficit</i> verificatosi nella sua gestione economica . . . . .	250,000 —
10 novembre 1924, n. 1920 . . .	146-ter (nuovo)	Regia Università di Cagliari — Lavori di demolizione e di ricostruzione del soffitto dell'Aula Magna . . . . .	20,000 —
10 novembre 1924, n. 2047 . . .	147-bis	Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Padova a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città per gli anni scolastici dal 1920-21 al 1923-24.	377,000 —
18 settembre 1924, n. 1514 . . .	149	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano . . . . .	25,000 —
10 novembre 1924, n. 1840 . . .	150	Lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo . . . . .	200,000 —
25 settembre 1924, n. 1515 . . .	154-ter (nuovo)	Contributo straordinario al comune di Tolentino per restauri alla monumentale basilica, e trasloco delle scuole elementari dall'annesso chiostro . . . . .	250,000 —
10 novembre 1924, n. 1840 . . .	154-IV (nuovo)	Contributo dello Stato nelle spese per la XIV Esposizione d'arte internazionale in Venezia . . . . .	150,000 —
10 luglio 1924, n. 1141 . . .	157-bis (nuovo)	Contributo nelle spese per la partecipazione della rappresentanza italiana al Congresso internazionale di matematica in Toronto . . . . .	24,000 —
10 luglio 1924, n. 1179 . . .	157-ter (nuovo)	Sussidio straordinario a favore dell'Università di Camerino . . . . .	200,000 —
18 settembre 1924, n. 1513 . . .	157-IV (nuovo)	Spese per la costruzione ed il ritocco del modello per il monumento, a Giuseppe Manfredi, nella chiesa di San Francesco, a Piacenza . . . . .	20,000 —

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Data e numero dei Decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	DENOMINAZIONE	
18 settembre 1924, n. 1514 . . .	157-v (nuovo)	Contributo dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento a Luigi Capuana . . . . .	25,000 —
10 novembre 1924, n. 1920 . . .	157-vi (nuovo)	Contributo dello Stato per il monumento a Gabriele Rossetti, in Vasto . . . . .	20,000 —
10 novembre 1924, n. 1920 . . .	157-vii (nuovo)	Spese per ricerche di carattere storico negli Archivi ex-austriaci . . . . .	10,000 —
MINISTERO DELL'INTERNO.			
16 ottobre 1924, n. 1733 . . .	32	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . .	300,000 —
28 agosto 1924, n. 1735 . . .	59	Spese per la lotta antimalarica in Sardegna . . . . .	100,000 —
10 novembre 1924, n. 2080 . . .	194 (aggiunto)	Sussidio straordinario a beneficio della Unione Italiana dei ciechi e dell'Istituto nazionale dei ciechi adulti per la stamperia nazionale Braille . . . . .	100,000 —
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.			
25 luglio 1924, n. 1209 . . .	81-bis-A (nuovo)	Assegni e indennità di missione per gli addetti alla segreteria del ministro, per la parte relativa alla marina mercantile . . . . .	10,000 —
MINISTERO DELLA GUERRA.			
16 ottobre 1924, n. 1730 . . .	39	Lavori di mantenimento, restauro, ampliamento e miglioramento degli immobili destinati ad uso militare, ecc. . . . .	26.400 —
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.			
10 novembre 1924, n. 1840 . . .	8	Indennità e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati . . . . .	200.000 —

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali » (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Conversione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1678, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata a Tirana il 4 dicembre 1922.

#### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visti gli articoli 22 e 23 della Convenzione postale universale conclusa a Madrid il 30 novembre 1920, resa esecutiva con la legge numero 1878 del 30 dicembre 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata a Tirana il 4 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

#### ARRANGEMENT CONCERNANT LES RELATIONS POSTALES ENTRE L'ITALIE ET L'ALBANIE.

En vertu des articles 22 et 23 de la Convention principale de Madrid, les soussignés représentants des Administrations postales, d'Italie et l'Albanie ont arrêté, d'un commun accord, et sous réserve de l'approbation par les Autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

#### Art. 1.

Les Administrations contractantes établiront l'échange régulier de la poste aux lettres, des lettres avec valeur déclarée (à l'exclusion des boîtes) et des colis postaux ordinaires et à destination de leur pays respectif, ainsi que des envois de même nature provenant et à destination des autres Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement servir d'intermédiaires.

#### Art. 2.

a) Les bureaux d'échange autorisés à se livrer réciproquement des dépêches closes ou des envois à découvert sont désignés d'un commun accord par les Administrations contractantes, qui s'entendront également pour régler tous les autres détails de leur service d'échange.

b) La création et la suppression des dépêches est réservée aux Administrations centrales.

#### Art. 3.

La correspondance de service doit être rédigée en langue française.

#### Art. 4.

La franchise des droits postaux est accordée outre qu'aux envois désignés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 de la Convention principale de Madrid, aux envois officiels de toute nature concernant le service des télégraphes et des téléphones d'Etat.

#### Art. 5.

Les correspondances de toute nature échangées entre l'Italie et l'Albanie seront affranchies d'après le tarif intérieur italien et albanais respectivement, en adoptant, pour les lettres, le port unique de 20 grammes fixé par l'article 6 de la Convention principale de Madrid.

#### Art. 6.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et transitant par les services territoriaux ou maritimes de l'autre sont passibles des droits de transit fixés par l'article 4 de la Convention principale de Madrid.

#### Art. 7.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et à destination de l'autre, et les envois de la même nature échangés entre les ports de l'Albanie, seront transportés en franchise au moyen des services maritimes italiens.

#### Art. 8.

L'échange des valeurs déclarées, limité aux lettres (avec exclusion des boîtes) aura lieu d'après les dispositions de l'Arrangement spécial de Madrid concernant ces envois.

La déclaration de valeur est limitée à 3,000 (trois mille) francs or, ou 10,000 dix-mille) liras italiennes.

#### Art. 9.

Les Administrations contractantes se communiqueront réciproquement les droits d'assurance fixés pour les lettres originaires de leur Pays.

#### Art. 10.

Le règlement des frais de transit, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, aura lieu d'après la statistique internationale prévue par l'article 4 de la Convention principale, en commençant par celle à effectuer en octobre-novembre 1924.

#### Art. 11.

Le salde de comptes devra être effectué dans les conditions fixées par l'article XXXVI du Règlement d'exécution de la Convention principale de Madrid.

#### Art. 12.

Il peut être expédié entre l'Italie et l'Albanie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée. La limite supérieure de la valeur déclarée est fixé à 1,000 (mille) francs or.

#### Art. 13.

Chaque coli ne peut pas excéder le poids de 5 kg. ni le volume de 55 décimètres cubes, ni la longueur de 125 centimètres dans un sens quelconque.

#### Art. 14.

La taxe pour le transport de chaque colis de l'Italie pour l'Albanie et vice-versa se compose de:

Frs. or	1.25	au profit de l'Italie;
»	» 1.25	» de l'Albanie;
»	» 0.25	transport maritime.

Total Frs. or. 2.75

#### Art. 15.

La taxe d'assurance par chaque somme de 300 ou fraction de 300 francs de valeur déclarée se compose de:

Frs. or 0.05 au profit de l'Italie;  
 » » 0.05 » » de l'Albanie;  
 » » 0.10 assurance maritime.

Total Frs. or 0.20 -

Toutefois l'Administration italienne, pour les colis d'origine italienne, perçoit 0.50 par chaque somme de 300 francs or.

#### Art. 16.

Chacun des deux Administrations notifie à l'autre ses bureaux d'échange.

#### Art. 17.

Il est loisible au Pays de destination de percevoir pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane un droit dont le montant total ne peut pas excéder 50 centimes.

#### Art. 18.

Chacun des deux Administrations droit communiquer à l'autre:

a) la liste des objets dont l'admission dans son Pays n'est pas autorisée par les lois ou les règlements;

b) la liste des Pays pour lesquels elle se propose de lui servir d'intermédiaire.

#### Art. 19.

Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur les feuilles de route avec indication des montants à bonifier.

Les comptes des feuilles de route seront résumés dans un compte général trimestriel. Les comptes trimestriels seront balancés e soldés annuellement.

#### Art. 20.

En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement, les relations postales entre l'Italie et l'Albanie seront réglés par les dispositions des Conventions, Arrangements et Rè-

glements d'exécution de l'Union postale universelle en vigueur, concernant les services visés par le présent Arrangement.

#### Art. 21.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1923.

Fait à Tirana, le 4 décembre 1922.

*Pour l'Italie:*

Signé: DURAZZO

ORTISI.

*Pour l'Albanie:*

Signé: PANDELI EVANGHELI

N. DELVINA.

### ARRANGEMENT CONCERNANT LES RELATIONS POSTALES ENTRE L'ITALIE ET L'ALBANIE.

#### PROTOCOL FINAL.

#### Article unique.

L'arrangement concernant les relations postales entre les deux Pays contractants; signé à Tirana le 4 décembre 1922 demeurera en vigueur jusqu'à l'échéance de la Convention postale universelle de Madrid. Toutefois chacune des parties contractantes a le droit de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Fait à Tirana, le 5 décembre 1922.

*Pour l'Italie:*

Signé: DURAZZO

ORTISI.

*Pour l'Albanie:*

Signé: PANDELI EVANGHELI

M. DELVINA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.



LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica » (N. 214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

*Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 211.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni sul diritto di statistica approvate con Regio decreto 22 novembre 1919, n. 1989, successivamente modificate con l'allegato C al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, con l'allegato C al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806 e con l'allegato C al Regio decreto 11 luglio 1923, numero 1545;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quelli delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per lo sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica è stabilito alla importazione nel Regno il diritto di statistica di lire 0,25 per tonnellata.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
LANZA DI SCALEA  
DE STEFANI  
NAVA

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili » (N. 233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili ».

Su questo disegno di legge il senatore Montresor ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, approvando il presente disegno di legge, esprime il voto che, con altro provvedimento legislativo, sia tolta l'ultima discordanza superstite nell'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, introducendo nell'articolo 1°, comma a) il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, molto cara al popolo italiano ».

MONTRESOR, SILI, GROSOLI, CRISPOLTI, SODERINI, DE CUPIS, CAMPOSTRINI, CONCI, REGGIO, NAVA, PAULUCCI DI CALBOLI, LIBERTINI, GREPPI, PORRO, SANJUST DI TEULADA.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta l'ordine del giorno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Dichiaro che non posso prendere un impegno formale, ma accolgo l'ordine del giorno come una raccomandazione.

MONTRESOR. Mi accontento del benevolo affidamento del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Agnetti di dar lettura del disegno di legge.

AGNETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili, è convertito in legge.

### VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

#### RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

L'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali, delle solennità civili, resta stabilito come appresso:

- a) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:
- tutte le domeniche;
  - il primo giorno dell'anno;
  - il giorno dell'Epifania;
  - il XXI Aprile — Natale di Roma;
  - il giorno dell'Ascensione;
  - il giorno del Corpus Domini;
  - il giorno dei Santi Pietro e Paolo;
  - il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;
  - il XX Settembre;
  - il giorno di Ognissanti;
  - il giorno IV Novembre;

il giorno della Concezione della Beata Vergine Maria;

il Natale.

#### b) Feste nazionali:

prima domenica di giugno — Celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;

IV Novembre — Anniversario della Vittoria.

#### c) Solennità civili:

XXI Aprile — Natale di Roma;

XXIV Maggio — Anniversario della dichiarazione di guerra;

XX Settembre — Anniversario dell'entrata dell'esercito italiano in Roma;

XI Novembre — Genetliaco di S. M. il Re.

#### Art. 2.

I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

#### Art. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 » (N. 231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2176.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto coi ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia firmato a Roma il 22 ottobre 1924.

Questo decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche fra l'Italia e la Finlandia relative al trattato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

NAVA

DE STEFANI

CIANO.

V. — Il Guardasigilli: OVIELLO.

TRAITE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION ENTRE L'ITALIE ET LA FINLANDE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République de Finlande, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre les deux Etats, ont résolu de conclure un traité de commerce et de navigation, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, Président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

LE PRESIDENT

DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE

Son Excellence le professeur JUHO HEIKKI VENNOLA, ancien Président du Conseil et ancien ministre des affaires étrangères;

Monsieur le docteur HERMAN GUMMERUS, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Finlande à Rome;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1<sup>er</sup>

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants des deux Hautes Parties contractantes.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront, en se conformant aux lois et règlements du Pays, librement entrer, voyager, séjourner ou s'établir dans toute l'étendue du territoire de l'autre Partie, et y exercer leur commerce, leur industrie et leurs professions, sans être soumis, soit en ce qui concerne leurs personnes ou leurs biens, soit en matière de commerce, industrie ou professions, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les droits, privilèges, exemptions, immunités ou autres faveurs quelconques, dont jouiront, en matière de commerce, de navigation ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs aux ressortissants de l'autre.

Les stipulations de cet article ne dérogent point aux lois, décrets et règlements spéciaux, en matière de commerce, d'industrie, de professions et de police, en vigueur dans les deux Pays également applicables aux ressortissants de toute autre Puissance.

## Art. 2.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit d'acquérir et de posséder, dans le territoire de l'autre Haute Partie, des biens de toute nature, meubles et immeubles, et d'en disposer librement par achat, vente, donation, permutation, contract de mariage, testament, succession *ab intestato* ou par tout autre moyen, aux mêmes conditions que les ressortissants de la nation la plus favorisée et sans payer des droits, contributions, taxes, impôts, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont assujettis, en vertu des lois, les ressortissants du pays même.

Ils pourront de même exporter leurs biens, en se conformant toutefois aux lois du pays, sans être assujettis à payer, à raison de l'ex-

portation, un droit quelconque en qualité d'étrangers, ou des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée auraient à payer en pareille circonstance.

## Art. 3.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes seront exempts, dans le territoire de l'autre, de tout service militaire obligatoire, soit dans les armées de terre, de l'air ou dans la marine, soit dans la garde ou la milice nationale. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, du logement des soldats, de toute contribution soit pécuniaire, soit en nature, établie à titre d'équivalent d'un des services personnels ci-dessus, de toute réquisition et prestation militaire, ainsi que des emprunts forcés. Seront toutefois exceptées les charges, qui sont connexes à la possession ou à la location des immeubles, aussi bien que les prestations et les réquisitions militaires, auxquelles les nationaux peuvent également être appelées à se soumettre en qualité de propriétaires fonciers ou locataires d'immeubles.

Dans ce cas, les intérêts des ressortissants de chacune des deux Hautes Parties jouiront d'une complète protection en ce qui concerne les compensations et indemnités et la fixation des prix de réquisition. Il est entendu en outre qu'ils ne seront jamais traités à cet égard d'une manière moins favorable que les ressortissants d'une tierce Puissance quelconque.

## Art. 4.

Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre Haute Partie, en se conformant aux lois du pays, d'une protection pleine et entière pour la sûreté de leurs personnes, de leurs propriétés et de leurs intérêts. Ils jouiront, à cet égard, des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront également libre et facile accès auprès des tribunaux de toute instance et de toute

juridiction pour faire valoir leurs droits et pour pourvoir à leur défense, en se conformant aux lois du Pays.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents de toute sorte, qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts et qui seront autorisés par les lois du Pays, et ils jouiront, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

#### Art. 5.

Les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurance (y compris les Instituts publics d'assurance sur la vie humaine) domiciliées dans les territoires de l'une des deux Hautes Parties contractantes et y ayant été valablement constituées conformément aux lois respectives, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre et pourront y exercer leur activité et tous leurs droits, sauf les limitations fixées par les lois en vigueur et sous réserve de l'accomplissement de toutes les formalités prévues par les lois. Elles auront libre et facile accès auprès des tribunaux soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

En tout cas les dites Sociétés jouiront dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante des mêmes droits qui sont ou seront accordés aux Sociétés similaires d'un autre Pays quelconque.

Les dites Sociétés et Instituts n'auront à payer pour l'exercice d'affaires commerciales ou industrielles, dans le territoire de l'autre Partie, des impôts, droits ou taxes ni autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus à charge des Sociétés et Instituts du Pays.

#### Art. 6.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord de n'entraver en aucune manière le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions d'importation ou d'exportation. En conséquence, elles ne maintiendront et n'institueront des prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation, à moins que cela ne

soit absolument nécessaire et pour aussi longtemps que les circonstances exceptionnelles, qui en sont la raison, subsisteront.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:

1. dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
2. pour des raisons de sûreté publique;
3. pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;
4. afin d'appliquer à des marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions, qui ont été ou qui pourraient être établies par la législation intérieure, pour la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires;
5. par égard à la police sanitaire, et en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et les parasites nuisibles, et surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet.

#### Art. 7.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés à la liste Annexe A, jointe au présent traité, bénéficieront à leur importation en Finlande, pendant toute la durée du traité, des pourcentages de réduction, indiqués dans ledit Annexe A, lesquels pourcentages porteront sur toutes surtaxes ou coefficients de majoration actuellement existants ou qui pourraient exister à l'avenir.

Les produits naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de la Finlande, énumérés à la liste Annexe B, jointe au présent traité, ne seront pas soumis, à leur importation en Italie, pendant toute la durée du traité, à des droits, y compris les coefficients, autres ou plus élevés, que ceux fixés dans ledit Annexe B.

#### Art. 8.

Les produits, naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de l'Italie, énumérés aux listes

Annexes A et C, ne pourront dans aucun cas être soumis à leur importation en Finlande, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

Les produits, naturels ou fabriqués, d'origine et en provenance de la Finlande, énumérés aux listes Annexes B et D, ne pourront dans aucun cas être soumis, à leur importation en Italie, en ce qui concerne les droits de douane et les coefficients ou surtaxes, ou sous un autre rapport quelconque, à un traitement moins favorable que celui qui est accordé ou pourrait être accordé à l'avenir aux produits similaires d'un tiers Pays quelconque.

#### Art. 9.

La Finlande s'engage à acheter en Italie tous les vins et boissons alcooliques, spécialités italiennes, qui lui sont nécessaires pour la consommation légale.

Pour l'application du paragraphe précédent, la Finlande admettra lesdits produits italiens soit dans la pharmacopée, soit comme médicaments pour le traitement des animaux, soit pour des usages techniques ou scientifiques.

Lesdits produits seront accompagnés de certificats, délivrés par les laboratoires officiels italiens, dont la liste est jointe au présent Traité (Annexe E) établissant que les vins et boissons alcooliques sont de bonne qualité et possèdent tous les caractères de la spécialité, dont il s'agit.

#### Art. 10.

La Finlande s'engage, dans le cas où les privilèges accordés à la France pour les vins communs seraient modifiés ou viendraient à cesser, à entrer immédiatement en pourparlers avec l'Italie en vue de lui concéder, aussi pour les vins communs d'origine italienne, le même traitement accordé par l'article précédent aux vins et boissons alcooliques spécialités italiennes.

En tout cas, il est entendu que si la Finlande, pour n'importe quelle raison, accordait

aux vins communs d'un Pays tiers, autre que la France, des faveurs quelconques, les mêmes faveurs seraient immédiatement accordées aux vins communs italiens.

La Finlande s'engage, en outre, à réserver aux vins italiens un équitable pourcentage d'importation, dans le cas où, modifiant ses principes actuels, elle s'obligerait, vis-à-vis d'un tiers Pays quelconque à achefer une quantité fixe de vins et boissons alcooliques.

#### Art. 11.

A l'exportation vers l'Italie il ne sera perçu en Finlande et à l'exportation vers la Finlande il ne sera perçu en Italie d'autres ni de plus hauts droits de sortie ou taxes d'autre nature qu'à l'exportation des mêmes produits vers le Pays le plus favorisé à cet égard.

De même toute autre faveur, accordée par l'une des Hautes Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation, sera, immédiatement et sans conditions, étendue à l'autre.

#### Art. 12.

Les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne la garantie, le perception des droits et les autres formalités douanières ayant rapport à l'importation, à l'exportation, à l'entreposage, à la réexportation, au transbordement et au transit des marchandises.

Chacune des deux Parties s'engage en conséquence à faire profiter l'autre, immédiatement et sans autres conditions, de toute faveur, de tout privilège et de toute réduction de droits, de surtaxe, de coefficients de majoration, de taxes et de droits accessoires et locaux, qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder à l'avenir, sous les rapports mentionnés à l'alinéa premier du présent article, à titre permanent ou temporaire, à une tierce Puissance.

Dans tous les cas, où l'une des Hautes Parties contractantes soumettrait l'importation ou l'exportation de certains produits ou marchandises à un monopole ou à des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou par tout organisme habilité par lui, les conditions ap-

plicables à l'autre Partie seront les plus favorables qui sont ou pourront être appliquées à toute autre Puissance tierce et aux ressortissants de toute Puissance tierce.

#### Art. 13.

Les dispositions des articles 7, 8 et 12 ne dérogent point:

a) aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes, pour faciliter le trafic de frontière;

b) aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties par les engagements d'une union douanière déjà contractée ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

En outre l'Italie s'engage à ne pas réclamer le bénéfice de toute préférence douanière ou facilité, de quelque nature que ce soit, que la Finlande pourrait accorder à l'Esthonie, en vue de conserver ses échanges traditionnels avec ce Pays.

De même la Finlande s'engage à ne pas réclamer le bénéfice de toute préférence douanière ou facilité, de quelque nature que ce soit, que l'Italie ait accordé ou pourrait accorder à l'avenir à ses Colonies, ses Protectorats ou Possessions.

Toutefois il est entendu que chacune des deux Parties contractantes pourra réclamer immédiatement les mêmes avantages dans le cas où ils auraient été ou seraient accordés à l'avenir par l'une ou par l'autre à un tiers Etat quelconque.

#### Art. 14.

Si l'une des deux Hautes Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l'autre Haute Partie, ou si elle soumet les marchandises d'un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d'importation non applicables aux mêmes marchandises de l'autre Partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits les plus réduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou leur admission à l'entrée, de la présentation de certificats d'origine.

Lesdits certificats pourront émaner du bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière, ou de la Chambre de commerce et d'industrie compétente ou d'autres autorités ou organes, que les deux Gouvernements auront désignés d'un commun accord. Ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.

Les Hautes Parties contractantes veilleront à ce que le commerce ne soit entravé ni par la hauteur des taxes perçues pour ces certificats, ni par des formalités inutiles lors de leur délivrance.

#### Art. 15.

Les droits et taxes intérieurs, perçues pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes, ou des corporations, qui grèvent ou grèveront la production, la fabrication et la consommation des marchandises dans le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes, ne pourront frapper les produits de l'autre Haute Partie ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse que les produits indigènes de la même espèce.

#### Art. 16.

Les deux Hautes Parties contractantes se concèdent réciproquement la liberté de transit, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs Pays respectifs, à travers leurs territoires, par chemin de fer aussi bien que par cours d'eaux navigables et par canaux; et ceci pour les personnes, les bagages, les wagons de chemin de fer, les navires et le service postal.

Les marchandises de toute nature, venant du territoire de l'une des Parties contractantes ou y allant, seront réciproquement affranchies, dans le territoire de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des voyageurs, dont l'entrée dans son territoire est interdite, ou des marchandises, dont l'importation est prohibée, soit pour raison de santé

ou de sécurité publique ou d'Etat, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou de végétaux.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura en outre le droit de soumettre le transit des marchandises, qui forment l'objet d'un monopole, aux précautions prévues par les lois et règlements en vigueur.

#### Art. 17.

Le régime des monopoles d'Etat, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements de chacune des deux Hautes Parties contractantes.

#### Art. 18.

Tout en étant admis au bénéfice des avantages plus grands pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l'un des deux Pays, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d'une carte de légitimation et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l'autre Pays, de faire dans ce Pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise et d'y rechercher des commandes chez les producteurs et commerçants.

Si l'une des deux Hautes Parties contractantes venait à appliquer de ce fait des taxes ou patentes spéciales, l'autre Partie pourra adapter son régime de manière à rétablir la réciprocité.

Lesdits négociants, fabricants, producteurs et commis-voyageurs pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis par les lois et règlements en vigueur aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnée ci-dessus devra être établie conformément au modèle contenu à l'annexe F de ce Traité et sera délivrée par les Chambres de commerce de chaque Pays.

Ce document est valable pour le cours de l'année solaire pour laquelle il a été délivré.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche de commandes chez les personnes n'exerçant ni industrie,

ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les Hautes Parties contractantes se réservent à cet égard l'entière liberté de leur législation.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation.

#### Art. 19.

Les marchandises envoyées par les producteurs ou commerçants d'un des deux Pays aux expositions, foires et concours, ayant lieu sur le territoire de l'autre, seront admises sous le régime de l'admission temporaire et jouiront de la franchise des droits de douane et des autres taxes d'importation dans le cas où, étant demeurées invendues, elles soient réexportées dans le délai de deux mois à partir de la date de la clôture de l'exposition, de la foire ou du concours.

La réexportation de ces marchandises devra être garantie, soit par un dépôt en espèce, soit par une caution valable, soit par d'autres mesures de nature à rendre moins onéreuses les garanties requises pour l'admission temporaire.

#### Art. 20.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée sur leurs territoires, en ce qui concerne les prix et les modalités de transport, conditions de livraison, taxes et charges publiques sur les chemins de fer respectifs.

#### Art. 21.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de



navigation. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le même pied que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux et ports des territoires de l'autre; il seront, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

Les navires de commerce appartenant aux ressortissants ou aux sociétés de chacune des pays contractants, leurs équipages, passagers et cargaisons jouiront, à leur arrivée aux territoires de l'autre Pays, soit directement du Pays d'origine, soit d'un autre Pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leurs passagers et cargaisons, sous tous les rapports, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux navires, équipages, passagers et cargaisons nationaux ou de la nation la plus favorisée.

#### Art. 22.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes permettra qu'il soit effectué sur les navires de l'autre l'importation ou l'exportation de toutes les marchandises, qui peuvent être légalement importées ou exportées, et le transport même des passagers qui viennent ou partent des territoires respectifs.

#### Art. 23.

En tout ce qui concerne le séjour, le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, docks, baies, bassins et rades des territoires des deux Hautes Parties contractantes, tous les privilèges et toutes les facilités, qui soient accordées par l'une des Parties aux navires nationaux ou aux navires d'une tierce Puissance quelconque, seront étendus aux navires de l'autre Partie.

#### Art. 24.

Les navires italiens et finlandais pourront passer d'une port de l'un des deux Pays contractants à un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y composer ou compléter leur

chargement pour destination étrangère, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger.

Les dits navires pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison provenant de l'étranger qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront être perçus qu'aux taux les plus bas fixés pour les navires appartenant aux ressortissants et sociétés nationaux ou de la nation la plus favorisée.

#### Art. 25.

Aucun droit de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autre droit ou charge similaire ou analogue, de quelque dénomination que ce soit, levé au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers et de corporations ou d'établissements quelconques, habilités par le Gouvernement, ne sera imposé dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays, sur les navires de l'autre, sans qu'il soit également imposé, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux ou de la nation la plus favorisée.

Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quelque soit leur lieu de destination.

#### Art. 26.

En ce qui concerne la navigation sur les voies navigables intérieures, naturelles ou artificielles, les navires finlandais et leurs cargaisons en Italie et réciproquement les navires italiens et leurs cargaisons en Finlande, seront soumis aux mêmes conditions que les navires de la nation la plus favorisée et leurs cargaisons, étant entendu que les droits à prélever sur les navires est sur leurs cargaisons, autres que les droits de douane, ne devront pas excéder le taux applicable aux navires nationaux et à leurs cargaisons.

## Art. 27.

Le traitement des navires nationaux ou de la nation la plus favorisée ne s'étend pas :

1. au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays ;

2. aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale ;

3. aux concessions spéciales accordées aux sociétés de sport nautique et aux navires de plaisance ;

4. à l'exercice de la pêche — y compris la chasse aux phoques — dans les eaux territoriales des deux Hautes Parties contractantes, et à l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages. Le service maritime comprend l'exercice du remorquage, l'assistance et le sauvetage maritime.

## Art. 28.

En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée d'un navire de l'une des deux Hautes Parties contractantes dans les eaux de l'autre, le navire et sa cargaison jouiront des mêmes faveurs et immunités que les lois et règlements du Pays respectif accordent, dans des circonstances analogues, aux navires nationaux ou à ceux de la nation la plus favorisée. Aide et assistance seront données, dans la même mesure qu'aux nationaux, au capitaine, à l'équipage et aux passagers, tant pour eux mêmes que pour le navire et sa cargaison.

Les marchandises sauvées d'un navire échoué ou naufragé ne seront assujetties à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient introduites dans le Pays pour la consommation intérieure.

## Art. 29.

Les navires marchands, naviguant sous pavillon finlandais ou italien et ayant à bord les documents requis par leurs lois et règlements nationaux pour établir leur nationalité, seront respectivement considérés en Italie et en Finlande comme navires finlandais ou italiens.

Les certificats de jauge et autres documents relatifs à la jauge, délivrés par l'une des deux Hautes Parties contractantes, seront reconnus par l'autre conformément aux arrangements

spéciaux qui pourront être conclus entre les deux Parties contractantes.

## Art. 30.

S'il s'élève entre les deux Hautes Parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application du présent Traité et si l'une des deux Hautes Parties contractantes demande que le litige soit soumis à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même quant à la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déférée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des Hautes Parties contractantes ait à nommer en qualité d'arbitre un de ses ressortissants, et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre un ressortissant d'une tierce Puissance amie.

Les Hautes Parties contractantes se réservent de s'accorder à l'avance et pour une période de temps déterminée sur la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de troisième arbitre. La décision des arbitres aura force obligatoire.

## Art. 31.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome, une fois accomplies, de part et d'autre, les formalités établies par les législations respectives.

Il entrera en vigueur quinze jours après la date de l'échange des ratifications et restera exécutoire pour la durée d'une année à partir de cette date.

Si aucune des deux Hautes Parties contractantes ne notifie six mois avant cette date son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leur cachet.

Fait à Rome, en double expédition, le 22 octobre mil neuf cent vingt-quatre.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) J. H. VENNOLA

(L. S.) H. GUMMERUS.

## LISTE A.

## Degrevements de douane a l'entrée en Finlande.

Numéros du tarif finlandais	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Pourcentage de réduction
72	Citrons . . . . .	100 %
73	Oranges et mandarines, oranges amères . . . . .	75 %
ex 78	Noix ordinaires et noisettes . . . . .	75 %
ex 79	Amandes . . . . .	75 %
ex 147	Conserve de tomates . . . . .	75 %
232	Soie filée, même unie à d'autres matières textiles, en petits emballages destinés à la vente au détail, tels que: écheveaux, bobines et analogues . . . . .	75 %
233	Soie filée, même unie à d'autres matières textiles, autre . . . . .	75 %
279	Tissus non dénommés en soie pure . . . . .	80 %
280	Tissus non dénommés en soie mélangée . . . . .	80 %
ex 708	Voitures et véhicules, non spécialement désignés et le train s'y rapportant, roues caoutchoutées destinées à ces véhicules et voitures, à l'exception des véhicules pour transporter les grumes de sciage et les camions, ainsi que les roues caoutchoutées destinées à ces derniers véhicules . . . . .	75 %
747	Marbre en tables, dalles et plaques, non polies . . . . .	75 %
748	Marbre en tables, dalles et plaques, polies . . . . .	75 %
ex 814	Huile d'olive en récipients du poids brut au dessus de 15 kg. . . . .	100 %
ex 868	Huiles essentielles de fruits du genre citrus (d'orange, de citron, de bergamote, de mandarine, etc.) . . . . .	80 %

## LISTE B.

## Tarif des droits a l'entrée en Italie.

Numéros du tarifs italien	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée — Lires-or par quintal	Coefficient de majoration
ex 26	Lait:		
b)	condensé:		
	ex 1. sans sucre:		
	β autre . . . . .	10 —	—
	2. avec sucre:		
	α) en quantité non supérieure à 40 % . . . . .	30 —	—
	Ad 26 b) 2 α). La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité non supérieure à 40 %, à raison de 40 Kg. par quintal de produit.		
	β) en quantité supérieure à 40 % . . . . .	55 —	—
	Ad 26 b) 2 β). La surtaxe de fabrication, égale aux taxes intérieures de fabrication sur le sucre de première classe, sera perçue sur le lait condensé contenant du sucre en quantité supérieure à 40 %, à raison de 50 Kg. par quintal de produit.		
ex 422	Machines à manipuler le lait:		
a)	écremeuses . . . . .	50 —	—
622	Tubes, « spole » fuseaux et bobines en bois, pour la filature et le tissage:		
a)	avec accessoires en métal. . . . .	20 —	—
b)	autres . . . . .	16 —	—
ex 623 b)	Planches en bois de tremble et de bouleau, à compensation, de 3 feuilles ou moins, avec la surface polie, peinte; même perforées . . . . .	15 —	—
ex 846	Pâte pour la fabrication du papier:		
ex a)	mécanique:		
	2. à l'état sec . . . . .	1.50	—
b)	chimique (cellulose) . . . . .	exempte	—

## LISTE C.

Liste des positions du tarif Finlandais indiquant les produits originaires et en provenance de l'Italie admis à l'importation en Finlande sur le pied de la nation la plus favorisée.

## CATÉGORIES ET NUMÉROS DU TARIF FINLANDAIS.

CATÉGORIE I. — 9 à 13, 17 à 19, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 35 à 39, 43 à 49, 51 à 55, 58, 60, 61, 64 à 69, 71, 74 à 76, 78 à 89, 91, 93 à 100, 102 à 108, 110, 111, 118 à 120, 122, 123, 129, 132, 136 à 139, 141 à 143, 146 à 160, 165, 166.

CATÉGORIE II. — 169 à 172, 175 à 227, 229 à 231, 234 à 248, 251 à 264, 266 à 278, 281 à 338, 340 à 345, 347, 349.

CATÉGORIE III. — 371 à 381, 386, 387, 389 à 399.

CATÉGORIE IV. — 402, 415, 422, 427, 432, 436, 439, 441, 442.

CATÉGORIE V. — 443, 445 à 448, 454 à 456, 459, 462, 463.

CATÉGORIE VI. — 464 à 468, 470 à 475, 477 à 481.

CATÉGORIE VII. — 487 à 496.

CATÉGORIE VIII. — 499, 502, 503, 505, 512, 513, 518 à 523, 548 à 561, 568, 578 à 580, 588 à 593, 597 à 599, 614 à 617, 633 à 635, 637, 639 à 646, 648, 649, 652.

CATÉGORIE IX. — 653 à 655, 658 à 673, 675 à 677, 681 à 691, 700, 704, 705, 707, 709 à 726, 733,

CATÉGORIE X. — 735, 738, 741, 744, 749, 750, 752, 753, 755, 756, 758 à 760, 765 à 768, 770 à 784, 786 à 788, 790 à 794, 799 à 801, 806.

CATÉGORIE XI. — 814, 816, 820, 821, 823 à 829, 831, 832, 834 à 836, 839, 842 à 846, 848 à 856, 858, 859, 862, 863, 864, 865, 868, 874, 875, 885, 887, 889 à 893, 895 à 901, 903, 904, 907, 910 à 914, 916, 920, 923, 924, 928, 929 931, 933 à 936, 940, 941.

CATÉGORIE XII. — 942, 944, 945, 947 à 952, 954 à 961.

## LISTE D.

Liste des positions du tarif italien indiquant les produits originaires et en provenance de la Finlande admis à l'importation en Italie sur le pied de la nation la plus favorisée.

## CATÉGORIES ET NUMÉROS DU TARIF ITALIEN.

- CATÉGORIE II. — 18 à 25.  
CATÉGORIE III. — 26 à 32.  
CATÉGORIE IV. — 34-*a* 1, 4 et 7.  
CATÉGORIE V. — 43 à 51.  
CATÉGORIE VI. — 65, 66, 69, 76.  
CATÉGORIE IX. — 115-*b* 1 et 3.  
CATÉGORIE XI. — 124 à 133, 136 à 139.  
CATÉGORIE XII. — 140 à 163, 167 à 171, 175, 180.  
CATÉGORIE XIII. — 181-*d*, 183 à 192, 196 à 200, 204 à 206, 210.  
CATÉGORIE XIV. — 211 à 220, 224 à 229, 237 à 245.  
CATÉGORIE XVII. — 274 à 277.  
CATÉGORIE XVIII. — 278, 279, 281, 288, 289, 297, 316, 325, 330, 331, 333, 340, 342, 343.  
CATÉGORIE XIX. — 349 à 354, 358, 359, 362, 363, 366, 367.  
CATÉGORIE XX. — 371, 372, 378, 382, 385, 387, 388.  
CATÉGORIE XXI. — 389, 390, 392, 393-*a*, 394, 395-*bis*.  
CATÉGORIE XXII. — 396, 397, 403-*a*, 404, 407, 409, 410, 421, 422, 430, 431, 437, 439, 441, 450, 451, 457, 460, 466.  
CATÉGORIE XXIII. — 469 à 474, 476.  
CATÉGORIE XXVII. — 546, 556, 565.  
CATÉGORIE XXVIII. — 568 à 571.  
CATÉGORIE XXIX. — 577, 578, 580.  
CATÉGORIE XXX. — 581, 582, 584, 590 à 592.  
CATÉGORIE XXXI. — 593 à 600.  
CATÉGORIE XXXII. — 604 à 626.  
CATÉGORIE XXXIV. — 639.  
CATÉGORIE XXXV. — 645, 646, 650 à 657.  
CATÉGORIE XXXVI. — 568-*a* 5, 659, 663, 665, 667.  
CATÉGORIE XXXVII. — 714.  
CATÉGORIE XXXVIII. — 715.  
CATÉGORIE XXXIX. — 717-*a*, 720 à 723, 726, 727, 730 à 732, 735, 742, 744, 749, 750, 764, 769.  
CATÉGORIE XL. — 777, 781.  
CATÉGORIE XLI. — 784, 798, 804.  
CATÉGORIE XLII. — 805 à 816, 818, 821 à 825.  
CATÉGORIE XLIII. — 829 à 831, 833, 835, 837, 839 à 843.  
CATÉGORIE XLIV. — 846 à 865.  
CATÉGORIE XLVII. — 888 à 890, 892, 894-*b* et *c*, 895 à 897, 901 à 906.  
CATÉGORIE XLVIII. — 911, 912-*a*, *d* et *i*, 914.  
CATÉGORIE XLIX. — 918, 920 à 926, 932.  
CATÉGORIE LI. — 941, 944 à 946, 949 à 951.

## LISTE E.

**Instituts Italiens chargés du service d'analyse des vins destinés à l'exportation.**

1. Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e Imposte Indirette.
2. Laboratorio Chimico della Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, di Bologna, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona.
3. Museo commerciale di Trieste, Laboratorio merceologico.
4. R. Scuola Agraria Media di Alba.
5. Cantina Sperimentale di Arezzo.
6. R. Stazione Enologica Sperimentale di Asti.
7. R. Scuola Agraria Media di Avellino.
8. Museo Merceologico e Gabinetto Chimico del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali in Bari.
9. Stazione Sperimentale Agraria di Bari.
10. Cantina Sperimentale di Barletta.
11. R. Scuola Agraria Media di Cagliari.
12. R. Ufficio Enologico di Castellammare Adriatico.
13. R. Scuola Agraria Media di Catania.
14. R. Scuola Agraria di Conegliano.
15. Laboratorio di Chimica Agraria di Forlì.
16. R. Ufficio Enologico di Genova.
17. Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Superiore Agrario di Milano.
18. Cantina Sperimentale di Milazzo.
19. Cantina Sperimentale di Noto.
20. Laboratorio di Chimica Agraria annesso al R. Vivaio di viti americane in Palermo.
21. Laboratorio di Chimica Agraria presso la R. Università di Pisa.
22. Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Superiore Agrario di Portici.
23. Scuola Agraria Media di Reggio Emilia.
24. R. Ufficio Enologico di Riposto.
25. R. Stazione Sperimentale Agraria di Roma.
26. Laboratorio di Chimica Agraria di Siena.
27. R. Stazione Sperimentale Agraria di Torino.
28. Istituto Agrario Provinciale di S. Michele all'Adige (Trento).
29. Stazione Chimica Agraria Sperimentale di Udine.
30. Cantina Sperimentale di Velletri.
31. R. Stazione Agraria Sperimentale di Modena.
32. R. Istituto Superiore Agrario di Perugia.
33. R. Istituto Superiore Agrario di Firenze.
34. Laboratorio di Chimica Agraria presso il R. Istituto Tecnico di Bologna.
35. Istituto Agrario Provinciale di Palermo.

ANNEXE F.

NOM DE L'ÉTAT  
(Autorité de délivrance)

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.  
(Valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance)

Bon pour . . . . . n. de la carte . . . . .

Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte . . . . .

M. . . . . né à . . . . .

demeurant à . . . . . rue . . . . . n. . . . .

Possède (1) . . . . .

à . . . . .

sous la raison de commerce . . . . .

. . . . .

(ou) est commis-voyageur au service { de la maison . . . . .  
des maisons . . . . .

à . . . . .

qui { possède (1) . . . . .  
possèdent . . . . .

sous la raison de commerce. . . . .

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison (s) dont il s'agit, il est certifié que ladite (lesdites), maison (s) est (sont) autorisée (s) à pratiquer son (leurs) industrie (s) et son (leurs) commerce (s) à (. . . . .) et y paie (nt) les contributions légales à cet effet.

( . . . . . ), le . . . . . 19 . . . . .

Signature du chef

de la (des) maison (s)


Signalement du porteur:

Age . . . . .


Taille . . . . .

Cheveux . . . . .

Signes particuliers . . . . .



Signature du porteur



Signature de l'Autorité de délivrance

(1) Indication de la fabrique ou du commerce.  
N. B. — On ne doit reimplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un établissement commercial ou industriel.



## PROCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du Traité de commerce et de navigation conclu à la date de ce jour entre l'Italie et la Finlande, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à former partie intégrante du même Traité.

*Ad art. 5.*

Il est entendu que les dispositions de l'article 5, concernant les Sociétés civiles, commerciales, industrielles, financières et d'assurance, s'appliqueront aussi aux associations finlandaises, qui, valablement constituées d'après les lois de la Finlande, ont un but d'ordre exclusivement économique.

*Ad art. 6.*

Toute levée de prohibition d'entrée accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes aux produits d'une tierce Puissance, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux produits identiques ou similaires, originaires et en provenance de l'autre; et toute levée de prohibition de sortie accordée, même à titre temporaire ou dans la mesure de contingents définis, par une des Hautes Parties contractantes, pour des marchandises destinées à un tiers Pays, s'appliquera immédiatement et inconditionnellement aux mêmes marchandises destinées à l'autre Partie.

De même, dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes établirait de nouvelles prohibitions ou restrictions, soit à l'entrée soit à la sortie, l'octroi des dérogations ou la fixation des contingents étudiée sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes de façon à ne préjudicier que le moins possible aux relations commerciales entre les deux Pays.

Il est convenu, en outre, que l'éventualité de devoir empêcher l'importation des semences, qui, à cause de leur origine, ne soient pas retenues susceptibles de se développer en Finlande, en vue du climat, pourra être considérée comme une des circonstances exceptionnelles de nature économique prévues à l'art. 6 du Traité.

*Ad art. 7 et art. 8.*

Si l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes augmente les droits afférents aux marchandises d'un intérêt spécial pour l'autre Haute Partie, cette Partie aura le droit de dénoncer le Traité, pour en faire cesser les effets trois mois après la dénonciation.

Toutefois des négociations seront entamées 15 jours au plus tard après la notification de la dénonciation, en telle sorte que toutes les mesures de conciliation aient été épuisées avant que la dénonciation devienne effective.

*Ad art. 13.*

Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être réclamé en ce qui concerne les facilités accordées aux habitants de zones frontières en matière de passeports.

*Ad art. 14.*

Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine, quand il s'agit d'importations ne revêtant pas caractère commercial.

*Ad art. 18.*

Chacune des Hautes Parties contractantes désignera, sur ses territoires, les bureaux ouverts à l'importation et à l'exportation des échantillons importés par les voyageurs de commerce.

La réexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.

A l'importation, on devra constater le montant des droits afférents à ces échantillons, montant qui devra, ou être déposé en espèce à la douane d'expédition, ou être dûment cautionné. Les timbres, plombs ou cachets apposés aux échantillons par les autorités douanières de l'une des Hautes Parties contractantes seront reconnus comme suffisants par celles de l'autre Partie. Seulement, dans le cas où ces échantillons seraient arrivés sans porter les marques d'identité susdites ou bien les marques ne présenteraient pas de garanties suffisantes aux yeux de l'administration intéressée, celle-ci pourra faire marquer lesdits échantillons, si cela est possible sans les endommager, de façon à les reconnaître. Pour cette opération il

ne sera perçu aucun droit ou taxe pour le compte de l'Etat.

Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons et dont les Hautes Parties contractantes auront à déterminer la forme, devra contenir:

a) l'énumération des échantillons importés, leurs espèce et les indications propres à faire reconnaître leur identité;

b) l'indication du droit afférant aux échantillons, ainsi que la mention que le montant des droits a été déposé en espèce ou cautionné;

c) l'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués;

d) la fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivement acquis à la douane, ou, s'il a été cautionné, réalisé au moyen de la caution déposée, à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou de leur mise en entrepôt ne soit fournie.

Ce délai ne devra pas dépasser une année.

Lorsque, avant l'expiration du délai fixé (d) les échantillons seront présentés à un bureau compétent pour être réexportés ou mis en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets, dont la réexportation doit avoir lieu, sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la mise en entrepôt, et restituera le montant des droits déposés en espèce à l'entrée ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

Il est entendu que les dispositions ci-dessus ne dérogent pas, en principe, aux restrictions d'importation et d'exportation en vigueur dans les deux Pays.

*Ad art. 27.*

Le traitement de la nation la plus favorisée ne pourra pas être invoqué par les navires italiens en ce qui concerne les avantages, résultants de l'obligation d'employer des pilotes, que la Finlande a accordés ou pourrait accorder à la Suède quant à la navigation au nord du 59° degré de latitude nord, jusqu'à ce que les mêmes avantages ne soient pas étendus aux navires d'un tiers Pays et pourvu qu'ils soient limités:

a) aux navires jaugeants au maximum

750 tonnes nettes, adhibés au trafic régulier de passagers;

b) aux navires à voile et à propulsion mécanique pour la navigation sur les lacs, jaugeants au maximum 100 tonnes nettes, adhibés au transport de bois, combustibles, poissons ou produits agricoles appartenants aux propriétaires ou aux armateurs des navires.

*Ad art. 29.*

Sauf le cas de vente judiciaire, les navires de l'une des Parties contractantes ne pourront acquérir la nationalité de l'autre, sans une déclaration de retrait de pavillon, délivrée par l'autorité de l'Etat, dont ils relèvent.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du Traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Rome le 22 octobre mil neuf cent vingt-quatre.

BENITO MUSSOLINI.

J. H. VENNOLA.

H. GUMMERUS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Prego il senatore, segretario, Bellini, di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artotta, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Boncompagni, Bonicelli, Bouvier, Brondi, Brusati Roberto.

Cadorna, Cagnetta, Callaini, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cesareo, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cito Filomarino, Civelli, Cocuzza, Corbino, Cornaggia, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Della Noce, De Marinis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, Durante.

Fano, Ferrero di Cambiano, Fratellini.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Greppi, Grossich, Gualterio, Guidi.

Indri.

Luiggi, Lusignoli.

Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Novaro, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Palumbo, Passerini Angelo, Paullucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pini, Pipitone, Pironti, Poggi, Polacco, Porro, Puntoni.

Quartieri.

Raineri, Rattone, Reggio, Reynaudi, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salata, Sanjust di Teulada, Scaduto, Scalori, Schanzer, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Segrè, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Suardi.

Tamassia, Tamborino, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Treccani.

Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Vicini, Vigliani, Vigoni.

Wollemborg.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342, che dà esecuzione al Trattato di commercio e navigazione ed alla Convenzione doganale stipulata a Roma il 7 febbraio 1924 fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste (N. 232):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici (N. 215):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane (N. 212):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Regno delle « Gommeresine » provenienti dalle Colonie italiane (N. 213):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 giugno 1924, n. 1053, relativo ai concorsi a cattedre di scuole medie all'estero (N. 70):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1243, concernente la unificazione della gestione delle linee ferroviarie di Fiume con quella delle ferrovie dello Stato (N. 224):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	158
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, che istituisce le scuole ed i gradi per motorista navale (N. 211):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna (N. 201):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Lotteria a favore delle Opere pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cerignola (Foggia) (N. 202):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925 (N. 251):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678, riguardante la Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali (N. 112):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	155
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (Numero 214):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	157
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili (N. 233):

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1925

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	14.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 (N. 231):

Senatori votanti . . . . .	173
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

#### Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Agnetti di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

AGNETTI, segretario. Dà lettura delle seguenti interrogazioni:

Al ministro delle finanze per sapere se non crede opportuno emanare delle disposizioni ai procuratori delle imposte perchè, nella revisione alla quale procedono agli effetti delle tasse di patrimonio, tengano presente il grave deprezzamento che hanno subito talune azioni industriali dal 1° gennaio 1920, al fine di determinarne il valore in modo conforme all'effettivo valore di essi e non già in base ai valori predeterminati in modo inesatto e non rispondenti a giustizia ed equità.

Di Stefano.

#### Interrogazioni con risposta scritta:

Al Presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri ed al ministro dei lavori pubblici per conoscere l'esito delle sollecitazioni fatte presso il Governo francese perchè in ottemperanza e pel rispetto alla convenzione italo-francese 1904-1906 sia aperta al pubblico servizio la ferrovia Cuneo-Breglio-Ventimiglia ultimata e messa in esercizio fin dal 1914 e che l'Italia ha costruita sul suo territorio nel termine prefisso.

Nuvoloni.

Ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici per sapere se non ritengano giusto e doveroso colpire (come già fanno altri Stati) con una tassa sotto forma di lascia-passare — da devolversi alla manutenzione delle strade — tutte le automobili estere che entrano in Italia.

Nuvoloni.

#### Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo esaurito l'ordine del giorno, le sedute del Senato sono prorogate.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18,10).

Licenziato per la stampa il 5 dicembre 1925 (ore 17,15)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche